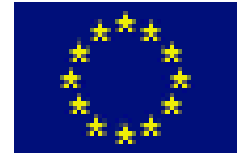




MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

commissario straordinario
BRESCIA CAFFARO



**Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, sulla base del
progetto definitivo, degli interventi di**

**decommissioning, bonifica e messa in sicurezza permanente
presso lo stabilimento Caffaro a Brescia (BS)
- Stralcio di Prima Fase**

CUP: F84D20000140001

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, sulla base del progetto definitivo, degli interventi di	
decommissioning, bonifica e messa in sicurezza permanente presso lo stabilimento Caffaro a Brescia (BS)	
- Stralcio di Prima Fase	
CUP: F84D20000140001	CIG:
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Parte Amministrativa	
Integrante lo schema di Contratto parte a corpo e parte a misura <i>(art. 3, comma 1, lettere dddddd) ed eeeee) e art. 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016; art. 14, comma 1, lettera b), e comma 2, del d.m. n. 49 del 2018)</i>	
Atti in deroga ex art. 4, comma 3, primo periodo, e comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, che ha esteso le deroghe agli interventi dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.	

Sommario

SEZIONE 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	7
Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	7
Art. 2. Descrizione del sito oggetto di intervento	10
Art. 3. Esclusioni e delimitazioni dell'oggetto dell'appalto	10
Art. 4. Definizioni.....	13
Art. 5. Ammontare dell'appalto	17
Art. 6. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari	18
Art. 7. Articolazione dei lavori e attività.....	20
Art. 8. Deroghe	22
Art. 9. Categorie dei lavori e delle attività	22
Art. 10. Categorie di lavori e attività omogenee, categorie contabili	25
SEZIONE 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	28
Art. 11. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	28
Art. 12. Documenti che fanno parte del contratto	28
Art. 13. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	29
Art. 14. Modifiche soggettive	30
Art. 15. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore tecnico.....	31
Art. 16. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione.....	32
Art. 17. Obblighi generali dell'Appaltatore	34
Art. 18. Obblighi specifici nel corso del contratto e dell'ultimazione	35
SEZIONE 3. PROGETTAZIONE	36
Art. 19. Progettazione definitiva	36
Art. 20. Progettazione esecutiva: avvio e termini	36
Art. 21. Soglie temporali vincolanti per la progettazione	36
Art. 22. Modalità della progettazione esecutiva	37
Art. 23. Ritardo nella progettazione esecutiva.....	38
Art. 24. Verifica e approvazione della progettazione esecutiva	39
Art. 25. Obblighi assicurativi per la progettazione esecutiva.....	40
Art. 26. Pagamento della progettazione esecutiva	41
SEZIONE 4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	43
Art. 27. Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori	43

Art. 28. Adempimenti in materia di strutture	44
Art. 29. Consegna e inizio dei lavori	44
Art. 30. Soglie temporali vincolanti per l'esecuzione.....	46
Art. 31. Termini per l'ultimazione	47
Art. 32. Proroghe.....	47
Art. 33. Sospensioni della progettazione esecutiva e dell'esecuzione.....	48
Art. 34. Modalità e condizioni delle sospensioni dei lavori e delle attività.....	49
Art. 35. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori e delle attività.....	49
Art. 36. Sospensioni.....	50
Art. 37. Penali in caso di ritardo	51
Art. 38. Programma esecutivo, Piani di qualità e dei controlli, cronoprogramma.....	51
Art. 39. Inderogabilità dei termini di esecuzione	53
SEZIONE 5. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA'	55
Art. 40. Lavoro a corpo.....	55
Art. 41. Lavori a misura	55
Art. 42. Eventuali prestazioni in economia contrattuali	56
Art. 43. Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili	56
SEZIONE 6. DISCIPLINA ECONOMICA	58
Art. 44. Anticipazione del prezzo	58
Art. 45. Pagamenti in acconto.....	58
Art. 46. Pagamento della rata di saldo.....	59
Art. 47. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	60
Art. 48. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....	61
Art. 49. Revisione prezzi, adeguamento del corrispettivo, manufatti a piè d'opera	62
Art. 50. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	62
Art. 51. Danni per causa di forza maggiore.....	63
SEZIONE 7. GARANZIE E ASSICURAZIONI	64
Art. 52. Garanzia di buon andamento e garanzia per la risoluzione	64
Art. 53. Assicurazione sull'esecuzione e la manutenzione.....	65
Art. 54. Assicurazione indennitaria decennale postuma.....	67
Art. 55. Assicurazione per danni ambientali	68
SEZIONE 8. MODIFICHE AL CONTRATTO	70
Art. 56. Modifiche al contratto che non comportano variante in senso stretto.....	70
Art. 57. Variazione dei lavori in corso d'opera	70
Art. 58. Variazioni connesse alla specificità dell'intervento	71

Art. 59. Varianti per errori od omissioni progettuali.....	72
Art. 60. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	73
Art. 61. Conseguenze contrattuali delle modifiche.....	74
SEZIONE 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	77
Art. 62. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	77
Art. 63. Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del cantiere	78
Art. 64. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	79
Art. 65. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	80
Art. 66. Piano operativo di sicurezza (POS).....	80
Art. 67. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	81
SEZIONE 10. SUBAPPALTO E INTERVENTO DI TERZI.....	83
Art. 68. Lavori e attività in subappalto	83
Art. 69. Modalità di ricorso al subappalto.....	83
Art. 70. Contenuti della domanda e del contratto di subappalto	85
Art. 71. Responsabilità in materia di subappalto	86
Art. 72 – Pagamento dei subappaltatori	86
Art. 73 – Pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione Appaltante	87
Art. 74. Prestazioni che non costituiscono subappalto.....	87
Art. 75. Distacco di manodopera.....	88
Art. 76. Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avalimento	89
SEZIONE 11. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	90
Art. 77. Contestazioni sugli aspetti tecnici.....	90
Art. 78. Casi particolari di penali e deprezzamenti	90
Art. 79. Gestione delle riserve.....	92
Art. 80. Accordo bonario e transazione	93
Art. 81. Collegio consultivo tecnico.....	93
Art. 82. Definizione delle controversie in sede giurisdizionale	94
Art. 83. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	94
Art. 84. Clausola sociale	95
Art. 85. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	96
Art. 86. Risoluzione del contratto	97
Art. 87. Adempimenti per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio	99
SEZIONE 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	101
Art. 88. Obblighi particolari dell'Appaltatore per l'ultimazione.....	101
Art. 89. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	102

Art. 90. Collaudo	103
Art. 91. Presa in consegna dell'intervento ultimato	104
SEZIONE 13. ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE	106
Art. 92. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	106
Art. 93. Disposizioni specifiche sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.....	107
Art. 94. Ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore	108
SEZIONE 14. GESTIONE DEI TRASPORTI E DEI RIFIUTI	110
Art. 95. Trasporti	110
Art. 96. Terre e rocce da scavo, materiali provenienti dalle demolizioni	112
Art. 97. Conferimenti a discariche o altri siti autorizzati.....	113
Art. 98. Misure di controllo e vigilanza dei trasporti e dei conferimenti	114
SEZIONE 15. DISPOSIZIONI FINALI	116
Art. 99. Conformità agli standard sociali	116
Art. 100. Cartello di cantiere e custodia del cantiere.....	116
Art. 101. Tracciabilità dei pagamenti	117
Art. 102. Disciplina antimafia	118
Art. 103. Patto di integrità e doveri comportamentali	119
Art. 104. Spese contrattuali, imposte, tasse	119
Allegato «A»: ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 12)	121
Allegato «B»: VERBALE DI CANTIERABILITA' (articolo 27, comma 2)	126
Allegato «C»: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI (Articolo 99).....	127
Allegato «D»: CARTELLO DI CANTIERE (articolo 100, comma 1).....	129

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

RAPPORTI SINALLAGMATICI CONTRATTUALI

SEZIONE 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1-bis, del Codice dei contratti, l'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le somministrazioni di manodopera e di provviste, gli allontanamenti e ogni altra attività necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e ad eccezione di quanto espressamente escluso dall'articolo 3 del presente documento. L'appalto comprende altresì tutte le attività e/o le opere necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, anche non esplicitamente riportate nel presente capitolato speciale e/o nella sua parte tecnica, ma necessari alla corretta esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa vigente, della buona pratica, dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

2. L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: **Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento di decommissioning, bonifica e messa in sicurezza permanente presso lo stabilimento Caffaro a Brescia (BS) – Stralcio di Prima Fase**. L'intervento è approvato dal Ministero dell'Ambiente del territorio e del Mare (oggi, Ministero della Transizione Ecologica) con decreto del MITE, Direzione Generale per il Risanamento ambientale, n. 110 del 4 settembre 2020 di approvazione del «Progetto Operativo di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente – stabilimento Caffaro Brescia (Rev. dicembre 2019)» e le relative prescrizioni, ed è eseguito dal Commissario Straordinario del S.I.N. Brescia Caffaro in qualità di stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del decreto di nomina D.M. 10.6.2021 n. 247. Gli interventi sono realizzati sulle aree private in sostituzione ed in danno dei soggetti responsabili dell'inquinamento rimasti inadempienti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 252, commi 5 e 6, del Codice ambientale.

b) descrizione sommaria:

Nel Progetto Definitivo – Stralcio di Prima Fase, sono previsti in generale interventi che riguardano il decommissioning di edifici e impianti nel Sito, la realizzazione di campi prova per testare le diverse tecnologie di bonifica previste nel Progetto Operativo di Bonifica (POB), l'esecuzione delle indagini di Remedial Investigation, la bonifica dei suoli profondi, la gestione dei terreni all'interno del sito nell'ambito delle aree di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) opportunamente allestite..

In via generale gli interventi di bonifica del sottosuolo sono preceduti:

--- dallo smantellamento completo degli impianti, dalla demolizione degli edifici esistenti e di parte delle strutture interrato, con il solo mantenimento di alcuni edifici storici;

--- da specifici studi di approfondimento finalizzati ad indagare la matrice suolo in corrispondenza di aree attualmente non accessibili nonché a permettere il corretto dimensionamento degli impianti e dei trattamenti su scala reale, in relazione alle condizioni specifiche del sito

Si precisa che gli interventi previsti dal POB per le acque di falda non sono ricompresi nel presente

Progetto Definitivo Stralcio di Prima Fase, a meno di alcune limitate azioni di adeguamento idraulico ed elettrico dei sistemi esistenti, finalizzate a garantire il prosieguo delle azioni di emungimento in atto all'interno del Sito per i pozzi e piezometri che devono rimanere in esercizio.

Inoltre, sono esclusi dal presente Progetto interventi di bonifica per i suoli superficiali.

Di seguito viene sintetizzato l'oggetto dell'appalto relativo al presente "Progetto Definitivo degli interventi di decommissioning, bonifica e MISP presso lo stabilimento Caffaro Brescia (BS) - Stralcio di Prima Fase":

- Progettazione esecutiva degli interventi
 - Progettazione esecutiva opere di cantierizzazione, decommissioning e attività propedeutiche alla bonifica;
 - Progettazione esecutiva degli interventi di MISP e di bonifica dei suoli profondi;
- Interventi propedeutici ai lavori di decommissioning e demolizione
 - Cantierizzazione
 - Realizzazione nuova rete di distribuzione elettrica
 - Interventi sui sistemi di emungimento esistenti
- Interventi di decommissioning e demolizioni dei fabbricati e delle strutture impiantistiche
 - Attività preliminari
 - Strip out
 - Bonifiche MCA e FAV
 - Bonifiche impianti
 - Demolizioni Strutture Fuori Terra
 - Demolizione Pavimentazioni e Strutture Interrate
- Realizzazione delle indagini propedeutiche agli interventi di bonifica:
 - Campi prova
 - Bonifica ordigni bellici
 - Remedial Investigation
- Realizzazione degli interventi di bonifica dei suoli profondi:
 - Soil Replacement
 - Soil Stabilization
 - Interventi di bonifica in situ (Chemical Oxidation, Soil Flushing e Soil Vapour Extraction)
- Realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza permanente dei terreni profondi escavati (MISP)
- Monitoraggi e controlli.

Nel corso dello sviluppo delle prestazioni previste nell'ambito del Progetto Definitivo - Stralcio di Prima Fase saranno svolte attività integrative, interconnesse e in parte sovrapposte a tali operazioni sotto il profilo temporale:

- Collaudi, monitoraggi e controlli;
- Trasporti e conferimenti in discarica.

Le sopracitate attività saranno da svolgersi secondo lo sviluppo meglio descritto dal Cronoprogramma Lavori (60705578_CBS_00_CP01_2_0).

c) ubicazione: **Brescia, via Nullo;**

d) ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 94, comma 4, del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
--------------------------------	----------------------------------

F84D20000140001

3. Sono comprese nell'appalto:

a) la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera b), della progettazione esecutiva, a cura dell'Appaltatore nel rispetto dell'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, in quanto applicabili alla fattispecie, nei limiti di cui al comma 7 del presente articolo, da approvare da parte della Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori ai sensi della Sezione 3 del presente Capitolato Speciale d'appalto (nel seguito semplicemente «CSA»); la progettazione esecutiva deve avvenire sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, degli adeguamenti di cui al comma 5, lettera a), e delle previsioni di cui al comma 5, lettera b), nonché dei seguenti atti:

- i verbali conclusivi di verifica del progetto definitivo e il provvedimento di approvazione dello stesso;
- il Decreto POB n. 110 di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), come integrato dal documento «Controdeduzioni relative alle osservazioni tecniche inviate da ARPA Lombardia al Progetto Operativo di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente», comprese le prescrizioni ad esso apposte e compresi i verbali conclusivi della conferenza di servizi decisoria con i pareri resi dalle autorità e dagli enti tecnici sul progetto;
- le determinazioni e valutazioni del Tavolo Tecnico Territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, punti 1, 9, 12, 13, 18 del Decreto POB;
- gli esiti delle indagini integrative e dei test pilota di cui al punto b) del presente comma;

b) la redazione di istanze autorizzative e l'ottenimento di tutti gli atti di assenso necessari all'esecuzione e che non siano ancora stati acquisiti, prima della realizzazione dell'intervento, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, compresi i privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione alle attività contrattuali di progettazione esecutiva e di esecuzione,

c) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, i servizi, le attività, le forniture e le provviste necessari per dare l'intervento completamente e interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal CSA, nonché dal Capitolato Speciale – Parte tecnica (nel seguito semplicemente «CSA-Parte tecnica»), di cui all'elaborato progettuale «60705578_CBS_00_CT02_2_0», con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla progettazione esecutiva di cui alla lettera a), con i relativi allegati, compresi gli elaborati e la documentazione di cui al comma 5.

4. Della documentazione posta a base di gara l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Dopo la presentazione della propria offerta, le specifiche contenute nei documenti a base di gara non potranno essere individuate quali cause di richieste di ulteriori corrispettivi economici, proroghe nei tempi d'esecuzione dei lavori o qualsiasi altra rivendicazione o di inadempienze derivanti da una non corretta valutazione dell'entità dei lavori da parte dell'offerente.

5. Sono compresi, prima nella progettazione esecutiva e poi nell'esecuzione, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante:

- a) gli aggiornamenti e gli adeguamenti alla situazione di fatto del sito e dei manufatti, rilevata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, rispetto alle previsioni del progetto definitivo posto a base di gara;
- b) i miglioramenti tecnici e prestazionali, nonché le previsioni migliorative, le integrazioni, le variazioni in aumento e ogni altro aspetto dell'Offerta tecnica dell'Appaltatore.

6. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque compiute secondo le regole dell'arte e la *best practice* L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trovano sempre applicazione gli articoli 1374 e 1375 del Codice civile. Per tutto

quanto non previsto dal presente CSA trovano applicazione le norme di cui all'articolo 4, comma 2, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 8.

Art. 2. Descrizione del sito oggetto di intervento

1. Lo stabilimento Caffaro di Brescia ha un'estensione di circa 116.000 m² ed è ubicato nel contesto urbano della città di Brescia, delimitato a Nord da Via Milano, a Sud da Via Emilio Morosini, ad Ovest da Via Villa Glori e ad Est da Via Francesco Nullo.
2. Le aree dello stabilimento oggetto di intervento sono incluse nel Sito inquinato di Interesse Nazionale (SIN) "Brescia-Caffaro", individuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" e perimetrato con decreto ministeriale del 24 febbraio 2003.
3. Le aree e i fabbricati sono di proprietà della società Caffaro s.r.l. in liquidazione in Amministrazione Straordinaria.
4. Sono presenti impianti, macchinari e attrezzature dismessi e non più in attività di proprietà della società Caffaro Chimica s.r.l. in liquidazione in Amministrazione straordinaria: alcuni impianti risultano svuotati, ma non bonificati, mentre in altri sono presenti ancora residui e sostanze utilizzate nella produzione.
5. Sono presenti inoltre impianti, macchinari e attrezzature relativi alla produzione di clorito di sodio e clorato di sodio di proprietà di Caffaro Brescia s.r.l. in liquidazione (come da atto di vendita di ramo d'azienda rep. n. 1453 in data 7 marzo 2011) che saranno oggetto di dismissione/decomissioning nell'ambito dell'AIA da parte della medesima società Caffaro Brescia s.r.l., come da piano di dismissione/decomissioning assentito dalla Provincia e come da comunicazione trasmessa dalla Provincia alla Stazione appaltante in data 18 maggio 2021, Prot. 307.
6. Per quanto noto alla Stazione appaltante, sono presenti alcuni impianti ((perborato sodio, ammoniaca, impianto ossicloruro, compressione idrogeno, cloruro paraffina, chlortalonil, impianto apiolio PCB, impianto acido cloridrico, disilicato di sodio, impianto neoprol) di proprietà della società C.S.A. Costruzioni Strutturali Acciaio s.r.l., come da contratti di vendita e comodato stipulati con Caffaro s.r.l. in liquidazione in Amministrazione Straordinaria e Caffaro Chimica S.r.l. in liquidazione in Amministrazione straordinaria, come comunicato alla Stazione appaltante in data 18 settembre 2019, Prot. 363, al fine della demolizione e smaltimento degli stessi.
7. Nel sito sono presenti diversi materiali contenenti amianto.

Art. 3. Esclusioni e delimitazioni dell'oggetto dell'appalto

1. Fatte salve le sole prestazioni espressamente incluse nell'oggetto del contratto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), rimangono escluse dal presente appalto la progettazione esecutiva e gli interventi di bonifica:
 - inerenti alle acque di falda, a meno di alcune limitate attività finalizzate a garantire il prosieguo delle azioni di emungimento in atto all'interno del Sito (sul punto si rinvia alla Relazione illustrativa 60705578_CBS_00_RL01_2_0»);
 - inerenti ai suoli superficiali, a meno della gestione dei materiali di risulta derivanti dalle attività:
 - o scavo dei primi 10 cm di terreno propedeutico alla realizzazione delle aree di MISP/capping e degli scavi per la realizzazione del volume di laminazione per le acque di sgrondo da tali aree;
 - o eventuali scavi di tracce per posa cavidotti.

2. Con riferimento agli interventi di decommissioning e demolizioni, individuati all'articolo 7, comma 4, con la sigla «CAF.2», sono esclusi dal presente appalto i seguenti lavori e attività:

a) le demolizioni dei seguenti fabbricati/strutture:

- Edificio 04;
- Edificio 09 B-C: fabbricato di proprietà privata;
- Edificio 014: fabbricato soggetto a riqualificazione da parte del Comune di Brescia;
- Edificio 015: fabbricato soggetto a riqualificazione da parte del Comune di Brescia;
- Impianto 045A Plinke;
- Impianto di trattamento acque emunte dai piezometri e relativo rack;
- I pozzi 2-4-5-7 e relativo impianto TAF per i pozzi 2 e 7;
- Linee e sottoservizi a servizio dei suddetti impianti.

L'Appaltatore dovrà prestare la massima attenzione, durante le attività di demolizione, a non danneggiare in alcun modo gli edifici soggetti a riqualificazione. In particolare, non costituirà giustificazione, in caso di danno, il riferimento ad eventuali documenti e/o elaborati grafici indicanti l'ubicazione dei fabbricati da preservare;

b) la rimozione e lo smaltimento dei materiali e i rifiuti posti internamente ai seguenti fabbricati:

- 001: portineria
- 002D: ex magazzino
- 006: magazzino
- 007A- 007B: magazzino prodotti finiti;
- 010A- 010B-010C: officina settore elettrico;
- 011A -011B -011C: servizi spogliatoi;
- 012A - 012B -012C: manutenzione;
- 013: uffici/laboratori;
- 016: laboratorio chimico al piano terra;
- 021: centrale termica;
- 026A- 026B- 026C: magazzino fertilizzanti;
- 027A- 027B- 027D- 027E- 027E: clorato di sodio;
- 028E: magazzino;
- 032A: manutenzione;
- 038A: impianto cloruro di calcio;
- 040A: liquidazione cloro;
- 042A e 042B: magazzino ed impianto esterno;
- 043: clorito di sodio;
- 044: magazzino;
- 051: magazzino.

c) lo smantellamento dei seguenti impianti:

- 025 A magazzino fertilizzanti;
- 025 C magazzino fertilizzanti;
- 027 B clorato sodio;
- 027 E impianto clorato di sodio;
- 027 G conversione elettrica;
- 040 A liquefazione cloro;
- 040 C Impianto liquefazione cloro;
- 043 A impianto clorito di sodio;

- 043 B impianto clorito di sodio;
 - 043 C impianto clorito di sodio;
 - 043 D impianto clorito di sodio;
 - 044 magazzino.
- d) la rimozione e smaltimento dei seguenti serbatoi:
- N. 1 Serbatoio adiacente all'edificio 025 C;
 - N. 5 Serbatoi adiacenti all'edificio 044;
 - N. 8 Serbatoi tra l'edificio 030 e 029B.
- e) i seguenti impianti:
- 002 A ex impianto perborato di sodio;
 - 002 C ex impianto perborato di sodio;
 - 002 D ex magazzino;
 - 002 E ex impianto perborato di sodio;
 - 030 acido cloridrico;
 - 036 A impianto cloroparaffine/apirolio;
 - 036 B impianto cloroparaffine/apirolio;
 - 038 A impianto cloruro calcio;
 - 046 impianto neoprol;
 - 049 B magazzino;
 - 050 B Ex impianto ossicloruro.
- f) l'Appaltatore dovrà concordare con la Committente, in funzione di potenziali esigenze del gestore della barriera idraulica, l'eventuale mantenimento nelle prime fasi operative, fatto salvo il rispetto del cronoprogramma di Progetto, di alcuni dei servizi attualmente presenti in sito e di seguito riportati che potrebbero essere funzionali alle attività di gestione della barriera idraulica in corso:
- Gruppi Elettrogeni (funzionali in caso di interruzione);
 - Officine di manutenzione (Elettro-Strumentale e Meccanica), (funzionali per la manutenzione della Barriera Idraulica);
 - Rete acqua potabile (funzionale per il personale);
 - Rete gas naturale (funzionale per il riscaldamento di uffici, portineria, spogliatoio).
3. Le esclusioni di cui al comma 2, lettere dalla b) alla e), dipendono dalle informazioni acquisite preliminarmente all'avvio della Progettazione Definitiva in merito allo stato dei luoghi ed al programma di demolizioni in carico ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 5 e 6.
4. Le attività di decommissioning risultano in corso di svolgimento, alla data di pubblicazione del bando di gara, da parte di Caffaro Brescia s.r.l. in liquidazione e da parte di C.S.A. Costruzioni Strutturali Acciaio s.r.l., sugli impianti dello stabilimento meglio individuati al precedente articolo 2, per le porzioni nelle disponibilità di ciascuna.
5. Qualora qualcuna delle attività oggetto delle citate esclusioni non fosse eseguita e completata dal soggetto in tal senso obbligato al momento della conclusione della ricognizione e aggiornamento della situazione di fatto prevista dall'articolo 17, comma 2, la Stazione appaltante si riserva di disporre e approvare le necessarie varianti ai sensi dell'articolo 58, comma 4, senza che ciò possa consentire all'Appaltatore di rivendicare diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento in tema di varianti.
6. All'interno dell'area oggetto di intervento sono in corso di svolgimento le attività relative alla gestione e manutenzione dei sistemi di Messa in Sicurezza delle acque di falda nonché interventi legati all'implementazione di nuovi sistemi emungimento e trattamento (attualmente in carico a Caffaro Brescia S.r.l. in liquidazione). Tali attività proseguiranno secondo i criteri concordati con gli enti di controllo e dovranno essere tenute adeguatamente in considerazione in sede di progettazione e realizzazione delle

opere in appalto.

Art. 4. Definizioni

1.—Richiamate le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nel presente CSA sono assunte le definizioni di cui al presente articolo. Ovunque nel presente documento sia effettuato un riferimento o un rinvio a un articolo, senza altre specificazioni o indicazioni del corpo normativo che lo contiene, il riferimento o il rinvio si intende fatto al relativo articolo del presente documento.

2. In relazione ai provvedimenti normativi, si intendono richiamati nel testo vigente alla data odierna ma in modo dinamico, automaticamente integrati dalle successive modifiche e integrazioni ove applicabili alle parti di contratto non ancora eseguite, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 6:

- a) **«Direttiva»**: la Direttiva 2014/24/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- b) **«Codice dei contratti»**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- c) **«Regolamento generale»**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla Parte II, Titolo II, Sezione IV (progetto esecutivo), Titolo X (Collaudo dei lavori), nonché al Titolo III, Capo IV, per i soli articoli da 83 a 87 e da 92 a 94, solo per analogia e solo in quanto compatibili con l'oggetto dell'intervento;
- d) **«Regolamento sull'esecuzione»**: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione);
- e) **«Capitolato generale»**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli da 1 a 4, 5, comma 2, 6, 8, da 16 a 19, 27, 35 e 36, solo e in quanto compatibile con il presente CSA;
- f) **«Decreto n. 81 del 2008»**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione della legge n. 123 del 2017, in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), con i relativi allegati;
- g) **«Codice ambientale»**: convenzionalmente il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con i relativi allegati;

h) **«CAD»**: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) come richiamato dagli articoli 40, 52 e 76 del Codice dei contratti, che disciplina le modalità di comunicazione tra l'Appaltatore e i soggetti riconducibili alla Stazione appaltante;

i) **«Decreto POB»**: il decreto del MiTE, Direzione Generale per il Risanamento ambientale, n. 110 del 4 settembre 2020 di approvazione del «Progetto Operativo di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente – stabilimento Caffaro Brescia (Rev. dicembre 2019)» e le relative prescrizioni

3. In relazione ai soggetti coinvolti:

- a) **«Stazione appaltante»**: il soggetto giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del Codice dei contratti, che sottoscrive il contratto, ovvero il Commissario straordinario per il Sito di Interesse Nazionale «Brescia-Caffaro» o successivo avente causa a qualsiasi titolo ai sensi dell'articolo 12, comma 1; di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il RUP o, nei casi previsti dalle norme o dal CSA, tramite il DL, fatte salve le riserve di legge in capo al competente organo della stessa Stazione appaltante;
- b) **«Appaltatore»**: l'operatore economico singolo o gli operatori economici raggruppati, consorziati o in altra forma di aggregazione ammessa dall'ordinamento giuridico, comunque denominato ai sensi dell'articolo 19 della Direttiva, che si aggiudica l'appalto e sottoscrive il contratto; di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il Direttore Tecnico di cui alla lettera g), fatte salve le riserve di

legge in capo al rappresentante legale dell'Appaltatore. Ove non diversamente specificato, la definizione di Appaltatore comprende anche i titolari della progettazione esecutiva che redigono tale livello progettuale per conto dell'Appaltatore medesimo;

- c) **«RUP»:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
 - d) la **«DL»:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del Codice dei contratti, integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, di cui ai commi 4 e 5, della stessa norma; egli è titolare, tra le altre funzioni, dei compiti e delle responsabilità previste dal Regolamento sull'esecuzione;
 - e) **«CSE»:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante;
 - f) **«Collaudatore»:** il soggetto o i soggetti componenti il Collegio di collaudo, di cui all'articolo 102 del Codice dei contratti, incaricato dalla Stazione Appaltante del collaudo tecnico e amministrativo dell'intervento, sia in corso d'opera che finale;
 - g) **«Direttore tecnico»:** il soggetto che agisce in nome e per conto dell'Appaltatore, in tutte le fasi di esecuzione del contratto, munito di potere di rappresentanza con apposito provvedimento dell'Appaltatore, per quanto attiene le questioni e gli affari connessi al contratto ed è titolare dei rapporti con la Stazione appaltante, il RUP, la DL, il CSE e il Collaudatore, come previsto all'articolo 15, commi 3 e 4; può essere individuato anche in un direttore tecnico dell'impresa di cui all'articolo 87 del Regolamento generale o in un responsabile tecnico di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali), ai quali restano comunque attribuiti i compiti e le responsabilità previste dalle norme speciali che li riguardano;
 - h) **«Tavolo tecnico»:** il tavolo tecnico territoriale permanente, avente per oggetto il coordinamento, la vigilanza e i pareri relativi all'intervento, coordinato dalla Regione Lombardia, composto da Regione, Commissario straordinario, Comune di Brescia, Provincia di Brescia e ATS Brescia, con ARPA Lombardia quale supporto tecnico della Regione e più volte richiamato dal Decreto POB;
 - i) **«MASE»:** il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
4. In relazione ai documenti progettuali o amministrativi richiamati nel CSA:
- a) **«PSC»:** il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, previsto dall'articolo 58 del presente CSA; ogni volta che sono descritti o indicati adempimenti o obbligazioni in capo all'Appaltatore con riferimento al PSC, questi si intendono automaticamente estesi al fascicolo con le caratteristiche dell'opera di cui all'allegato XVI del decreto n. 81 del 2008, da redigere inizialmente unitamente alla progettazione esecutiva;
 - b) **«POS»:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008, previsto dall'articolo 60 del presente CSA;
 - c) **«Documentazione di gara»:** la progettazione di cui alla successiva lettera d), nonché il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti, il Disciplinare di gara che lo integra e i relativi allegati;
 - d) **«Progetto posto a base di gara»:** il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, con tutti i contenuti di cui agli articoli da 24 a 32 del Regolamento generale, approvato dalla Stazione appaltante;
 - e) **«Giornale dei lavori»:** il documento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del Regolamento sull'esecuzione, in cui sono annotati con frequenza giornaliera almeno le indicazioni elencate dalla predetta norma, le informazioni delle quali è prevista l'annotazione nei casi previsti dal CSA, nonché tutti i fatti rilevanti connessi alla conduzione del cantiere; coincide con il Registro di cantiere di cui al

punto 5.1.5, del Capitolato Speciale d'appalto – Parte Tecnica, e ne riporta le annotazioni previste da questo;

- f) **«DURC»:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; nella definizione si intende incluso il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, di cui all'articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti, come previsto all'articolo 85 del presente CSA.

5. Sono inoltre assunte le seguenti definizioni:

- a) **«Offerta tecnica»:** gli elaborati, le relazioni, il computometrico (non estimativo) e ogni altro documento costituente l'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in fase di gara, diversa dall'offerta di prezzo, come approvata in fase di aggiudicazione; l'Offerta tecnica:
- costituisce automatica integrazione del progetto definitivo e dei documenti posti a base di gara;
 - deve essere obbligatoriamente recepita nella progettazione esecutiva;
 - costituisce per l'Appaltatore vincolo e obbligazione contrattuale inderogabile;
- b) **«Offerta economica»:** : l'indicazione del corrispettivo offerto per lo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto
- c) **«Costo della manodopera»** il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato o costo del lavoro), ricompreso nell'importo e nei prezzi soggetti a ribasso in quanto remunerato dal corrispettivo contrattuale, costituito dal costo del lavoro per unità di tempo, sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi obbligatori, trattamento di fine rapporto, indennità varie riconosciute dai contratti, al netto delle sole spese generali e dell'utile d'impresa. Per tale costo si intende, a seconda delle circostanze della sua applicazione, quello:
- stimato dalla Stazione appaltante nel progetto definitivo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
 - dichiarato con propria autonoma quantificazione dall'Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell'articolo 95, comma 10, primo periodo, del Codice dei contratti;
 - oggetto della verifica di congruità di cui agli articoli 95, comma 10, secondo periodo, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti;
 - dichiarato e contrattualizzato dall'Appaltatore e dai subappaltatori nelle domande di subappalto e nei relativi contratti di subappalto nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
- d) **«Costi di sicurezza»** (anche **«CSC»**): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Paragrafo 4 dell'allegato XV dello stesso Decreto n. 81; tali costi sono preventivati nel documento «60641134_CBS_17_RL01_2_0 Costi della sicurezza» integrante il PSC del progetto definitivo e non sono soggetti a ribasso in fase di gara;
- e) **«Atti di assenso»:** tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e ogni altro provvedimento o atto di assenso comunque denominato, sia in forma esplicita che, ove ammesso dall'ordinamento, in forma tacita o di silenzio-assenso o sostituiti da comunicazioni o segnalazioni presentate all'autorità

destinataria, di competenza di qualunque autorità pubblica, previsti dal presente CSA o dagli atti da questo richiamati o comunque previsti dall'ordinamento giuridico;

6. Ai fini della qualificazione di cui all'articolo 9 e comunque ai fini dell'individuazione delle categorie di lavori e di attività a seconda delle condizioni di qualificazione, sono infine assunte le seguenti definizioni:
- a) **«SOA»**: l'attestazione rilasciata per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 84 del Codice dei contratti e dell'articolo 61 del Regolamento generale;
 - b) **«Categoria» e «Classifica»**: rispettivamente la categoria elencata nell'Allegato A del Regolamento generale, che individua la tipologia dei lavori per le quali è richiesta l'attestazione SOA e la classifica dimensionale definita dall'articolo 61, comma 4, del medesimo Regolamento generale, che individua l'entità dei lavori di ciascuna categoria risultante dall'attestazione SOA;
 - c) **«ANGA»**: l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del Codice ambientale, attuato dal decreto ministeriale n. 120 del 2014, nonché dai provvedimenti di attuazione emanati dal MASE, reperibili all'URL <https://www.albonazionalegestoriambientali.it> ;
 - d) **«Categoria» e «Classe»**: rispettivamente la categoria elencata all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 120 del 2014, che individua le attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'ANGA e la classe dimensionale definita dall'articolo 9 del medesimo decreto ministeriale, che individua l'entità delle attività di ciascuna categoria risultante dall'iscrizione all'ANGA.

Art. 5. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nella seguente tabella:

Tutti gli importi sono espressi in euro, IVA esclusa		a corpo (C)	a misura (M)	TOTALE
1)	Importo esecuzione attività e lavori	14.557.677,15	30.449.723,80	45.007.400,95
<i>di cui:</i>	<i>Costo della manodopera stimato (CM)</i>	<i>5.412.895,10</i>	<i>3.066.652,81</i>	<i>8.479.547,91</i>
	<i>Trasporti</i>		<i>314.020,84</i>	<i>314.020,84</i>
	<i>Oneri di conferimento presso impianto di destino idoneo</i>		<i>17.517.813,68</i>	
2)	(CSC) Costi per l'attuazione piani di sicurezza	812.943,39		812.943,39
T	1) + 2): IMPORTO TOTALE (€)	15.370.620,54	30.449.723,80	45.820.344,34
P	Importo corrispettivo della progettazione esecutiva (soggetto a ribasso d'asta) (escluso oneri previdenziali integrativi alle Casse professionali autonome)			383.626,88
TOT	T + P: IMPORTO TOTALE GENERALE (€)			46.203.971,22
RIB	Di cui: Importo soggetto a ribasso d'asta (€) (1) + (P)			45.391.027,83

2. L'importo contrattuale è costituito dai seguenti importi:

- importo di esecuzione attività e lavori determinato al rigo numero 1) della tabella di cui al comma 1, comprensivo del Costo della manodopera (CM), delle attività di trasporto e degli smaltimenti a discarica, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara;
 - importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato al rigo numero 2) della tabella di cui al comma 1, non soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - importo corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al rigo P della tabella di cui al comma 1, al netto del medesimo ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore ai sensi della lettera a);
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «TOT - IMPORTO TOTALE GENERALE».
4. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo numero 1) della tabella del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nell'importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
- Costo della manodopera (CM): incidenza: 18,84%;
 - Spese generali (SG), incidenza: 15,00%;
 - Utile di impresa (UT), incidenza: 10,00%.
5. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti dei contratti, con i seguenti criteri:
- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia, edizione per l'anno 2023;
 - quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui alla

lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario riportato nel prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia, edizione per l'anno 2023 o come determinato nelle tabelle approvate con decreto del Ministero del Lavoro 22 maggio 2020, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 06 agosto 2020), del settore edile e dell'area territoriale di Brescia.

6. Ai fini delle previsioni di cui agli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi dei costi di sicurezza (CSC) e del costo della manodopera (CM) indicati rispettivamente al comma 2, lettera b) e al comma 4, lettera a), sono ritenuti congrui, in particolare, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti, il Costo della manodopera (CM) è individuato dettagliatamente nell'elaborato denominato individuato come «60705578_CBS_00_CM03_2_0» (denominato «Quadro incidenza manodopera»), integrante il progetto definitivo a base di gara.

Art. 6. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari

1. Il contratto è qualificabile in parte come **“a corpo”** e in parte come **“a misura”** ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera dddd) e lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del Regolamento sull'esecuzione. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'Appaltatore:

a) per la parte a corpo, indicata nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva variazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità

b) della parte a misura, indicata nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, colonna (M), può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite e determinate in via definitiva in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente CSA; nell'ambito di tale parte, la previsione di sistemi e sub-sistemi di voci complesse o composte da molteplici elementi per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo bensì lavoro, prestazione, attività o fornitura **“a misura”** con unità di misura in forma di numero intero o di **“cadauno”**.

2. È stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavori e attività indicata nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, colonna (C), prevista **a corpo** negli atti progettuali, i prezzi unitari definiti nel progetto definitivo e posti a base di gara, non sono negoziabili allo stesso modo non sono negoziabili le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo dell'Appaltatore in fase di offerta il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla base delle proprie autonome valutazioni economiche e imprenditoriali, sia qualitative e quantitative, con l'assunzione dei relativi rischi. Nel solo caso di introduzione di modifiche contrattuali costituenti varianti in corso d'opera, i prezzi unitari definiti nel progetto definitivo e posti a base di gara, dopo l'applicazione del ribasso percentuale offerto, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi come **«elenco dei prezzi unitari»** dei lavori **“a corpo”**;

b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 5, comma 1, colonna (M), previsti **a misura** negli atti progettuali, i prezzi unitari definiti nel progetto definitivo e posti a base di gara, dopo l'applicazione del ribasso percentuale offerto, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come **«elenco dei prezzi unitari»** dei lavori **“a misura”**;

c) in nessun caso sono considerati a misura lavori e attività che non siano inequivocabilmente individuati

negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni e attività dedotte e previste “**a misura**”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “**a corpo**” e quindi comprese all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili, ordinate e autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti o ai sensi del presente CSA, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, comma 2. Il corrispettivo per la progettazione esecutiva è in forma onnicomprensiva a corpo, al lordo del contributo integrativo dovuto alle casse autonome professionali.
4. Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, – in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante-
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 3.

Art. 7. Articolazione dei lavori e attività

1. L'intervento, il contratto e l'esecuzione sono unitari, così come è unitario il termine per l'ultimazione, l'accertamento di tale ultimazione, il Collaudo finale e la presa in consegna dell'intervento ultimato, di cui rispettivamente agli articoli 29, 30, comma 1, 88, 90 e 91. Tuttavia, sono individuati termini per l'ultimazione, collaudi provvisori e prese in consegna anticipati anche per singole parti dell'intervento, per gradi di avanzamento, come previsto dai pertinenti articoli.
2. L'intervento di decommissioning, bonifica e MISP è suddiviso come indicato ai commi 3 e 4 e individuato nel Cronoprogramma integrante il progetto definitivo – Stralcio di Prima Fase, posto a base di gara.
3. **Attività di progettazione esecutiva (articolata temporalmente e soggetta a specifica redazione e approvazione ai sensi rispettivamente dell'articolo 21 e dell'articolo 24) e autorizzazioni:**
 - **CAF.0 Progettazione esecutiva**
 - CAF.0.1 Progettazione esecutiva cantierizzazione, decommissioning e attività propedeutiche
 - CAF.0.1.1 Progettazione esecutiva interventi di cantierizzazione, nuovo impianto di distribuzione e adeguamento sistemi di emungimento
 - CAF.0.1.2 Progettazione esecutiva decommissioning e demolizioni
 - CAF.0.1.3 Progettazione esecutiva attività propedeutiche alla bonifica (indagini e test pilota)
 - CAF.0.2 Progettazione esecutiva interventi di MISP e bonifica
 - CAF.0.2.1 Progettazione esecutiva interventi di MISP
 - CAF.0.2.2 Progettazione esecutiva interventi di bonifica suoli profondi
 - CAF.0.3 Istanze autorizzative
 - CAF.0.3.1 Istanze autorizzative
4. **Attività di esecuzione, previste dalla progettazione di cui al comma 3 (articolata temporalmente e soggetta a specifico inizio dei lavori come previsto all'articolo 30) e, se oggetto di modifiche ai sensi della Sezione 8, oggetto di apposita e specifica progettazione e approvazione in occasione di tali modifiche:**
 - **CAF.1 Interventi propedeutici a decommissioning e demolizioni**
 - CAF.1.1 Cantierizzazione
 - CAF.1.1.1 Allestimento cantiere
 - CAF.1.1.2 Risoluzione interferenze
 - CAF.1.2 Realizzazione nuova rete di distribuzione
 - CAF.1.2.1 Allestimento nuova rete di distribuzione MT/BT
 - CAF.1.3 Adeguamento sistemi di emungimento e piping
 - CAF.1.3.1 Interventi di adeguamento dei sistemi di emungimento (impianti elettrici e piping)
 - **CAF.2 Decommissioning e demolizioni**
 - CAF.2.1 Attività preliminari
 - CAF.2.1.1 Mappatura e caratterizzazione di dettaglio
 - CAF.2.2 Strip Out
 - CAF.2.2.1 Rimozione rifiuti sparsi
 - CAF.2.2.2 Strip out
 - CAF.2.3 Bonifiche MCA E FAV

- CAF.2.3.1 Bonifiche MCA e FAV in copertura
 - CAF.2.3.2 Allestimento areaconfinata fuori opera
 - CAF 2.3.3 Bonifiche MCA e FAV
- CAF.2.4 Bonifiche Impianti
 - CAF.2.4.1 Rimozione residui di processo
 - CAF.2.4.2 Lavaggi pulizie e inertizzazione
 - CAF 2.4.3 Bonifiche impianto clorosoda
- CAF.2.5 Demolizioni Strutture Fuori Terra
 - CAF.2.5.1 Demolizioni impianti
 - CAF.2.5.2 Demolizioni strutture e fabbricati
- CAF.2.6 Demolizione Pavimentazioni interne/ esterne e Strutture Interrate
 - CAF.2.6.1 Demolizione pavimentazioni controterra in c.a. e strutture interrato
 - CAF.2.6.2 Scarifica asfalto
- **CAF.3 Attività propedeutiche alla bonifica**
 - CAF.3.1 Test pilota
 - CAF.3.1.1 Test pilota Soil Vapour extraction
 - CAF.3.1.2 Test pilota Chemical Oxidation
 - CAF.3.1.3 Test pilota Trap&Treat
 - CAF.3.1.4 Test pilota Soil Flushing
 - CAF.3.1.5 Test pilota Soil Washing
 - CAF.3.1.6 Test pilota Soil Stabilization
 - CAF.3.2 Bonifica residui bellici
 - CAF.3.2.1 Bonifica superficiale
 - CAF.3.2.2 Bonifica profonda 3m
 - CAF.3.2.3 Bonifica profonda 7m
 - CAF.3.3 Indagini propedeutiche alla bonifica
 - CAF.3.3.1 Esecuzione indagini propedeutiche
- **CAF.4 Bonifica terreni profondi**
 - CAF.4.1 Impianto di inertizzazione mobile
 - CAF.4.1.1 Allestimento area e baie di stoccaggio
 - CAF.4.1.2 Installazione impianto
 - CAF.4.1.3 Gestione impianto
 - CAF.4.2 Soil Replacement
 - CAF.4.2.1 Trivellazioni
 - CAF.4.2.2 Vagliatura e accatastamento
 - CAF.4.2.3 Rinterri
 - CAF.4.3 In Situ Soil Stabilization
 - CAF.4.3.1 Soil Stabilization
 - CAF.4.4 Bonifica in situ
 - CAF.4.4.1 Chemical Oxidation
 - CAF.4.4.2 Soil Flushing
 - CAF.4.4.3 Soil Vapour Extraction
 - CAF.4.5 MISP
 - CAF.4.5.1 Capping di fondo
 - CAF.4.5.2 Rete regimazione acque meteoriche

- CAF.4.5.3 Incapsulamento terreni
 - CAF.4.5.4 Capping superficiale
 - CAF.4.5.5 Riporto di terreno vegetale superficiale
 - CAF.4.5.6 Collaudo impermeabilizzazioni
 - CAF.4.6 Smantellamento cantiere
 - CAF.4.5.1 Samntellamento cantiere
 - **CAF.5 Monitoraggi e controlli**
 - CAF.5.1 Monitoraggio polveri e qualità dell'aria
 - CAF.5.2 Monitoraggio acque di falda
 - CAF.5.3 Monitoraggio del sistema di MISP
 - **CAF.6 Smaltimenti**
 - CAF.6.1 Oneri di conferimento a discarica
 - CAF.6.2 Trasporto
5. Eventuali interventi previsti dall'Offerta tecnica di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a) per i quali la stessa Offerta tecnica preveda lavori o attività apportanti miglioramenti all'intervento, sotto il profilo tecnico e prestazionale, che si discostino dalla sequenza di cui ai commi 3 e 4 o che necessitino di una diversa articolazione, dovranno essere concordati sotto i profili esecutivi con la stazione appaltante.

Art. 8. Deroghe

1. L'Appaltatore e tutti gli Operatori economici coinvolti in qualunque modo nella presente procedura e nella successiva esecuzione dell'intervento, prendono atto che questo è governato dal Codice dei contratti esclusivamente in quanto non derogato in forza e ai sensi dell'articolo 4, comma 3, primo periodo, e comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, che ha esteso le deroghe anche agli interventi dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del Codice ambientale.
2. Pertanto, il predetto Codice dei contratti è derogato, così come sono derogati tutti i provvedimenti attuativi dello stesso, compresi il Regolamento generale, il Regolamento sull'esecuzione e le Linee guida di ANAC, nonché tutte le leggi vigenti diverse dalle norme penali, con la sola esclusione dei principi comunitari, delle norme in materia antimafia e delle norme sul subappalto. A tale proposito si precisa altresì che è derogato l'articolo 105 (Subappalto) del Codice dei contratti, anche dopo le modifiche apportate dall'articolo 49, comma 1, della legge n. 108 del 2021. Il subappalto è pertanto disciplinato dalla Sezione 10 del presente CSA.
3. Tutte le disposizioni e i contenuti dell'intero progetto definitivo, compresi i Capitolati e le relazioni che ne fanno parte, non eccedendo il perimetro della derogabilità di cui al comma 1 e non discostandosi dagli aspetti che la norma citata definisce inderogabili, devono essere letti, valutati, interpretati e applicati tenendo conto del perimetro della loro derogabilità. Alla stessa stregua la disciplina derogatoria è applicabile prima alla documentazione di gara e successivamente al contratto d'appalto.

Art. 9. Categorie dei lavori e delle attività

1. Ai sensi delle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 6, lettere a) e b), del presente CSA, applicate alla fattispecie per pura analogia e con le deroghe di cui all'articolo 8, nonché in analogia con le previsioni dell'articolo 48, commi da 1 a 6, del Codice dei contratti, i lavori e le attività sono classificati come segue:

Categoria (in sintesi)			classifica	Importi (€)	%
OG12	Opere di bonifica e protezione ambientale		VIII	18.456.352,51	41,01
di cui	A	Bonifica terreni (profondi), reinterri, MISP		15.041.455,69	33,42
	B	Adeguamento sistemi di emungimento		309.466,41	0,69
	C	Cantierizzazione e attività propedeutiche		1.756.738,56	3,90
	E	Impianto inertizzazione		740.163,37	1,64
	G	Monitoraggi e controlli		608.528,48	1,35
OS23	Demolizioni		VI	8.719.213,92	19,37
di cui	D.1	Bonifica e attività connesse		7.541.323,21	
	D.2	Bonifica MCA, tipo A		1.177.890,71	
	D.3	Bonifica MCA, tipo B		807.149,76	
	TOTALE LAVORI (€)			27.175.566,43	60,38
	F.1	Trasporti		314.020,84	0,70
	F.2	Oneri di conferimento presso impianto di destino idoneo		17.517.813,68	38,92
	TOTALE ATTIVITA' DI TRASPORTO E CONFERIMENTO (€)			17.831.834,52	39,62
	TOTALE GENERALE (€)			45.007.400,95	100,00

2. Ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1:

- la categoria «**OG12 - Opere di bonifica e protezione ambientale**» è la categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile alle condizioni della Sezione 9 del presente CSA;
- la categoria «**OS23 – Demolizioni di Opere**» è scorporabile, subappaltabile, a qualificazione non obbligatoria; tale qualificazione è ammessa esclusivamente per i lavori di Demolizione che non coinvolgano né producano rifiuti speciali; qualora non ricorra tale condizione, anche per i lavori di demolizione è necessaria la qualificazione nella categoria OG12 in classifica adeguata.
- per le attività di trasporto e smaltimento a discarica non è richiesta la qualificazione di cui al presente comma ma esclusivamente la qualificazione di cui al comma 4, lettere b), c) e d).

3. Ai sensi delle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 6, lettere c) e d), tutti gli operatori economici coinvolti devono essere in possesso di iscrizione all'ANGA, in relazione alle specifiche attività assunte, secondo il seguente prospetto:

Categoria (in sintesi)			Importi parziali	Importi totali	Categoria e classe ANGA (i)	% sul totale
A	Bonifica dei terreni			15.041.455,69	9, classe A	33,42
	A.1	Bonifica terreni profondi	12.091.188,34		9, classe A	
	A.2	MISP (reinterri, capping e connessi)	2.950.267,35		9, classe B	
B	Adeguamento sistemi di emungimento			309.466,41	9, classe D	0,69
C	Cantierizzazione e attività propedeutiche			1.756.738,56	9, classe C	3,90
D	Demolizioni			8.719.213,92		19,37

di cui	D.1	Bonifica e attività connesse	7.541.323,21		9, classe B	
	D.2	Bonifica MCA, tipo A (ii)	1.177.890,71		10.A, classe C	
	D.3	Bonifica MCA, tipo B (iii)	807.149,76		10.B, classe C	
E	Impianti			740.163,37		1,64
di cui	E.1	Impianto inertizzazione	740.163,37			
F	Smaltimenti			17.831.834,52		39,62
di cui	F.1	Trasporti rifiuti speciali (iv)	314.020,84			
	F.1.a	di rifiuti speciali non pericolosi (compresi rifiuti inerti)		(ton. 57.682)	4, classe C	
	F.1.b	di rifiuti speciali pericolosi		(ton. 17.256)	5, classe D	
	F.1.c	Ferrosi e non ferrosi		(ton. 2.827)	4-bis classe F	
	F.2	Oneri di conferimento presso impianto di destino idoneo (v)	17.517.813,68			
G	Monitoraggi e controlli			608.528,48	9, classe D	1,35
	TOTALE			45.007.400,95		100,00
Note						
(i)	Tutte le Classi (articolate a seconda della loro entità) sono quelle minime richieste per il presente intervento. L'Appaltatore deve tener conto che tali classi devono essere adeguate all'entità dimensionale complessiva considerando anche le attività espletate nello stesso periodo in interventi diversi da quello in oggetto.					
(ii)	effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;					
(iii)	effettuata su materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.					
(iv)	Nel caso di trasporto transfrontaliero, le categorie 4 e 5 devono essere sostituite dalla categoria 6.					
	Per i codici EER si rinvia all'articolo 95 del presente CSA.					
(v)	Compresi i tributi, tariffe e altri oneri analoghi di cui all'articolo 97, commi 3 e 4, del presente CSA.					

4. Ferme restando le qualificazioni di cui al comma 3:

a) le imprese che eseguono la bonifica di beni contenenti amianto, devono essere iscritte all'ANGA:

--- nella sottocategoria 10.A se effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;

--- nella sottocategoria 10.B se effettuata su materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto;

b) fatte salve le norme speciali che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'ANGA nella categoria 6, in classe adeguata;

c) le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, devono essere iscritte all'ANGA nella sottocategoria 4-bis;

d) le attività di trasporto e smaltimento a discarica, possono essere assunte direttamente, affidate in subappalto o a soggetti cooptati oppure ad operatori economici in altro modo coinvolti purché, in ogni caso, per tutti i relativi operatori economici non ricorrano i Motivi di esclusione di cui all'articolo 4,

comma 5, lettera d) e sussista il possesso:

--- quanto alle attività di trasporto, degli specifici requisiti di cui al comma 3 e all'articolo 95;

--- quanto alle attività di conferimento o smaltimento in discarica, della pertinente autorizzazione in corso di validità di cui all'articolo 97.

5. In caso di Appaltatore costituito in raggruppamento temporaneo o altra forma aggregata, ciascun Operatore economico deve essere in possesso sia dell'attestazione SOA di cui al comma 1 che dell'iscrizione all'ANGA di cui al comma 3, nelle misure (rispettivamente nelle classifiche SOA e nelle classi ANGA) non inferiori all'importo adeguato alla percentuale di lavori e di attività assunte da ciascuno.
6. In ogni caso nei raggruppamenti temporanei e nelle altre forme aggregate, l'operatore economico mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 83, comma 8, terzo periodo del Codice dei contratti, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, intesa come misura superiore a quella apportata da ciascun singolo mandante; a tale scopo:
 - a) per requisiti in misura maggioritaria non si intendono i requisiti posseduti in misura assoluta bensì i requisiti nella misura apportata e utilizzata nella singola gara (nella prassi «requisiti spesi»);
 - b) il raggruppamento temporaneo o altra forma aggregata deve possedere i requisiti di cui al comma 1 e al comma 3 nella misura integrale come richiesta all'offerente singolo.
7. Le singole qualificazioni delle categorie SOA di cui al comma 1 e le singole classificazioni delle categorie ANGA di cui al comma 3, possono essere frazionate tra più operatori tra loro raggruppati temporaneamente o costituiti in società ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento generale, ferme restando le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
8. Le qualificazioni di cui al comma 1 e al comma 3 devono coesistere in tutti i casi in cui ne ricorrano le condizioni e non sono tra loro surrogabili. Nei raggruppamenti eterogenei composti da Operatori economici qualificati esclusivamente per i lavori ai sensi del comma 1 e da Operatori economici qualificati esclusivamente per la gestione dei rifiuti ai sensi del comma 3, questi devono limitarsi rispettivamente:
 - a) all'assunzione ed esecuzione dei lavori di cui all'Allegato II della Direttiva, purché non comportino e non siano connessi alla gestione dei rifiuti;
 - b) all'assunzione ed esecuzione sole attività di gestione dei rifiuti che non comportino e non siano connesse all'esecuzione di lavori di cui all'allegato II della Direttiva.

Art. 10. Categorie di lavori e attività omogenee, categorie contabili

1. Ai fini della contabilità di cui agli articoli 40 e 41 del presente CSA, nonché ai fini delle lavorazioni subappaltabili di cui all'articolo 68, i gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, primo periodo, del Regolamento sull'esecuzione sono riportati nelle tabelle al comma 2.
2. Gli importi:
 - a) a corpo, non soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 40 del presente CSA, sono i seguenti:

A CORPO	WBS	ATTIVITA'	Euro (€)	%
Categoria		Interventi di decommissioning, bonifica e MISP	14.557.677,15 €	100,00
	CAF.1	Interventi propedeutici a decommissioning e demolizioni	836.928,46 €	5,75
OG12	CAF.1.1	Cantierizzazione e realizzazione nuova rete di distribuzione	527.462,05 €	3,62
OG12	CAF.1.2	Adeguamento sistemi di emungimento e piping	309.466,41 €	2,13
	CAF.2	Decommissioning e demolizioni	8.719.213,92 €	59,89

OS23	CAF.2.1	Attività preliminari	98.226,28 €	0,67
OS23	CAF.2.2	Strip out	779.702,03 €	5,36
OS23	CAF.2.3	Bonifiche MCA e FAV	2.127.241,69 €	14,61
OS23	CAF.2.4	Bonifiche impianti	1.311.217,28 €	9,01
OS23	CAF.2.5	Demolizioni strutture fuori terra	4.258.235,39 €	29,25
OS23	CAF.2.6	Demolizioni pavimentazioni e strutture interrato	144.591,25 €	0,99
	CAF.3	Attività propedeutiche alla bonifica	1.229.276,51 €	8,44
OG12	CAF.3.1	Test pilota	320.919,17 €	2,20
OG12	CAF.3.2	Bonifica residui bellici	19.782,26 €	0,14
OG12	CAF.3.3	Indagini propedeutiche alla bonifica	888.575,08 €	6,10
	CAF.4	Bonifica terreni profondi	3.163.729,78 €	21,73
OG12	CAF.4.1	Impianto di inertizzazione mobile	213.462,43 €	1,47
OG12	CAF.4.5	MISP	2.950.267,35 €	20,27
	CAF.5	Monitoraggi e controlli	608.528,48 €	4,18
OG12	CAF.5.1	Monitoraggio polveri e qualità dell'aria	256.403,10 €	1,76
OG12	CAF.5.2	Monitoraggio acque di falda	293.530,50 €	2,02
OG12	CAF.5.3	Monitoraggio del sistema di MISP	58.594,88 €	0,40

b) a misura, soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 41 del presente CSA, sono i seguenti:

A MISURA	WBS	ATTIVITA'	Euro (€)	%
Categoria		Interventi di decommissioning, bonifica e MISP	30.449.723,80 €	100,00
	CAF.4	Bonifica terreni profondi	12.617.889,28 €	41,44
OG12	CAF.4.1	Gestione impianto di inertizzazione	526.700,94 €	1,73
OG12	CAF.4.2	Soil Replacement	5.840.046,32 €	19,18
OG12	CAF.4.3	In Situ Soil Stabilization	4.185.006,52 €	13,74
OG12	CAF.4.4	Bonifica in situ	2.066.135,50 €	6,79
	CAF.6	Smaltimenti	17.831.834,52 €	58,56
OG12	CAF.6.1	Oneri di conferimento a discarica	17.517.813,68 €	57,53
OG12	CAF.6.2	Trasporto	314.020,84 €	1,03

c) per un maggiore dettaglio dei lavori e delle attività, suddivise anche tra la parte a corpo e la parte a misura, si rinvia alla parte finale (Quadri WBS) del Computometrico estimativo del Progetto Definitivo Stralcio di Prima Fase (elaborato «60705578_CBS_00_CM02_2_0»).

3. Nell'intervento sono presenti le seguenti attività elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei decreti interministeriali emanati in attuazione della predetta norma:

- 1) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti (ex lettera c));
- 2) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume (ex lettera d));
- 3) noli a freddo di macchinari (ex lettera e));
- 4) fornitura di ferro lavorato (ex lettera f));
- 5) noli a caldo (ex lettera g));
- 6) autotrasporti per conto di terzi (ex lettera h));

- 7) guardiania dei cantieri (ex lettera i)), nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 100, comma 2;
 - 8) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (ex lettera i-quater)).
4. Per l'esecuzione di una o più di una delle attività di cui al comma 3, di qualsiasi importo, l'Appaltatore, nonché i subappaltatori o altri soggetti comunque coinvolti, devono dimostrare l'iscrizione nella white List di cui al decreto della Presidenza del Consiglio di ministri del 18 aprile 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013), tenuta dall'U.T.G. (Ufficio Territoriale del governo – Prefettura) competente per territorio.
5. Le eventuali lavorazioni e attività previste dall'Offerta tecnica di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavori e attività omogenee di cui al comma 2, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" né dei "quattro quinti" di cui agli articoli 106, comma 12 e 109, comma 2, del Codice dei contratti e all'articolo 8, comma 4, del Regolamento sull'esecuzione, né del "sesto" di cui agli articoli 1660, secondo comma e 1661, primo comma, del Codice civile.

SEZIONE 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 11. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- 1.—In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto prevale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
3. Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale insufficienza di rappresentazione di particolari costruttivi o di specifiche che siano comunque rilevabili da altri documenti di progetto o elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal CSA, oppure che siano indispensabili, secondo la buona tecnica costruttiva, alla realizzazione di lavorazioni, componenti, strutture o impianti, e tale indispensabilità sia agevolmente rilevabile con le ordinarie conoscenze professionali dell'Appaltatore. In tale eventualità, compete al DL, sentito il progettista e il RUP, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, contestazioni o riserve, secondo quanto previsto dal presente CSA. Tali circostanze possono riferirsi, in tutto o in parte, a lavorazioni, materiali e componenti di qualsiasi genere.
4. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente CSA, salvo che ne sia disposta la loro prevalenza con provvedimento espresso del RUP, secondo la disciplina e le competenze previste dall'ordinamento.
7. Nel presente CSA:
 - a) i valori cifra assoluta si intendono in euro e I.V.A. esclusa;
 - b) i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 12. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i documenti elencati nell'**allegato «A»** al presente CSA e, in ogni caso:
 - a) il presente CSA comprese le tabelle integranti lo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo nonché, dopo la sua approvazione, del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari come definito dall'articolo 6, che prevale sui prezzi unitari di cui alla lettera h);
 - d) il PSC e le relative proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, le quali ultime entrano a far parte del contratto man mano che vengono accolte formalmente dal CSE;
 - e) il POS o i POS se più di uno, che entrano a far parte del contratto man mano che vengono redatti e trasmessi al CSE debitamente sottoscritti dall'impresa;

- f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
 - g) le polizze di assicurazione di cui agli articoli 54 e 55;
 - h) il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che tuttavia non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché degli articoli 40 e 41 del presente CSA;
 - i) il Piano dei controlli di cantiere di cui all'articolo 43, comma 5, del Regolamento generale, finalizzato alla verifica della corretta realizzazione nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale;
 - l) la relazione geologica e le sue integrazioni.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 8, ivi compreso il Decreto POB di cui all'articolo 4, comma 2, lettera i), comprese le prescrizioni ivi imposte.
3. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo e la loro suddivisione per categorie omogenee o analoghe, ancorché inserite e integranti il presente CSA;
 - b) le quantità delle singole voci rilevabili dai disposti di cui al comma 1, lettera h) , salvo che per i casi di varianti in corso d'opera
4. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del contratto sia che faccia parte della progettazione definitiva posta a base di gara che della progettazione esecutiva e, quanto a quest'ultimo livello di progettazione, entra a far parte del contratto con la sua approvazione ai sensi dell'articolo 24. Fanno inoltre parte del contratto, i documenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).
5. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, lettera b), le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di Offerta tecnica come definita all'articolo 4, comma 5, lettera a).

Art. 13. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, assunzione di responsabilità dell'Appaltatore di avere direttamente o con delega a personale dipendente:
 - a) esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - b) preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato l'intervento stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - c) effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente CSA, in quanto parte integrante del contratto d'appalto, trova applicazione il Regolamento sull'esecuzione, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione, come integrato dal presente CSA. In ogni caso:

- a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
 - b) la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'approvazione delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che all'indicazione delle voci e delle quantità e dei prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 2, la sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della documentazione di gara e del progetto a base di gara, dei relativi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, anche di natura tecnica, in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, comprese le deroghe di cui all'articolo 6, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla loro realizzabilità, all'accessibilità alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere l'appalto e sull'offerta presentata.
4. Tutte le modalità di esecuzione dell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla DL. Le approvazioni da parte della DL, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali, da essa eseguiti, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione di quanto affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale realizzatore dell'intervento sia nei particolari che nell'insieme.
5. L'Appaltatore, nell'eseguire l'intervento, deve attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della DL senza poter unilateralmente sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 14. Modifiche soggettive

1. L'appaltatore prende atto che l'appalto è aggiudicato e il contratto è sottoscritto dal Commissario Straordinario del S.I.N. "Brescia Caffaro", quale Stazione appaltante, nell'ambito degli interventi regolati dall'Accordo di Programma del 29 settembre 2009, per il sito di bonifica di interesse nazionale «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)», poi rinnovato dall'Accordo di programma sottoscritto dagli enti e dalle autorità interessati il 6 novembre 2020. Pertanto, qualora abbiano a verificarsi eventi di qualsivoglia natura che comportino, ai sensi e per gli effetti del citato Accordo di Programma, la cessazione della gestione commissariale, il nuovo soggetto attuatore dell'intervento individuato a norma dell'articolo 3 del citato Accordo subentrerà nella gestione della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto con l'Appaltatore, senza che questi possa invocare il verificarsi di tali situazioni per avanzare rivendicazioni di qualunque genere o farne oggetto di riserve e contestazioni. In tal caso, il soggetto attuatore subentrante potrà determinarsi alla sostituzione dei suoi rappresentanti o dei soggetti che agiscono per esso, quali il RUP, il CSE e in tutto o in parte il Collegio di collaudo. Non costituisce fattispecie di successione nel contratto dal lato attivo la mera sostituzione della persona del Commissario Straordinario.
2. In caso di procedure concorsuali in capo all'Appaltatore, o al verificarsi di una condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per

ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
 - a) in caso di procedure concorsuali in capo all'Appaltatore ovvero in caso della sopravvenienza, in corso di esecuzione, dei Motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 nei confronti di una delle imprese raggruppate o consorziate, trova applicazione l'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti;
 - b) ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori e alle attività ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
4. Se l'Appaltatore è un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o un consorzio stabile, al verificarsi di uno dei Motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 nei confronti di un consorziato indicato per l'esecuzione, può chiedere la sostituzione del consorziato previa tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e accertamento dell'assenza delle predette condizioni ostative.
5. Ai fini prioritari della conservazione del contratto e della necessità di non interrompere l'intervento, nei casi di cui al comma 3, qualora nel Raggruppamento temporaneo o nel consorzio non siano più presenti operatori economici in possesso dei requisiti adeguati alla sostituzione del mandante o del consorziato che sia venuto meno, prima della possibile risoluzione contrattuale l'Appaltatore procedere ad una sostituzione/integrazione di nuovi componenti del raggruppamento o del consorzio stesso, previa, ove occorra, assenso della Stazione appaltante e accertamento dell'assenza dei Motivi di esclusione nonché del possesso dei requisiti già richiesti all'Operatore sostituito adeguati ai lavori e alle attività ancora da eseguire.
6. Non costituisce modifica soggettiva ed è sempre ammessa:
 - a) la costituzione di una società di concorrenti riuniti o consorziati di cui all'articolo 93, commi da 1 a 4, del Regolamento generale;
 - b) la sostituzione del contraente nei casi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), della Direttiva, come recepito dall'articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2), del Codice dei contratti.
7. La medesima disciplina si applica anche nei confronti del Progettista dell'Appaltatore, in quanto compatibile.

Art. 15. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore tecnico

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato generale nei modi di cui all'articolo 3-bis del CAD e deve altresì comunicare con le stesse modalità, ai sensi dell'articolo 3 del Capitolato generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto si intendono ritualmente ed efficacemente effettuate se fatte con una delle seguenti modalità:
 - a) posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale di cui al comma 1, risultante dalla C.C.I.A.A. o dalla Banca dati «INI.Pec» gestita dal Ministero dello sviluppo economico;
 - b) posta elettronica ordinaria all'indirizzo comunicato dall'Appaltatore, se riscontrata dallo stesso nella stessa forma;
 - c) consegna nelle mani del Rappresentante dell'Appaltatore o del Direttore tecnico.
3. Ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale, se l'Appaltatore non conduce direttamente

le attività contrattuali, deve nominare un Direttore tecnico che assicuri l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere sotto ogni aspetto, anche contabile. A tale scopo il Direttore tecnico:

- a) nel caso in cui sia titolare di un rapporto contrattuale stabile con l'Appaltatore, può essere:
 - un direttore tecnico dell'Appaltatore di cui all'articolo 87 del Regolamento generale;
 - un responsabile tecnico di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120;
 - un Ingegnere, regolarmente iscritto all'Ordine Professionale, in possesso di adeguata esperienza nella realizzazione del tipo di intervento oggetto dell'appalto e nella conduzione dei relativi cantieri;
 - b) deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 97, comma 3-ter, del Decreto n. 81 del 2008.
 - c) deve essere nominato con mandato conferito con scrittura privata con data certa, corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni e trasmessa tempestivamente alla Stazione appaltante; nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio il mandato deve essere conferito dalla mandataria o capogruppo;
 - d) è responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda:
 - il rispetto della piena applicazione del PSC e dei POS, di cui rispettivamente agli articoli 64 e 66, per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 105, comma 17, periodi secondo e terzo, del Codice dei contratti;
 - le competenze che le norme attribuiscono all'Appaltatore anche quale datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81.
4. Il Direttore tecnico deve essere presente in cantiere durante tutto il corso delle attività sia per garantire la sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, che per seguire tutte le lavorazioni ed eseguire tutti i saggi e prove che ritiene opportuno o che siano richiesti dalla DL per accertare l'idoneità dei terreni interessati e dei materiali da impiegare o da allontanare, onde assicurare la perfetta esecuzione e stabilità di tutti gli interventi, comprese le opere provvisorie. Il Direttore tecnico deve fornire tutti i dati necessari alla compilazione del Giornale dei lavori che gli siano richiesti dalla DL e che questa ritenga di non dover assumere direttamente, quali:
- a) la presenza giornaliera sul cantiere dei mezzi meccanici e delle risorse umane;
 - b) i risultati delle prove effettuate, le date e modalità di esecuzione degli interventi e delle attività e ogni altra utile notizia sullo stato ed avanzamento delle attività;
 - c) ogni altro evento rilevante sull'andamento dei lavori che la DL non abbia già provveduto ad annotare, compreso quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del Regolamento sull'esecuzione.
5. L'Appaltatore, direttamente o tramite il Direttore tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DL ha il diritto di esigere che il RUP richieda e imponga il cambiamento del Direttore tecnico e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio o delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante; ogni variazione del soggetto di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
7. Ogni comunicazione effettuata al Direttore tecnico, si intende efficacemente e validamente effettuata all'Appaltatore.

Art. 16. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale. In ogni caso l'Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:
 - a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell'applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all'abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;
 - b) deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive modifiche che intervengano prima dell'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche.
3. La DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Se l'Appaltatore non effettua la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. In ogni caso:
 - a) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione della DL; l'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;
 - b) non costituisce esimente l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o l'esecuzione di una lavorazione più accurata, se non accettata espressamente dalla DL;
 - c) i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto è trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;
 - d) la DL, nonché il collaudatore in corso d'opera e in ogni caso il collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma o dal CSA finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'Appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.
4. Costituiscono obbligazioni vincolanti dell'Appaltatore:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA

- o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal CSA o dalle norme tecniche applicabili;
 - e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione del contratto, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dal medesimo contratto;
 - f) la concessione, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei servizi di cui alla lettera e), alle altre ditte che eseguono prestazioni, lavori o attività per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
5. L'Appaltatore deve altresì dimostrare, a semplice richiesta della **DL** o del RUP, che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall'Appaltatore nella propria Offerta tecnica—mediante l'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche.

Art. 17. Obblighi generali dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve prestare alla Stazione appaltante la più ampia collaborazione, anche mediante la messa a disposizione di personale tecnico e mezzi adeguati, nonché delle informazioni disponibili:
 - a) per la redazione di una relazione periodica annuale, di norma entro la metà de mese di febbraio di ciascun anno, contenente lo stato di attuazione dei lavori e delle attività previsti dal progetto o comunque svolte nell'ambito dell'intervento (si rinvia all'articolo 2, comma 2, del Decreto POB);
 - b) per la redazione delle proposte finalizzate all'adozione degli atti di cui all'articolo 58, che richiedano la valutazione del Tavolo tecnico (si rinvia all'art. 1, comma 1, numero 1, lettera d), del Decreto POB).
2. Prima dell'avvio delle demolizioni l'Appaltatore deve eseguire una ricognizione completa e approfondita dello stato delle installazioni produttive ancora esistenti (ancorché cessate) e dei depositi di rifiuti al fine di consentire opere di rimozione, smaltimento e bonifica impiantistica; alla conclusione di tali operazioni deve essere redatta una relazione con i risultati della ricognizione effettuata (si rinvia all'art. 1, comma 1, numero 4, del Decreto POB).
3. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve prestare alla Stazione appaltante la più ampia collaborazione, anche mediante la messa a disposizione di personale tecnico e mezzi adeguati, nonché delle informazioni disponibili, al fine di acquisire la valutazione del Comune di Brescia circa la compatibilità idraulica dell'intervento rispetto ai corpi idrici superficiali con particolare riferimento alla roggia Fiumicella (si rinvia all'art. 1, comma 1, numero 15, prima parte, del Decreto POB).
4. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre l'elenco degli interventi, individuati come all'articolo 5, comma 2, e dei relativi costi (rilevati dai prezzi di progetto al netto del ribasso contrattuale riferiti e ripartiti per ciascuna area individuata sulla base degli identificativi catastali, corredato da apposita planimetria. (si rinvia all'art. 1, comma 1, numero 26, del Decreto POB).
5. Gli adempimenti per la procedura di assoggettamento a VIA o di esclusione dalla VIA, gli adempimenti per il trattamento dei materiali contenenti amianto, e ogni altra modalità di progettazione ed esecuzione non disciplinata dal presente CSA-Parte amministrativa, sono prescritti e definiti nel CSA-Parte tecnica.

Art. 18. Obblighi specifici nel corso del contratto e dell'ultimazione

1. Nel caso durante le attività di MISP si producano materiali caratterizzati da condizioni oltre i limiti di ammissibilità in discarica, nel rispetto del parere Arpa e del principio di precauzione, l'Appaltatore prende atto che (si rinvia all'art. 1, comma 1, numero 13, del Decreto POB):
 - a) dovrà implementare l'estensione della caratterizzazione integrativa prevista sui suoli, in modo rappresentativo, con la verifica di ammissibilità in discarica delle materie di cui è previsto il conferimento in MISP;
 - b) dovrà adottare, in presenza di materiali contaminati non ammissibili in discarica per rifiuti pericolosi e al fine di una maggiore garanzia della tutela della salute e dell'ambiente, misure di precauzione quali la preliminare solidificazione o la parziale stabilizzazione, ove tecnicamente fattibili, dei suddetti materiali contaminati;
 - c) le attività di cui alle lettere a) e b) devono essere sottoposte alla valutazione del Tavolo Tecnico Territoriale a cura della Stazione appaltante (si rinvia all'art. 1, comma 1, numero 13, lettera c), del Decreto POB).
2. Sugli aspetti geotecnici connessi con gli interventi di MISP, devono essere verificate le ipotesi relative ai possibili cedimenti tramite idonee prove di carico su piastra. Inoltre, nel caso vengano modificate significativamente le caratteristiche geometriche di Progetto, devono essere riverificate le condizioni di sicurezza calcolate. Tali verifiche sono di competenza del Tavolo Tecnico Territoriale (si rinvia all'art. 1, comma 1, numero 18, del Decreto POB).
3. Le attività di scavo devono essere collaudate tecnicamente immediatamente dopo la loro esecuzione, ottemperando alle prescrizioni formulate dall'ARPA relative agli aspetti operativi: (si rinvia all'art. 1, comma 1, numero 20, Delibera POB).
4. L'Appaltatore deve fornire approfondimenti atti a dimostrare che le opere di regimazione nel tempo non interagiscano negativamente con le funzioni di inibizione dei percorsi di lisciviazione o inficino i sistemi di MISP previsti, compreso il periodo di manutenzione a carico dello stesso Appaltatore (si rinvia all'art. 1, comma 1, numero 15, seconda parte, del Decreto POB).

SEZIONE 3. PROGETTAZIONE

Art. 19. Progettazione definitiva

1. La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, verificata, validata e approvata dalla stessa Stazione appaltante, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, nonché per l'esecuzione dei lavori, per quanto non modificato dalla progettazione esecutiva successivamente approvata dalla Stazione appaltante anche a seguito del recepimento delle prescrizioni e delle valutazioni previste dal decreto POB. Costituisce altresì vincolo contrattuale ogni integrazione, miglioramento e altro adempimento previsto dall'Offerta tecnica dell'Appaltatore e recepita dalla Stazione appaltante mediante i provvedimenti di aggiudicazione o di approvazione della progettazione esecutiva.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 62 e 65, costituisce parte integrante del progetto definitivo il PSC e ogni altro adempimento in materia di misure di sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro offerte dall'Appaltatore a miglioramento del PSC.
3. Costituisce altresì base della progettazione esecutiva e si intende ogni adempimento progettuale previsto dall'Offerta tecnica dell'Appaltatore, come approvata dalla Stazione appaltante dopo l'aggiudicazione.

Art. 20. Progettazione esecutiva: avvio e termini

1. Dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all'Appaltatore, con apposito ordine scritto, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. Se l'ordine di cui al periodo precedente non è emesso o non perviene all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine, salvo che lo stesso RUP abbia sospeso o differito il termine con proprio atto scritto comunicato all'Appaltatore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'ordine di redazione del progetto esecutivo anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29, comma 3, del presente CSA.
4. L'intera progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante **entro il termine perentorio 658 (seicentocinquantotto) giorni** naturali dal ricevimento della comunicazione o dallo spirare del termine di cui al comma 1. Nell'ambito di tale termine complessivo, sono stabiliti dalla Stazione appaltante i termini massimi per ciascun segmento o grado di avanzamento di cui all'articolo 21.
5. La progettazione può avvenire separatamente per parti costituite dai segmenti progettuali o gradi di progettazione di cui all'articolo 21, nel rispetto della sequenza prevista dal Cronoprogramma e dall'Offerta tecnica, e non può comportare alcun rallentamento o pregiudizio per l'esecuzione e, in ogni caso, deve consentire il rispetto delle soglie temporali vincolanti per quest'ultima all'articolo 30.

Art. 21. Soglie temporali vincolanti per la progettazione

1. È richiesto all'Appaltatore di provvedere alla progettazione esecutiva per segmenti o gradi di

avanzamento di progettazione, che potranno essere temporalmente disgiunti, eventualmente sovrapposti in tutto o in parte, il tutto in funzione della regolare e tempestiva progressione dell'esecuzione dei lavori e delle attività. Ciò consentirà di avviare gli interventi di decommissioning, le indagini ambientali e i test pilota propedeutici e raccogliere i dati necessari alla progettazione di dettaglio degli interventi di bonifica del sito. In relazione a quanto riportato nel documento «60705578_CBS_00_CP01_2_0_Cronoprogramma», si prevede che la progettazione esecutiva si sviluppi per parti omogenee, entro i termini, espressi in giorni naturali e consecutivi, secondo quanto previsto nel dettaglio ai commi 2, 3 e 4:

2. CAF.0.1 Progettazione esecutiva cantierizzazione, decommissioning e attività propedeutiche alla bonifica:

- a) CAF.0.1.1 Progettazione esecutiva interventi di cantierizzazione, nuovo impianto di distribuzione e adeguamento sistemi di emungimento : 59 giorni;
- b) CAF.0.1.2 Progettazione esecutiva, decommissioning e demolizioni: 67 giorni;
- c) CAF.0.1.3 Progettazione esecutiva attività propedeutiche alla bonifica (indagini e test pilota): 59 giorni.

3. CAF.0.2 Progettazione esecutiva degli interventi di MISP e bonifica

- a) CAF.0.2.1 Progettazione esecutiva **interventi di MISP** : 94 giorni;
- b) CAF.0.2.2 Progettazione esecutiva degli Interventi di bonifica dei suoli **profondi**: 94 giorni;

4. CAF.0.3 Istanze autorizzative

- a) CAF.0.3.1 Istanze autorizzative: 546 giorni.

5. La progettazione articolata come ai commi 2, 3 e 4 non può comportare alcun rallentamento o pregiudizio per l'esecuzione e, in ogni caso, deve consentire il rispetto delle soglie temporali vincolanti per quest'ultima di cui all'articolo 30. La progettazione esecutiva deve essere eseguita per gradi di avanzamento anche temporalmente disgiunti, eventualmente sovrapposti in tutto o in parte ove possibile, in funzione della regolare e tempestiva progressione dell'esecuzione, entro il relativo termine, decorrente dal pertinente verbale di consegna, in particolare:

6. I termini di cui ai commi 2, 3 e 4 decorrono da uno specifico ordine del RUP impartito con le modalità di cui al comma 1 o, in assenza di questo:

- a) dall'approvazione della progettazione esecutiva del segmento o grado di avanzamento progettuale precedente, qualora dipendano da quest'ultimo;
- b) dal ricevimento dell'ordine di esecuzione del segmento o grado di avanzamento progettuale precedente qualora possano essere redatti indipendentemente dall'approvazione di quest'ultimo;
- c) nel caso di cui alla lettera b) i termini intermedi possono essere differiti con provvedimento del RUP, su proposta del progettista o del DL, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, comunque non superiore alla metà e purché all'interno del termine complessivo di cui all'articolo 20, comma 4, qualora tra due segmenti o gradi di avanzamento progettuali successivi si sia verificata una delle condizioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) o lettera c).

Art. 22. Modalità della progettazione esecutiva

- 1. La progettazione esecutiva, oltre che in coerenza con la progettazione definitiva posta a base di gara, deve comprendere eventuali proposte di integrazione contenute nell'Offerta tecnica dell'Appaltatore, come approvata dalla Stazione appaltante, e deve essere redatta tenendo in

considerazione le condizioni del sito (aree e manufatti) e lo stato di fatto nel quale si trovano al momento dell'ordine di avvio della progettazione di cui all'articolo 20, comma 1 o comma 2, con particolare riferimento

- a) alle ricognizioni effettuate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nonché ad altri rilevamenti della consistenza, ubicazione e condizione di edifici e impianti preesistenti;
 - b) alle manomissioni o modifiche dello stato dei luoghi intervenute in seguito ad intervento di soggetti terzi, compresi gli interventi di cui alla all'articolo 59, comma 3;
 - c) per i segmenti o gradi di avanzamento progettuali distinti di cui all'articolo 21, delle modifiche intervenute, anche ai sensi degli articoli 56, 57 e 58, o di altri eventi fisici che abbiano alterato le condizioni dell'area o dei manufatti, rispetto alle previsioni dei segmenti progettuali approvati in precedenza.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni e attività previste nel progetto definitivo di cui all'articolo 19, come integrato con gli aspetti tecnici, operativi e oggettivi dell'Offerta tecnica.
 3. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) o c), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'articolo 54. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'Appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente dall'articolo 21, comma 2, per il singolo segmento o grado di avanzamento progettuale interessato.
 4. Unitamente alla progettazione esecutiva l'Appaltatore deve predisporre la documentazione necessaria agli adempimenti di cui all'articolo 28.
 5. Se il RUP richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli già previsti dal presente CSA o dal CSA – Parte tecnica, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui all'articolo 21, comma 2; unitamente al tale richiesta il RUP può concedere motivatamente una proroga del predetto termine, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti e adeguamenti del Progetto esecutivo.
 6. Costituisce condizione essenziale e indefettibile per l'approvazione della progettazione esecutiva che questa sia redatta in maniera integrata mediante applicazione dei criteri di buona pratica del WBS (Work Breakdown Structure) secondo quanto previsto dall'Offerta tecnica. Il software utilizzato per la progettazione deve essere «aperto» e accessibile sotto ogni aspetto alla Stazione appaltante, nel senso che questa, tramite la DL e il RUP, deve poter verificare in ogni momento la congruità delle quantità e della consistenza delle lavorazioni e delle forniture, ancorché restino ferme le responsabilità dell'Appaltatore e del progettista del progetto esecutivo per conto dell'Appaltatore.

Art. 23. Ritardo nella progettazione esecutiva

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 86, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna

della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 20, comma 4, oppure di uno dei termini di consegna dei singoli segmenti o gradi di avanzamento progettuali previsti dall'articolo 21, comma 2, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui all'articolo 37, comma 1.

2. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'Appaltatore o ai progettisti dell'Appaltatore.
3. La penale è trattenuta sui pagamenti di cui all'articolo 26.
4. I commi 1, 2 e 3, si applicano distintamente per ciascun segmento o grado di avanzamento della progettazione di cui all'articolo 21, comma 2 e comma 3.
5. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per la presentazione della progettazione esecutiva consente la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti, quando superi il termine di cui all'articolo 20, comma 4, di 60 (sessanta) giorni.
6. Al fine di evitare ritardi nella progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organismo di verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva in modo coerente e conforme agli atti progettuali posti a base di gara e agli obblighi e adempimenti di cui all'articolo 22, comma 1.

Art. 24. Verifica e approvazione della progettazione esecutiva

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell'Appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'Appaltatore a cura del RUP. I predetti termini, nonché i provvedimenti di verifica e di approvazione, trovano applicazione distintamente per ciascuna dei segmenti o gradi di progettazione di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.
2. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva non è ritenuta meritevole di approvazione, la Stazione appaltante può risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
 - a) che si discosta dalla progettazione definitiva come integrata dall'Offerta tecnica, ai sensi dell'articolo 19, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
 - b) che si discosta o non prende atto o non è integrata con gli elementi dell'Offerta tecnica che incidono in qualunque modo con la progettazione o con l'esecuzione;
 - c) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico

sanitaria o altre norme speciali, ad efficacia vincolante e non oggetto di deroga;

- d) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - e) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
 - f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all'articolo 19.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. La risoluzione non opera limitatamente alle condizioni di cui al comma 4, lettere b), c), d) e al comma 5, qualora questa siano giudicate di lieve entità da parte della Stazione appaltante e siano facilmente e tempestivamente rimediabili e rimediate a cura dell'Appaltatore, in ogni caso senza oneri per la Stazione appaltante.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e all'Appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
- a) le spese contrattuali sostenute;
 - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
 - c) altre spese eventualmente sostenute purché per attività che abbiano un reale e oggettiva utilità per la stazione appaltante e adeguatamente documentate.
8. Se la progettazione esecutiva è redatta per segmenti e gradi di avanzamento progettuali distinti ai sensi dell'articolo 21, le condizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo (verifica e approvazione), nonché di cui agli articoli 22 (Modalità della progettazione) e 23 (Ritardi e penali durante la progettazione), si applicano in relazione a ciascun segmento progettuale.

Art. 25. Obblighi assicurativi per la progettazione esecutiva

- 1. L'Appaltatore deve produrre, prima della stipula del contratto, la copertura assicurativa per le responsabilità civile professionale dei progettisti, anche con riferimento ai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e ai maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti che, per tali errori od omissioni, si rendessero necessarie in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti.
- 2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni, incrementato dei maggiori costi di istruttoria e dei costi da ritardo, calcolati nella medesima misura delle penali di cui all'articolo 37, comma 1, oltre che dei costi anche indiretti ovvero relativi alle condizioni di danno da inquinamento protrattesi per il tempo necessario alla riprogettazione o all'adeguamento della progettazione, fino al rimedio dei vizi alla progettazione stessa.
- 3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante qualora quest'ultima, per motivate

ragioni, affidi la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originario utilizzato dall'Appaltatore. L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante è inderogabilmente previsto nel contratto.

4. La polizza decorre dalla data della stipula del contratto con l'Appaltatore e ha termine alla data di emissione del certificato di cui all'articolo 82 ed è prestata per un massimale, IVA esclusa, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto d'appalto, a copertura di tutti i rischi dell'intera progettazione, senza considerare la sua eventuale suddivisione in fasi. Non concorro al raggiungimento dell'importo assicurato gli importi relativi a contenziosi non ancora risolti in via definitiva o le clausole di stop loss.
5. L'assicurazione deve essere specifica per il progetto di cui al presente CSA e non rilevano le polizze assicurative professionali stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, salvo che queste ultime riportino in appendice i riferimenti al progetto citato e il massimale sia segregato rispetto all'assicurazione generale. Qualora il progettista sia organizzato in forma societaria, trova applicazione l'articolo 1, comma 148 della legge n. 124 del 2017.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla Stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il RUP dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Ogni volta che si provveda a una contestazione riguardante errori od omissioni del progetto esecutivo, la Stazione appaltante può chiedere in via cautelare, l'incremento del massimale assicurato per un importo proporzionato alla somma in contestazione, fino alla definizione del contenzioso. Una volta definito il contenzioso con atto inoppugnabile, il massimale è riportato nella misura originaria iniziale, mediante soppressione dell'incremento cautelare o mediante reintegrazione rispettivamente in caso di risoluzione del contenzioso nel senso favorevole rispettivamente all'Appaltatore o alla Stazione appaltante. Ogni volta che si provveda a un risarcimento, l'importo assicurato deve essere reintegrato al valore originario iniziale, salvo che la Stazione appaltante, sentito il RUP e la DL autorizzi l'omissione dell'integrazione se, in ragione dello stato di avanzamento lavori, l'importo del massimale residuo, dopo l'escussione parziale, sia ritenuto sufficiente a garantire i rischi di progettazione che possono ancora verificarsi.

Art. 26. Pagamento della progettazione esecutiva

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva direttamente all'Appaltatore, se i progettisti sono suoi dipendenti. Se trattasi di progettisti indicatati e giuridicamente disgiunti dall'Appaltatore, quest'ultimo, in occasione di ogni pagamento a suo favore, deve produrre le fatture quietanziate dei progettisti che attestino il ricevimento del corrispettivo loro spettante in base all'ultimo pagamento precedente, salvo che autorizzi il pagamento diretto dei progettisti, mediante assenso scritto annotato sulla fattura di questi ultimi; tuttavia, nel caso i progettisti siano a loro volta in raggruppamento temporaneo tra di loro, il pagamento avviene solo se l'assenso è concesso contemporaneamente a tutti i professionisti raggruppati per le quote corrispondenti di ciascuno; in difetto il pagamento è sospeso fino al verificarsi della predetta condizione e la Stazione appaltante è esonerata dalla verifica della correttezza della ripartizione tra i progettisti.
2. Il corrispettivo per la progettazione esecutiva è erogato in rate periodiche in occasione del pagamento dell'anticipazione e di ciascun stato di avanzamento di cui all'articolo 45, in proporzione rispettivamente all'importo dell'anticipazione e all'importo contabilizzato dei lavori e delle attività contrattuali, incrementando l'importo del certificato di pagamento di una somma pari all'incidenza percentuale del corrispettivo per la progettazione. Tale modalità di pagamento è applicata fino all'approvazione della

progettazione esecutiva o dell'ultima approvazione se la progettazione esecutiva è articolata e svolta in segmenti progettuali o gradi di avanzamento ai sensi dell'articolo 21. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla predetta approvazione la Stazione appaltante, nulla ostando, provvede al saldo del corrispettivo dell'intera progettazione esecutiva.

3. I pagamenti sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva, almeno per i segmenti progettuali o gradi di avanzamento per i quali sono in corso di esecuzione le prestazioni contrattuali dell'Appaltatore. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia. Qualora per responsabilità non imputabile all'Appaltatore o ai progettisti dell'Appaltatore, l'approvazione non sia conseguita entro 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione per l'approvazione, oppure la consegna dei lavori di cui all'articolo 29 non sia effettuata entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, i termini di cui al comma 1 iniziano comunque a decorrere.
4. Il pagamento è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista, ai sensi dell'articolo 85. Qualora il progettista non abbia dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni separate) né all'INAIL, sia iscritto alle sole Casse professionali autonome e, comunque, non sia tenuto all'iscrizione né all'INPS né all'INAIL, in luogo del DURC è acquisita la certificazione di regolarità contributiva delle pertinenti Casse professionali autonome.

SEZIONE 4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 27. Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori

1. Fermi restando gli oneri e le obbligazioni imposte all'Appaltatore di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), la documentazione di cui al presente articolo deve essere fornita all'Appaltatore alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata ai sensi dell'articolo 29, comma 3; in difetto egli deve richiederla espressamente alla Stazione appaltante. In nessun caso si procede alla consegna se l'Appaltatore non ha acquisito dalla Stazione appaltante la predetta documentazione e adempiuto alle prescrizioni di cui all'articolo 37, con particolare riferimento al comma 6.
2. La stessa documentazione deve essere conservata in cantiere in un luogo protetto e accessibile alle parti, unitamente al Giornale dei lavori, sotto la responsabilità dell'Appaltatore. Il DL fornisce al RUP e, tramite questi, all'Appaltatore, l'attestazione di cui all'articolo 4 del Regolamento sull'esecuzione, che certifichi il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformità all'attestazione allegata del presente CSA sotto la **lettera «B»**, almeno con riferimento:
 - a) all'accessibilità dei siti interessati dai lavori e dalle attività come risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilità dell'intervento anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per la corretta e completa esecuzione del contratto.
3. L'Appaltatore cura e provvede ad acquisire l'Atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia, necessario per l'esecuzione dei lavori di demolizione. (si rinvia all'art. 1, comma 5, delibera POB)
4. Le attività di bonifica bellica, comprese nel contratto, sono disciplinate dal CSA – Parte tecnica e devono essere eseguite, previa valutazione del rischio integrativa di quella già disponibile con il progetto a base di gara, sino all'ottenimento di un provvedimento che dichiara il sito esente da ordigni bellici oppure dell'attestato di validazione della buona esecuzione della bonifica bellica, rilasciato dalla competente autorità militare.
5. L'Appaltatore cura e provvede, sulla base della relazione archeologica del progetto definitivo, ad acquisire l'assenso della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
6. L'Appaltatore deve verificare preventivamente l'effettiva possibilità di utilizzare le aree di cantiere individuate in progetto, che sono da intendersi come indicative; se queste aree risultano inadeguate, insufficienti o comunque inutilizzabili, restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per l'individuazione di altre aree adatte per la realizzazione del cantiere, per il loro utilizzo e per il loro ripristino. L'Appaltatore non può chiedere nessun indennizzo alla Stazione appaltante per l'eventuale impossibilità di utilizzo delle aree individuate in progetto, né può chiedere nessun indennizzo per il reperimento, l'utilizzo e il ripristino di qualsiasi altra area. Sono a carico dell'Appaltatore anche le eventuali procedure burocratiche per l'utilizzo stesso delle aree di cantiere.
7. L'Appaltatore deve prestare alla Stazione appaltante la più ampia collaborazione, anche mediante la messa a disposizione di tutte le informazioni, al fine di acquisire gli Atti di assenso comunque denominati, richiamati ai commi 3 e 4, nonché quelli relativi alle emissioni in atmosfera, ai limiti del rumore, alle condizioni di pertinenza e competenza di organismi e autorità che non hanno avuto la possibilità di

esaminare la relativa documentazione nell'ambito dell'istruttoria di approvazione del Piano Operativo di Bonifica. (si rinvia all'art. 1, comma 5, del Decreto POB).

Art. 28. Adempimenti in materia di strutture

1. L'Appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 29, deve sottoscrivere la documentazione pertinente il preavviso scritto al competente sportello unico dell'Ente territoriale di competenza, comprendente la documentazione progettuale di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, corredata dalle dichiarazioni di cui al comma 4 della stessa norma, ai fini della trasmissione al competente ufficio tecnico della Regione o altro ufficio da questa delegato con apposito provvedimento regionale.
2. Allo stesso modo si procede se nel corso dei lavori sono introdotte varianti alle opere strutturali di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 66 del d.P.R. n. 380 del 2001, i documenti di cui al presente articolo, datati e firmati anche dall'Appaltatore e dal DL, devono essere conservati in cantiere, in un luogo protetto e accessibile alle parti, sotto la responsabilità del DL, dal giorno di inizio dei lavori a quello di ultimazione, unitamente al Giornale dei lavori.

Art. 29. Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento sull'esecuzione, l'inizio dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo o, se la progettazione sia distinta per segmenti o gradi di avanzamento progettuali di cui all'articolo 21, dall'approvazione della progettazione esecutiva della Fase 1 del Parte 1. L'Appaltatore è convocato alla consegna con un anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni. L'Appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:
 - a) deve essere redatto in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore;
 - b) deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento sull'esecuzione;
 - c) all'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dalla DL e dall'Appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;
 - d) una volta sottoscritto dalle parti è trasmesso al RUP a cura della DL;
 - e) deve dare atto dell'accertamento, da parte della DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 62; la redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto è inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l'esecuzione e l'ultimazione.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione appaltante:
 - a) può risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore;
 - b) oppure, in alternativa, può fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;
 - c) decorso inutilmente il termine previsto dalla convocazione di cui al comma 1 oppure, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b) del presente comma, è facoltà della Stazione appaltante di

risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all'articolo 52, ove presentata in fase di gara, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare. La DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Tale facoltà è esercitata anche in caso di rischio della perdita, revoca o decadenza di finanziamenti comunitari.
4. Il termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica al primo verbale di consegna in caso di consegne parziali o frazionate. Le altre disposizioni sulla consegna di cui al comma 1 e al comma 2, anche in via d'urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate successive alla prima, in presenza di temporanea indisponibilità limitata ad alcune parti delle aree o degli immobili interessati dal cantiere oppure in caso di consegna distinta per singoli segmenti o gradi di avanzamento dell'esecuzione. In caso di consegne parziali o frazionate si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale specifico:
 - a) il primo di questi costituisce verbale di consegna anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, di cui all'articolo 31, comma 1; tale disposizione è applicata in deroga alla previsione dell'articolo 5, comma 9, quarto periodo, del Regolamento sull'esecuzione;
 - b) ciascuno dei verbali di consegna parziale è rilevante ai fini del computo dei termini per l'esecuzione di ciascun segmento o grado di avanzamento dell'esecuzione, se non diversamente determinati;
 - c) Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
5. Se la consegna avviene in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
 - a) accoglie l'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate nei limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13, del Regolamento sull'esecuzione;
 - b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, calcolato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 14, del Regolamento sull'esecuzione di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
 - c) differisce la consegna per cause diverse dalla forza maggiore per più di 90 (novanta) giorni dal termine previsto dal comma 1, trova applicazione quanto disposto alle lettere a) e b), salvo che la sospensione cessi entro il citato termine.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento sull'esecuzione, la Stazione appaltante ha la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 120 (centoventi) giorni e sia causato:
 - a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;
 - b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione appaltante o all'Appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorità diverse dalla Stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa Stazione

appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza;

- c) dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del contraente;
 - d) dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante;
 - e) dalla necessità di introdurre modifiche contrattuali o varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 58, anche dipendenti da sorprese rilevate negli strati del sottosuolo, purché non imputabili a negligenza o carenze di programmazione dell'Appaltatore.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione l'articolo 5 del Regolamento sull'esecuzione.
8. Le disposizioni sulla consegna frazionata di cui al comma 4 si applicano anche alle singole consegne relative alle parti di intervento nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale, oppure in relazione alla mancata disponibilità di parte del sito di intervento. Indipendentemente da altre cause sopravvenute o rilevate alla consegna, si stabilisce sin d'ora che la consegna è frazionata alle condizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, in segmenti e gradi di avanzamento esecutivo di cui all'articolo 30.

Art. 30. Soglie temporali vincolanti per l'esecuzione

1. Coerentemente con il frazionamento della progettazione di cui all'articolo 21 e per gli stessi motivi, l'esecuzione dei lavori e delle attività deve avvenire per gradi di avanzamento, anche temporalmente disgiunti, eventualmente sovrapposti in tutto o in parte, il tutto in funzione della regolare e tempestiva progressione dell'esecuzione, entro il relativo termine, decorrente dal pertinente verbale di consegna parziale il quale, al fine di ottimizzare le lavorazioni, è redatto dopo la formale approvazione da parte della Stazione appaltante del progetto esecutivo relativo ai lavori e alle attività di riferimento.
2. In relazione a quanto riportato nel documento «60705578_CBS_00_CP01_2_0_Cronoprogramma», si prevede che il termine per l'ultimazione delle lavorazioni e attività progettate, espresso in giorni naturali e consecutivi, sia stabilito secondo quanto previsto di seguito:
 - a) CAF.1 Interventi propedeutici a decommissioning: 259 giorni
 - CAF.1.1 Cantierizzazione: 105 giorni
 - CAF.1.2 Realizzazione nuova rete di distribuzione: 185 giorni
 - CAF.1.3 adeguamento sistemi di emungimento esistenti: 61 giorni
 - b) CAF.2 Decommissioning e demolizioni: 427 giorni;
 - CAF.2.1 Attività preliminari: 32 giorni;
 - CAF.2.2 strip out: 123 giorni;
 - CAF.2.3 Bonifiche MCA e FAV: 209 giorni;
 - CAF.2.4 Bonifiche impianti: 221 giorni;
 - CAF.2.5 Demolizioni strutture fuori terra: 181 giorni;
 - CAF.2.6 Demolizione Pavimentazioni interne/ esterne e Strutture Interrate: 27 giorni;
 - c) CAF.3 Attività propedeutiche alla bonifica: 475 giorni;
 - CAF.3.1 Test pilota: 188 giorni;
 - CAF.3.2 Bonifica residui bellici: 43 giorni;

--- CAF.3.3 Indagini propedeutiche alla bonifica: 91 giorni.

d) CAF.4 Bonifica terreni profondi: 1042 giorni;

--- CAF.4.1 Impianto di inertizzazione mobile: 244 giorni;

--- CAF.4.2 Soil replacement: 174 giorni;

--- CAF.4.3 In Situ Soil Stabilization: 167 giorni;

--- CAF.4.4 Bonifica In Situ: 1014 giorni;

--- CAF.4.5 MISP: 455 giorni;

--- CAF.4.6 Smantellamento cantiere: 27 giorni;

e) CAF.5 Monitoraggi e controlli: 1577 giorni

3. I termini massimi per ciascun segmento o grado di avanzamento esecutivo di cui al comma 2, decorrono dall'ultimazione del grado di avanzamento precedente o, se i diversi gradi di avanzamento sono tecnicamente sovrapponibili senza compromettere la sicurezza dei lavoratori impiegati e purché sia stato approvato il pertinente progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 21, decorrono dall'ordine di servizio impartito dalla DL di dare inizio al predetto grado di avanzamento o al relativo verbale di consegna parziale.
4. Ovunque sia tecnicamente possibile, in via prioritaria sono eseguite le demolizioni, effettuate per comparti omogenei (si rinvia all'articolo 1, comma 1, numero 6, Decreto POB).

Art. 31. Termini per l'ultimazione

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 1725 (millesettecentoventicinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del primo verbale di consegna di cui all'articolo 29, comma 4; l'ultimazione è accertata con le modalità di cui all'articolo 81. Tale termine prevale sul termine arrotondato in mesi indicato nel bando di gara, non essendo ammessa in quest'ultimo l'indicazione di unità di misura in giorni.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che può fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 89, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per ultimare i lavori può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente CSA.

Art. 32. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 31, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno un termine congruo e comunque non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al DL che la trasmette tempestivamente al RUP corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questa non si esprime entro 10 (dieci) giorni e, in ogni caso, può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga, richiesta nei termini suddetti, è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 31, ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l'articolo 107, comma 5, del Codice dei contratti.

Art. 33. Sospensioni della progettazione esecutiva e dell'esecuzione

1. In deroga all'articolo 107 del Codice dei contratti e in applicazione analogica di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, la sospensione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori o delle attività contrattuali, anche limitatamente ad una o più d'uno dei segmenti o gradi di avanzamento previste dall'articolo 7, commi 3 e 4, del presente CSA, come articolate rispettivamente agli articoli 21 e 30 dello stesso CSA, può avvenire per le seguenti ragioni e per il tempo strettamente necessario al loro superamento:
 - a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19 o da altre emergenze sanitarie globali per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza da parte degli organi governativi competenti;
 - c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell'Autorità giudiziaria o di autorità preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza ovvero da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa discostarsi o non ritenga di discostarsi;
 - d) circostanze speciali e ragioni di ordine tecnico, che impediscono in via temporanea che i lavori possano proseguire utilmente a regola d'arte ovvero idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, ivi compresi i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui agli articoli 57 e 58;
 - e) gravi ragioni di pubblico interesse, ivi compresa la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente;
 - f) cause di forza maggiore, comprese eventuali condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali.
2. Ai fini dell'eventuale sospensione di cui al comma 1, lettera f), o al fine della concessione di proroghe, come disposto dall'articolo 40, comma 3, del Regolamento generale, non si tiene conto di una percentuale di giorni piovosi inferiore o uguale al 20% (venti per cento) del tempo previsto contrattualmente per dare compiuti i lavori. Si definisce "giorno piovoso" il giorno, lavorativo o meno come individuato dall'ARPA.
3. Qualora le circostanze di cui al comma 1 impediscano solo parzialmente la regolare esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di progettazione ovvero di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti di progettazione o di lavori non eseguibili, dandone atto

in apposito verbale.

4. In applicazione analogica di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 86, comma 7 del presente CSA.

Art. 34. Modalità e condizioni delle sospensioni dei lavori e delle attività

1. La sospensione di cui all'articolo 33 è in ogni caso disposta dal RUP, d'ufficio o su segnalazione della DL, sentito l'appaltatore, ovvero su istanza dell'Appaltatore, mediante il relativo ordine trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. L'ordine di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) la motivazione della sospensione;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. L'ordine di sospensione è seguito tempestivamente da apposito verbale redatto dalla DL e controfirmato dall'Appaltatore. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 107, comma 4 del Codice dei contratti
4. Il RUP, anche sulla scorta dei pareri del Collegio consultivo tecnico, se richiesti ai sensi dei commi 4 o 5, determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto a ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DL, indicando il nuovo termine contrattuale ove differito. Il verbale di ripresa, redatto dalla DL, deve:
 - a) richiamare il precedente verbale di sospensione;
 - b) indicare i giorni di effettiva sospensione e riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP;
 - c) essere controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP ed è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
5. Se l'Appaltatore ritiene cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dell'esecuzione del contratto e il RUP non dispone la ripresa dei lavori stessi, può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL perché si provveda alla ripresa; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'esecutore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
6. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale di sospensione e riprese obbligatoriamente nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della sottoscrizione di tali verbali oppure entro 48 (quarantotto) ore dal recapito degli stessi verbali al domicilio digitale dell'Appaltatore; limitatamente alle sospensioni inizialmente legittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
7. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente la decadenza dal diritto di formulare contestazioni o riserve di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.

Art. 35. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori e delle attività

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della

manodopera e dei macchinari e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Tali adempimenti sono annotati nel Giornale dei lavori.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, secondo periodo, e all'articolo 36, nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui all'articolo 33.
3. In applicazione dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 31, oppure superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del Regolamento sull'esecuzione, in proporzione al periodo di sospensione eccedente i termini citati, iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui all'articolo 33, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione della progettazione o dei lavori di realizzazione dell'intervento ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'intervento.
5. In applicazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, in sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

Art. 36. Sospensioni

1. In caso di sospensioni riconosciute illegittime in sede di autotutela o giurisdizionale per cause imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti dall'articolo 33, è prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a titolo di risarcimento dovuto all'Appaltatore, quantificato in base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 2, del Regolamento sull'esecuzione, tenendo presente che:
 - a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attività delle quali è in atto la sospensione rispetto alle attività previste dal programma di esecuzione dei lavori;
 - b) la DL, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 35, comma 1, annota sul Giornale dei lavori e quantifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con l'Appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento.
2. Le sospensioni sono riconosciute come illegittime solo se l'Appaltatore ne contesta la sussistenza nei modi e nei termini di cui all'articolo 79, con iscrizione della riserva sul primo atto utile che segue la sospensione o la ripresa; diversamente trova applicazione l'articolo 34, comma 9 e ogni contestazione sul punto non ha efficacia.

Art. 37. Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale **pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale**.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti, ai sensi degli articoli 27 e 37;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto dei termini intermedi previsti dall'articolo 30.
3. Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e lettera b), sono disapplicate se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo di cui all'articolo 37 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara.
4. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
5. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato di cui all'articolo 89.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 39 in materia di facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto. Non concorrono all'importo massimo di cui al presente comma le penali di cui al comma 4 e al comma 8.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi né influisce sulle penali e sui deprezzamenti di cui all'articolo 78 alle quali è riconosciuta una propria autonomia.
8. La disciplina delle penali prevista dal presente articolo si applica anche alla fase di progettazione esecutiva in quanto compatibile, ma sempre in modo autonomo e indipendente dalle penali relative all'esecuzione dei lavori e delle altre prestazioni dell'Appaltatore.

Art. 38. Programma esecutivo, Piani di qualità e dei controlli, cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale nonché dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del Regolamento sull'esecuzione, unitamente alla progettazione esecutiva, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; fatto salvo quanto previsto al comma 5, tale programma deve essere coerente con il cronoprogramma e con il PSC integranti il progetto definitivo posto a base di gara e deve riportare, rappresentate graficamente, per ogni lavorazione o attività, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei

certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

2. L'Appaltatore è tenuto a modificare o aggiornare il programma esecutivo dei lavori su richiesta della DL, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori o per assicurare l'accentramento dei mezzi d'opera e degli operai in determinati periodi, e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sulle opere oggetto dell'appalto, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici anche di opere inerenti il presente affidamento ma eseguite con precedente appalto;
 - e) se richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92 del Decreto n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato e aggiornato.
3. Il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il cronoprogramma presentato dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento generale. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto della programmazione; il cronoprogramma e il programma esecutivo dei lavori possono essere modificati dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l'Appaltatore è obbligato, unitamente alla progettazione esecutiva, a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
5. Il Piano di qualità e il programma esecutivo dei lavori:
 - a) devono tener conto in via prioritaria, dei contenuti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4;
 - b) se non già approvati unitamente al progetto esecutivo, devono essere approvati dalla DL, anche solo mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni feriali dal ricevimento; trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il Piano della qualità e programma esecutivo dei lavori si intendono accettati, fatte salve palesi illogicità, manifeste irragionevolezza, falsa rappresentazione dei fatti o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione;
 - c) devono tener conto, pena la mancata approvazione, delle soglie temporali intermedie nonché delle consegne frazionate e devono prevedere la realizzazione prioritaria delle demolizioni e delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali intermedie si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applicano l'articolo 107 e l'articolo 108, commi 3, 4 e 5, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
6. Il Programma esecutivo deve comprendere, in forma distinta e immediatamente comprensibile:
 - a) il Piano complessivo di monitoraggio e controllo, che deve essere concordato e condiviso con l'ARPA. Quest'ultimo adempimento deve precedere in ogni caso l'inizio dei lavori. (si rinvia all'art. 1, comma 1, numero 3, Delibera POB).

- b) un addendum specifico, da inviare all'ARPA e alla Provincia, contenente il Piano di controllo, redatto anche per parti omogenee: (si rinvia all'art. 1, comma 1, punto 21, Delibera POB).
- delle forniture di materiali/materie prime/ausiliarie utilizzate, comprendente le verifiche di accettazione (sulla scorta dei certificati del produttore) e le prove di laboratorio, anche distruttive, da effettuare prima della messa in opera;
 - delle opere messe in posa, comprendente le verifiche d'uopo, i monitoraggi e le prove non distruttive necessarie, atto ad accertare la corretta esecuzione dei lavori;
 - delle opere di messa in posa, atta a definire le procedure, le modalità, i monitoraggi e le tecniche di collaudo sulle opere completate.

Art. 39. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, quali l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua e l'allontanamento delle acque reflue;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL, dal CSE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle opere di qualunque genere e tipo, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente autorizzati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal Capitolato generale;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall'Autorità giudiziaria o anche in via cautelare dagli organi di polizia giudiziaria, in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81, fino alla relativa revoca della sospensione;
 - l) il ritardo nell'inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell'Appaltatore di richiedere il subappalto di lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessità di attendere l'esito del procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 69 del presente CSA.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri soggetti, contrattualizzati dalla Stazione appaltante o riconducibili a questa, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente apposto le riserve di cui all'articolo 79 e, a pena di inammissibilità, specificando le cause imputabili a detti responsabili e la loro

connessione diretta e oggettiva con l'irregolare andamento dell'esecuzione.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 32, di sospensione dei lavori o delle attività di cui all'articolo 33 o la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 37.

SEZIONE 5. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA'

Art. 40. Lavoro a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, in primo luogo secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale con prevalenza per quelli di rappresentazione grafica; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del Regolamento sull'esecuzione. **La contabilizzazione:**
 - a) **non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'Offerta tecnica di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a); tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 14, comma 1, lettera b), del Regolamento sull'esecuzione, come previste agli articoli 9 e 19 del presente CSA;**
 - b) **deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilità, della corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a), ancorché queste non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e ammesso a liquidazione.**
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico relativi alla parte a corpo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 41. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 6, comma 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai

disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dalla DL.

3. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste "a misura". In assenza di tale individuazione le lavorazioni, sempre che non siano state eseguite arbitrariamente dall'Appaltatore senza alcuna approvazione preventiva, si intendono ricomprese nelle prestazioni contabilizzate relative alle voci già previste. **La contabilizzazione avverrà secondo le seguenti modalità:**
 - a) **le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni originarie anche se sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo 6, comma 2;**
 - b) **le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità né in corso d'opera né finale.**
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti nel progetto.

Art. 42. Eventuali prestazioni in economia contrattuali

1. La contabilizzazione delle eventuali prestazioni in economia introdotte in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento sull'esecuzione, come segue:
 - a) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi determinati ai sensi dell'articolo 60;
 - b) per il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Art. 43. Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSE ai sensi del Paragrafo 4, punto 4.1.6, dell'Allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, mediante assenso esplicito.
2. I costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, rigo 2), come evidenziati nell'apposito Quadro dell'elaborato «60641134_CBS_17_RL01_2_0» (Costi della sicurezza), integrante il progetto definitivo, sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in base all'importo previsto negli atti progettuali, in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC.
3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all'articolo 42, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
4. I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati in base al loro valore commisurato agli stessi lavori, come previsto dal PSC e sono inseriti nello Stato di avanzamento lavori successivo alla loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 45 e, per quanto residua, nel conto finale che quantifica la rata di saldo di cui all'articolo 46.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati né annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi a lavorazioni, attività o componenti previsti all'articolo 81, comma 5, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati emessi e consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, nelle more

dell'acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera; in tal caso l'Appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell'ultimazione dei lavori di cui al citato articolo 82, pena il non riconoscimento della rata di saldo, fatti salvi il risarcimento di ulteriori danni e l'adempimento d'ufficio da parte della Stazione appaltante con ripetizione delle spese.

SEZIONE 6. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 44. Anticipazione del prezzo

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 2, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (dieci per cento) dell'importo del contratto, da erogare solo dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, quali condizioni indispensabili alla maturazione del diritto all'anticipazione. Ove non motivata, la ritardata corresponsione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice civile.
2. Per effettivo inizio dei lavori intendono le condizioni che rendono palese l'effettivo intendimento dell'Appaltatore di eseguire e avanzare regolarmente nella realizzazione. Non hanno effetto a tale scopo la mera predisposizione del cantiere, le opere provvisorie, le forniture a piè d'opera e le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in funzione dell'entità e della consistenza oggettiva dell'intervento, non creano valore aggiunto. Non sono altresì idonei lavori fittizi o simbolici, non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento dell'Appaltatore di procedere all'esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.
3. L'anticipazione è recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L'anticipazione è recuperata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. La Stazione procede all'escussione della garanzia in caso di recupero dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, l'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) la garanzia deve essere prestata esclusivamente mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca e, in deroga all'articolo 1 della legge n. 348 del 1982, non sono ammesse polizze fideiussorie rilasciate da intermediari finanziari o polizze fideiussorie rilasciate da imprese di assicurazione;
 - b) ferma restando la deroga di cui alla lettera a), in conformità alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;
 - c) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 (in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).
6. La garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione.

Art. 45. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL») ogni

qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi della Sezione 5, raggiunge un importo **non inferiore al 3% (tre per cento)** dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del Regolamento sull'esecuzione.

2. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Registro di contabilità, deve consegnare alla DL uno schema che riporti i lavori e le attività oggetto dello Stato di avanzamento, che sono stati eseguiti dai subappaltatori, distintamente per ciascun subappaltatore se più di uno, e separatamente per i lavori veri e propri e per le misure e apprestamenti di sicurezza previsti dal PSC eventualmente affidati al subappaltatore, per le finalità di cui agli articoli 72 e 73. In assenza di tale documentazione, non decorrono i termini di cui al comma 4.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1, al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 5, comma 2, e:
 - a) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC), di cui all'articolo 43;
 - b) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
 - c) al netto della quota di recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 44;
 - d) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - e) detratti eventuali penali o deprezzamenti applicabili in relazione ai lavori e attività oggetto del SAL.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette il SAL, ai sensi dell'articolo all'articolo 14, comma 1, lettera c), del Regolamento sull'esecuzione, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) la DL invia il SAL al RUP in tempo utile all'emissione del relativo certificato di pagamento; il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se presenti, dei subappaltatori, nel minor tempo possibile dalla ricezione del SAL da parte della DL e comunque non oltre 7 (sette) giorni. Il certificato di pagamento deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo SAL di cui alla lettera a), con indicazione della data di emissione;
 - c) il RUP invia immediatamente il certificato di pagamento alla Stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stessa, che deve provvedere al pagamento di predetto certificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento.
5. Il termine di cui al comma 4, lettera c), può essere differito fino ad un massimo complessivo di 60 (sessanta) giorni, esclusivamente se l'importo da erogare è subordinato al finanziamento da parte di Amministrazioni, Enti o Istituti finanziatori che debbano esprimersi con assenso o che debbano trasferire i fondi necessari nella disponibilità della Stazione appaltante.
6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalle condizioni di cui al comma 1. Le stesse condizioni riprendono efficacia alla cessazione della sospensione con la ripresa dei lavori.

Art. 46. Pagamento della rata di saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del Regolamento sull'esecuzione, il RUP formula una sua relazione al conto finale qualora sia necessario indicare vicende significative che hanno influenzato la regolare esecuzione dei lavori.
3. La rata di saldo, detratti eventuali penali e deprezzamenti applicabili, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 45, comma 3, lettera d) e, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 82, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 2, del Codice dei contratti, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 3, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione non prima di 2 (due) anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 89;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di cui all'articolo 90 assuma carattere definitivo.
7. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 47. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC di congruità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 85;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 72 e 73 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 102 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
- e) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del revisore, del collegio sindacale o del sindaco unico dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, se esistenti, o per imprese non dotate di revisori né di sindaci, del professionista intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile maturata prima dell'erogazione del pagamento. La presente condizione è introdotta come vincolo di autoregolamentazione, in ragione dell'autonomia contrattuale, derogando all'esenzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 riconosciuta alle pubbliche amministrazioni, in forza della derogabilità di cui all'articolo 8 del presente CSA.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi. Si applica l'articolo 30, co. 6 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 48. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto o della rata di saldo, oltre il termine stabilito rispettivamente dall'articolo 45, comma 4, e dall'articolo 46, comma 3, per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali. Con la partecipazione alla gara e l'aggiudicazione, l'Appaltatore prende atto e concorda che tale misura è stata ridotta convenzionalmente rispetto agli 4 (quattro) punti percentuali, ai sensi del comma 1 della norma citata e che tale riduzione è ragionevole e non costituisce prassi iniqua o clausola gravemente iniqua.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in

alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 49. Revisione prezzi, adeguamento del corrispettivo, manufatti a piè d'opera

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e nei limiti delle risorse stanziato per l'intervento, la Stazione appaltante valuta la revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dall'apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili approvato ai sensi dell'articolo 29 comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e ss.mm.ii.
2. Le compensazioni revisionali di cui al comma 1 si applicano alle condizioni, con le modalità, i limiti e le misure previsti dall'articolo 29, commi da 1 a 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per tutto il periodo di vigenza ed applicazione dei citati commi dell'articolo 29. Al di fuori e oltre detto periodo, le compensazioni revisionali di cui al comma 1 si applicano nella misura prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, o da eventuali altre norme, vigenti al momento di presentazione della istanza di compensazione, che espressamente derogano o prevalgono rispetto a quanto disposto dal citato articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo.
3. La compensazione di cui al comma 1, al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate:
 - a) non si applica ai lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
 - b) non è soggetta al ribasso d'asta.
4. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
5. La DL verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore, e da questa provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. La DL verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
6. Per quanto concerne la revisione dei prezzi relativa alle prestazioni di servizi e forniture comprese nell'oggetto dell'appalto trova applicazione l'art. 1 co. 371 della l. 197/2022, purché la variazione sia superiore al 10% secondo le prescrizioni di cui all'art. 29, co. 2, del d.l. n. 4/2022. Laddove per la prestazione in questione non sia disponibile alcuna indicazione di prezzo nel prezzario regionale, si farà riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT (FOI senza tabacchi) nella percentuale dell'80%. Quanto sopra, non si applica alle prestazioni professionali, in quanto non aventi carattere continuativo.
7. Non è prevista l'anticipazione del pagamento dei materiali o di parte di essi, prima della loro messa in opera, qualunque sia il loro valore intrinseco rispetto al valore contabile risultante dal contratto.

Art. 50. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto di appalto con la conseguente perdita della cauzione prestata dall'Appaltatore e la sua rinuncia a qualsiasi beneficio equitativo.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alla sostituzione del contraente nei casi di cui all'articolo 72,

paragrafo 1, lettera d), punto ii), della Direttiva.

3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. Resta fermo che:
 - a) la cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo se questa non la rifiuta con comunicazione scritta al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
 - b) la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

Art. 51. Danni per causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.
3. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati in contraddittorio dalla DL che redige apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.
4. Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le precauzioni e gli adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia fatta, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, del Regolamento generale.
6. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 5, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti.

SEZIONE 7. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 52. Garanzia di buon andamento e garanzia per la risoluzione

1. Fermo restando che la garanzia provvisoria è disciplinata dalla Documentazione di gara, l'Appaltatore, prima della stipula del contratto, deve presentare le seguenti garanzie fideiussorie, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice dei contratti, decorrenti dalla data di stipula del contratto:
 - a) una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata «garanzia di buon adempimento», ai sensi del comma 3 della norma citata;
 - b) una garanzia operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice dei contratti o dal Capitolato Speciale d'appalto, a cui segua il riaffidamento dei lavori e delle attività non conclusi dall'Appaltatore per effetto della risoluzione, denominata «garanzia per la risoluzione», ai sensi del comma 4 dell'art 104 del codice. Il riaffidamento non costituisce cessione del contratto, ai sensi del comma 5 della norma citata.
2. In deroga all'articolo 104, comma 1, del Codice dei contratti, applicata dalla Stazione appaltante in forza delle disposizioni derogatorie di cui all'articolo 8 del presente Capitolato speciale, le garanzie di cui al presente articolo sono richieste, rilasciate e operative a prescindere dall'importo del presente appalto, in ragione della sua complessità, della sua notevole durata e soprattutto della necessità che l'intervento sia eseguito con continuità per il raggiungimento dell'obiettivo di eliminazione della contaminazione e compromissione ambientale del sito.

Trova applicazione l'articolo 104, commi 7, 8, 9 e 10.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile e rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile.
4. Le garanzie devono essere stipulate e rilasciate mediante atto di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in conformità al decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193, come segue:
 - a) quanto alla «garanzia di buon adempimento» di cui al comma 1 lett a), secondo gli schemi tipo 1.6 o 1.6.1, allegati del citato decreto ministeriale a seconda che siano rilasciati da un unico o da più garanti;
 - b) quanto alla «garanzia per la risoluzione» di cui al comma 1 lett b), secondo gli schemi tipo 1.5 o 1.5.1, allegati del citato decreto ministeriale a seconda che siano rilasciati da un unico o da più garanti;
 - c) all'articolo 9 degli stessi schemi tipo, il rinvio alle norme di legge si intende esteso alle norme del presente Capitolato speciale d'appalto;
5. La «garanzia di buon adempimento» di cui al comma 1 lett a) è richiesta e rilasciata per un importo non inferiore al 5% (cinque per cento) del costo dell'opera, inteso come importo del contratto aggiudicato. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico dell'Appaltatore con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presenti o richiamati nei documenti di gara. L'estensione è limitata ad un importo pari al 10% (dieci per cento) della somma garantita. Tale estensione, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, è automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista fino al decorso dei 6 (sei) mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, trascorsi i quali perde automaticamente efficacia.
6. La «garanzia per la risoluzione» di cui al comma 1 lett b) è richiesta e rilasciata per un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del costo dell'opera, inteso come importo del contratto aggiudicato e risolto e copre altresì i costi per le procedure di riaffidamento da parte della Stazione appaltante e

l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria e l'importo contrattuale del riaffidamento, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori.

7. Gli importi garantiti di cui ai commi 5 e 6 restano fissi per tutto il periodo di efficacia della garanzia e sono determinati senza l'applicazione degli incrementi rapportati ai ribassi previsti dall'articolo 103, comma 1, terzo periodo, del Codice dei contratti e, sempre in forza delle deroghe richiamate al comma 2, senza le riduzioni progressive di cui all'articolo 103, comma 5, del Codice dei contratti e senza l'applicazione delle riduzioni relative alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari le garanzie di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 53. Assicurazione sull'esecuzione e la manutenzione

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante e tutte le entità fisiche e giuridiche che hanno subito un danno con la sola esclusione dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori, dipendenti o a questo collegati, da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza deve essere rilasciata da una società assicurativa iscritta all'Albo delle imprese o dei Gruppi assicurativi con sede legale in Italia o in un Paese dello Spazio Economico Europeo (SEE) ammessa ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi, come risultante dagli atti dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
2. La copertura della garanzia è efficace dal primo verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 29, comma 4, del CSA, e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo o, se questo non è ancora emesso per cause non imputabili all'Appaltatore, dal termine per la sua emissione di cui all'articolo 90, comma 1 del CSA.
3. Tale polizza deve prevedere:
 - a) la copertura contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma riconosciuta nella prassi assicurativa come «Contractor All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore ai seguenti importi:
 - partita 1) per le opere, lavori e impianti oggetto del contratto incluse tutte le opere temporanee, ad eccezione delle sole attrezzature di cantiere: euro 12.000.000,00
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.000.000,00,
 - partita 3) per demolizioni o sgomberi: euro 500.000,00;
 - b) deve essere integrata negli importi originari delle somme assicurate in caso di approvazione di lavori o attività aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore, nei limiti previsti dal presente CSA e in tutti i casi di escussione anche parziale prima della scadenza.
4. La polizza, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, terzo periodo, del Codice dei contratti, deve prevedere altresì la garanzia assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale pari al 5% della somma assicurata.
5. Ai fini del comma 3 e del comma 4:
 - a) per impianti ed opere oggetto di danneggiamento o distruzione totale o parziale, si intendono i

manufatti, gli impianti e gli elementi costruttivi che devono essere realizzati o forniti e posati nell'ambito dei lavori e delle attività previste dal contratto;

- b) per le opere preesistenti si intendono le opere, i manufatti, gli impianti e ogni altro bene giuridico estraneo ai lavori e alle attività contrattuali, la cui situazione fisica deve restare immutata;
 - c) per demolizioni o sgomberi si intendono anche gli smantellamenti, le rimozioni e i conferimenti a siti di destino, dei manufatti e degli elementi costruttivi danneggiati o sostituiti di cui alle lettere a) e b);
 - d) per terzi si intendono tutte le entità fisiche e giuridiche che hanno subito un danno con la sola esclusione dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori, dipendenti o a questo collegati.
6. La polizza assicurativa copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici e, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio di qualunque genere, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese raggruppate, consorziate, cooptate o in altro modo impiegate nei lavori. Tale condizione opera di diritto anche se non riportata nel contratto stipulato con l'impresa di assicurazione.
7. Alle assicurazioni di cui al presente articolo si applicano le seguenti condizioni:
- a) ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari le assicurazioni sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate, ferma restando la responsabilità solidale tra le stesse;
 - b) è ammessa l'assicurazione fornita da una pluralità di imprese di assicurazione, a condizione che:
 - sia indicata la quota percentuale della responsabilità assunta da ciascuna;
 - sia individuato un mandatario/delegatario il quale è responsabile di tutte le comunicazioni e che effettua il pagamento dei risarcimenti e, se del caso, la riscossione dei premi, per conto di tutte le imprese di assicurazione;
 - c) qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia o clausole di stop loss, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante, a meno che lo stesso contratto preveda l'obbligo per l'assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell'assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest'ultimo;
 - d) il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al presente articolo;
 - e) ai sensi dell'articolo 103, comma 7, sesto periodo, del Codice dei contratti, la copertura assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o commissione da parte dell'Appaltatore fino ai successivi 2 (due) mesi. In tal caso la Stazione appaltante può sostituirsi all'Appaltatore anticipando il pagamento del premio o delle commissioni scadute, con rivalsa immediata sull'Appaltatore stesso.
8. La polizza di cui al presente articolo deve essere presentata sulla base dello schema tipo 2.3 e relative schede tecniche 2.3 e 2.3 bis del decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193.
9. È previsto un periodo di garanzia, pertanto, ai sensi dell'articolo 107, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, la polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo è sostituita o integrata da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La copertura assicurativa di cui al presente comma è operativa ed efficace:
- a) con decorrenza dalla cessazione della copertura assicurativa di cui al comma 1, per 24 (ventiquattro) mesi, trascorsi i quali cessa automaticamente;
 - b) per un importo assicurato non inferiore al 25% (venticinque per cento) degli importi di cui al comma 3 e al comma 4.

Art. 54. Assicurazione indennitaria decennale postuma

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'emissione del certificato di cui all'articolo 90, a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma, con decorrenza dalla data di emissione del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al successivo comma 2. La polizza deve essere rilasciata da una società assicurativa autorizzata come previsto dall'articolo 53, comma 1, secondo periodo.
2. Tale polizza deve prevedere:
 - a) la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo non inferiore al 40% (quaranta per cento) del valore dell'opera realizzata e una somma assicurata non inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera; l'importo assicurato, determinato nell'importo a base di gara, di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto escluse tutte le opere temporanee: euro 6.000.000,00-
partita 3) per demolizioni o sgomberi: euro 3.000.000;
 - b) l'integrazione degli importi originari delle somme assicurate in caso di escussione anche parziale prima della scadenza;
 - c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati ogni 2 (due) anni in base all'indice IPCA dell'ISTAT.
3. La polizza, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, quarto periodo, del Codice dei contratti deve prevedere altresì la garanzia assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera, rivalutato con le modalità di cui al precedente comma 2, lettera c).
4. Considerata la diversa durata dei beni costituenti l'intervento, la gradazione e la proporzionalità dei rischi, gli importi assicurati di cui al comma 2, lettera a), sono ridotti, nel decennio di durata, come segue:
 - a) per la partita 1):
--- di 2.000.000 (due milioni) di euro, trascorsi 4 (quattro) anni dal verbale di collaudo delle opere di bonifica e MISP di cui al punto CAF.4 dell'articolo 30, comma 2, lettera b),
 - b) per la partita 3): in proporzione alla partita 1), fino al limite minimo di mantenimento in essere non inferiore a 500.000 (cinquecentomila) euro.
5. Ai fini dei commi 2, lettera a) e del comma 3:
 - a) per opera realizzata, assicurata sui rischi di rovina totale o parziale o derivanti da gravi difetti costruttivi, si intendono i manufatti, gli impianti fissi e gli elementi costruttivi che sono stati realizzati nell'ambito dei lavori e delle attività previste dal contratto e a tale scopo collaudati, comprese le opere di adeguamento idraulico ed elettrico dei sistemi di emungimento e i materiali posati al fine di impedire l'infiltrazione di acque sia in risalita dal sottosuolo che in percolazione dal terreno;
 - b) per demolizioni o sgomberi si intendono anche gli smantellamenti, le rimozioni, di manufatti e impianti, e degli altri elementi messi in opera, danneggiati o sostituiti di cui alla lettera a), compreso il loro conferimenti a siti di destino;
 - c) per terzi si intendono tutte le entità fisiche e giuridiche che hanno subito un danno con la sola esclusione dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori, dipendenti o a questo collegati.
6. Trovano applicazione integrale le condizioni e le clausole di cui all'articolo 53, comma 6 (estensione ad altre imprese che concorrono all'esecuzione) e comma 7 (condizioni specifiche applicate alla polizza) del presente CSA.
7. La polizza di cui al presente articolo deve essere presentata sulla base dello schema tipo allegato 2.4 del decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193

Art. 55. Assicurazione per danni ambientali

1. Oltre alle precedenti assicurazioni, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa, che tenga indenne la Stazione appaltante e tutte le entità fisiche e giuridiche che hanno subito un danno con la sola esclusione dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori, dipendenti o a questo collegati, da tutti i rischi di inquinamento e danno ambientale verificatisi durante i lavori e le attività di bonifica svolti all'interno dell'area oggetto dell'intervento e dipendenti o causati da tali lavori e attività, derivanti dalla rimozione, dismissione, smantellamento di manufatti e impianti, inertizzazione e allontanamento di materiali, compresi quelli contenenti amianto, per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ivi comprese le spese di ricerca della causa tecnica di inquinamento.
2. La garanzia assicurativa di responsabilità ambientale presso terzi e per danni causati a terzi (R.C.T.) in relazione all'attività oggetto dell'appalto, comprende anche i danni da interruzione, impoverimento o deviazione di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di falde acquifere e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
3. La polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore ad euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. La polizza deve prevedere espressamente le seguenti garanzie:
 - a) della Responsabilità Ambientale Attività presso Terzi;
 - b) della Responsabilità Ambientale derivante dalle Operazioni di Carico e Scarico effettuate presso Terzi;
 - c) della Responsabilità Ambientale derivante dalla Committenza del Trasporto (qualora dato in sub-appalto)
 - d) della Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori, anche se organizzati in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o altra forma di aggregazione, nonché dei subappaltatori autorizzati.
3. La polizza dovrà prevedere espressamente la clausola di "Ultrattività" non inferiore a 6 (sei) mesi a partire dall'emissione del certificato di collaudo o, se questo non è ancora emesso per cause non imputabili all'Appaltatore, a partire dal termine per la sua emissione di cui all'articolo 90, comma 1 del CSA.
4. La copertura della garanzia è efficace dal primo verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 29, comma 4, del presente CSA, e cessa alle ore 24 del giorno di scadenza del periodo di ultrattività di cui al comma 3.
5. Trova applicazione l'articolo 53, comma 6 (estensione ai mandanti e ai subappaltatori), e comma 7 (condizioni specifiche applicate alla copertura assicurativa e alla polizza).
6. L'assicurazione a m b i e n t a l e deve prevedere il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'Appaltatore per:
 - a) morte e lesioni personali;
 - b) distruzione e deterioramento di materiale di cose;
 - c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali agricole o servizi in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento;
7. L'assicurazione deve prevedere il rimborso delle spese sostenute per:
 - a) gli interventi di bonifica;
 - b) il ripristino del danno ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di inquinamento;
 - c) il rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti di bonifica di cui alla lettera a) e di ripristino di cui alla lettera b), sono riconosciuti, nei limiti del massimale di polizza, a condizione che siano conseguenti a eventi causati dai lavori e dalle attività oggetto del contratto d'appalto e che

comportino la bonifica, il ripristino del danno ambientale e l'eliminazione dell'inquinamento in misura diversa e eccedente i lavori e le attività di bonifica eseguite o da eseguire da parte del Contraente

8. In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.-

SEZIONE 8. MODIFICHE AL CONTRATTO

Art. 56. Modifiche al contratto che non comportano variante in senso stretto

1. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP e, se richiesto da quest'ultimo, l'acquisizione del parere della DL e del progettista, sono ammesse le che non costituiscono varianti ai sensi dei commi precedenti, nell'interesse della Stazione appaltante e sempre nel senso del miglioramento tecnico e prestazionale, previste dai commi seguenti.
2. In applicazione dell'articolo 106, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo e finanziabili con risorse reperibili dal quadro economico, adeguato e riallineato con i risparmi derivanti dal ribasso di gara o derivanti da varianti riduttive approvate in precedenza ai sensi dell'articolo 58, comma 3.
3. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice dei contratti, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e contemporaneamente al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato. La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
4. Nel caso l'incremento ecceda l'importo disponibile nel quadro economico dell'intervento, l'autorizzazione del RUP deve essere preceduta da provvedimento DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO SE DIVERSO DAL RUP.

Art. 57. Variazione dei lavori in corso d'opera

1. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento del RUP, che deve riportare il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 31, nella misura strettamente indispensabile, in ogni caso:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non sia alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportino una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
 - d) non introducano condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,

avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

- e) non modifichino l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - f) venga sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che indichi le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
5. In caso di varianti eccedenti i limiti di cui ai commi 3 e 4 trova applicazione l'articolo 86, comma 1.
6. Per contro, è fatto divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla DL. La Stazione appaltante ha diritto a far demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che questo avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.
7. In caso di variante la DL redige una perizia secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia. Relativamente al diverso importo dei lavori, è concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 64 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 65, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 66.
8. Il presente articolo si applica in ogni fase di esecuzione del contratto quindi, oltre che ai lavori nella fase di realizzazione, anche, in quanto compatibile, nella fase di progettazione esecutiva quale prestazione contrattuale.

Art. 58. Variazioni connesse alla specificità dell'intervento

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Stazione appaltante lo comunica al Tavolo tecnico e alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MASE, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata. Nel caso sia approvata una modifica che preveda una variante finalizzata a raggiungere l'obiettivo di rendere maggiormente efficace l'abbattimento della nuova contaminazione, trova applicazione l'art. 60, co. 4, . 4 LETT. a), a prescindere dai limiti quantitativi della variante.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti o terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, la Stazione appaltante predispone una variante da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Codice ambientale. Nel caso sia approvata una modifica che preveda una variante finalizzata al trattamento dei volumi eccedenti le previsioni progettuali, trova applicazione l'articolo 57, comma 4, lettera a), a prescindere dai limiti quantitativi della variante. (si rinvia all'art. 3, comma 2, erroneamente rubricato comma 4, del Decreto POB).
3. Indipendentemente dai casi di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può, in ogni momento, disporre l'esclusione e la variazione di uno o più lavori o attività incluse o previste nella Parte 1, FASE 1, FASE 2 e FASE 3.a (di cui ai codici CAF.1.2, CAF.1.3 e CAF.1.4.1, elencati all'articolo 7, comma 4), quale conseguenza di opere, interventi e lavorazioni che dovessero essere già eseguiti, in corso di esecuzione o da eseguire da parte di Operatori economici terzi, estranei al contratto di cui al presente CSA, in attuazione di un impegno irrevocabile, di un atto unilaterale d'obbligo o di altri impegni di natura contrattuale ovvero in ottemperanza di provvedimenti autoritativi, autorizzati o imposti da pubbliche autorità e assentiti, espressamente o tacitamente, dal Tavolo tecnico, dal MASE, da A.R.P.A. Brescia o dall'Autorità giudiziaria. Le esclusioni e le variazioni di cui al periodo precedente, che costituiscono a tutti gli effetti una variante riduttiva e modificativa in corso d'opera:

- a) sono disposte dalla Stazione appaltante mediante ordine di servizio o altro atto equivalente, comunicato all'Appaltatore tramite la DL, corredato dall'elencazione di tali esclusioni con il riferimento al computo metrico estimativo integrante il progetto, anche per quanto attiene i prezzi unitari ovvero corredato dalla indicazione delle variazioni ritenute necessarie;
 - b) sono comunicate all'Appaltatore in tempi adeguatamente anticipati rispetto al programma dei lavori contrattuali, in modo da non compromettere l'organizzazione del cantiere da parte dello stesso Appaltatore e, in ogni caso, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data che il programma esecutivo dei lavori o, in difetto, il Cronoprogramma, ha previsto per l'avvio dei lavori e delle attività oggetto di esclusioni o variazione;
 - c) si intendono definitive nel senso che i lavori e attività esclusi sono estromessi dalle obbligazioni contrattuali dell'Appaltatore e dai relativi corrispettivi dovuti allo stesso ovvero i lavori.
4. Indipendentemente dai casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la Stazione appaltante può, in ogni momento, disporre l'esecuzione, previo adeguamento della relativa progettazione esecutiva qualora necessario, di uno o più lavori o attività escluse dal contratto e indicate come tali all'articolo 3, commi 1 e 2, la cui esecuzione, in relazione a nuove e sopravvenute circostanze di fatto o di diritto, si ritenga necessario affidare all'Appaltatore in relazione alle attività contemplate dal presente appalto, anche su indicazioni emanate da pubbliche autorità, dal Tavolo tecnico, dal MASE, da A.R.P.A. Brescia o dall'Autorità giudiziaria. L'esecuzione di tali lavori e attività, in precedenza escluse, che costituisce a tutti gli effetti una variante in aumento in corso d'opera:
- a) è disposta dalla Stazione appaltante mediante ordine di servizio o altro atto equivalente, comunicato all'Appaltatore tramite la DL corredato dall'elencazione di tali lavori e attività con il riferimento al computometrico estimativo integrante il progetto, anche per quanto attiene i prezzi unitari o, in assenza di questi, dai prezzi determinati ai sensi dell'articolo 60;
 - b) è comunicata all'Appaltatore in tempi adeguatamente anticipati rispetto al programma dei lavori contrattuali, in modo da non compromettere l'organizzazione del cantiere da parte dello stesso Appaltatore e, in ogni caso, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data che il programma esecutivo dei lavori o, in difetto, il Cronoprogramma, ha previsto per l'avvio dei lavori e delle attività che, sotto il profilo temporale programmato, seguono immediatamente i nuovi lavori o attività;
 - c) si intendono definitive nel senso che tali lavori e attività sono ricondotte alle condizioni contrattuali e alle obbligazioni dell'Appaltatore, con i relativi corrispettivi dovuti allo stesso.
5. Alle modifiche e varianti di cui al presente articolo, anche se caratterizzate come conseguenti a circostanze imprevedute e imprevedibili, si applicano l'articolo 56 e l'articolo 57, in relazione alla loro incidenza quantitativa. Negli stessi casi, la contabilizzazione è effettuata utilizzando i prezzi determinati ai sensi dell'articolo 60:
- a) sia per i lavori e le attività sopresse od omesse rispetto a quelle da contratto, oggetto di riduzione della spesa di cui al comma 3, che per i lavori e le attività eccedenti quelle da contratto (oggetto di maggiore spesa, con particolare riferimento al comma 4;
 - b) che per i lavori e le attività introdotte in sostituzione di lavori e attività già previsti dal contratto o da realizzare in variante, debitamente approvata, per lavori o attività diverse dalle previsioni progettuali.

Art. 59. Varianti per errori od omissioni progettuali

- 1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, ferma restando la responsabilità del progettista, le varianti sono consentite per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, che si rendessero necessarie, che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico il valore della modifica sia al di sotto del 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, che non

superino le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti e che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto, senza la necessità di una nuova procedura.

2. Il rimedio agli errori od omissioni progettuali è a totale cura e carico dei titolari della progettazione. Se questi non sono più disponibili o la Stazione appaltante ritenga che sia venuto meno il rapporto fiduciario e legittime aspettative ad una nuova progettazione corretta, le relative spese sono comunque imputate agli stessi responsabili.
3. Se le varianti per errori od omissioni progettuali comportano un maggior onere che eccede i limiti di cui al comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 86, comma 3, salvo che la Stazione appaltante ritenga di provvedere comunque ai sensi del comma 2 anche imponendo all'Appaltatore, se del caso, la sostituzione dei progettisti con altri progettisti idonei e muniti della adeguata competenza e qualificazione. In tutti i casi è fatto salvo il risarcimento dei danni e l'immutabilità del corrispettivo contrattuale.
4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione in ogni caso sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta o la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 60. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. La valutazione dei lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto dalla DL è effettuata con l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'articolo 4, comma 5, come integrati dalle previsioni di cui all'articolo 8, comma 5, del Regolamento sull'esecuzione.
3. Non sono prese in considerazione dalla DL le richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'Appaltatore.
4. I nuovi prezzi vengono formati:
 - a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Regione competente per territorio, vigente al momento dell'offerta, qualora applicabile in relazione alla tipologia dei lavori;
 - b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto;
 - c) se è impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario di cui alla lettera a), o, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore.
5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Essi sono approvati dal RUP e, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
6. In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la DL contabilizza secondo i prezzi che ritenga equi. Se l'Appaltatore non iscrive riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'articolo 79, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 61. Conseguenze contrattuali delle modifiche

1. E' facoltà della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti, l'esecuzione dei lavori in misura superiore oppure inferiore rispetto a quanto previsto dal contratto, nel limite di un quinto dell'importo dello stesso contratto. In tal caso l'Appaltatore non ha diritto ad altri indennizzi o riconoscimenti economici, diretti o indiretti, né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto
2. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del contratto è costituito dall'importo del contratto originario aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente già riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti.
3. L'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 è comunicata tempestivamente all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento dell'esecuzione dei quattro quinti dell'importo contrattuale.
4. L'approvazione e l'esecuzione di modifiche o varianti di cui alla presente Sezione 8 non pregiudica la possibilità, per la Stazione appaltante, di ricorrere a ulteriori successive modifiche o varianti in corso d'opera, sia in riduzione che in aumento, ricorrendone le condizioni.

SEZIONE 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 62. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano consegnati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione di ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di Codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 85;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini del comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
 - b) del proprio medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del PSC di cui all'articolo 64 e le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 65;
 - d) il POS di cui all'articolo 66 relativo a ciascuna impresa operante in cantiere.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore in qualunque forma organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) da tutte le imprese consorziate dei consorzi di cui alla lettera b), indicate per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 47 e 48, comma 7, del Codice dei contratti, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite del consorzio o di una delle predette imprese indicate a condizione che quest'ultima abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate o consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria o capogruppo se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di cui all'articolo 48 del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria o

capogruppo, come risultante dell'atto di mandato;

- e) dai lavoratori autonomi, diversi da quelli che svolgono attività tecniche e professionali di natura intellettuale, che prestano la propria opera in cantiere.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 67, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.
- 5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi un'impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 63. Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del cantiere

- 1. La DL, anche per il tramite del CSE, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
 - a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
 - b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
 - c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
 - d) copia del PSC, del fascicolo e dei POS di cui al Decreto n. 81 del 2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
 - e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del CSE.
- 2. La DL, a semplice richiesta del RUP, procede, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento del CSA e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza aziendale dell'Appaltatore; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nel cantiere.
- 3. Gli organi di vigilanza in materia sanitaria, sicurezza e antinfortunistica, possono partecipare agli incontri con proprio personale agli incontri; se la partecipazione è a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai predetti organi, i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione e sono sostenuti direttamente dalla Stazione appaltante.
- 4. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto e alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2 o suggerite dai soggetti di cui al comma 3; di tali momenti è fatto atto in verbali trasmessi in copia al CSE;
 - b) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII dello stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - c) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, da XXIV a XXXV e XLI, dello stesso decreto;
 - d) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - e) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 7.
- 5. L'Appaltatore:
 - a) predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
 - b) garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free";

- c) non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 62, commi 1 e 2, all'articolo 64 e all'articolo 66;
 - d) ha l'obbligo di adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nel cantiere, nonché a produrre e detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti o nei confronti dei suoi dipendenti, subappaltatori o fornitori, nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
7. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo, nel compimento di tutti i lavori:
- a) di porre in essere e mantenere in essere gli apprestamenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla DL e al collaudo dei lavori;
 - b) a fornire e mantenere i cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

Art. 64. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

- 1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, dello stesso Decreto, corredato del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza di cui al punto 4 del citato allegato, determinati all'articolo 5, comma 1, rigo numero 2), del presente CSA.
- 2. Il PSC, unitamente alle eventuali modifiche e integrazioni di cui all'articolo 65, costituisce il documento principale di riferimento in materia di sicurezza.
- 3. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'Appaltatore, il quale, previa verifica della congruenza dei POS rispetto al proprio PSC, li trasmette al CSE.
- 4. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione ai sensi dell'articolo 101 del Decreto n. 81 del 2008.
- 5. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e dei POS almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 6. Ove non sia già previsto dal PSC, questo deve essere integrato dalla valutazione e dalle misure di gestione del rischio chimico, inalatorio e dermico, per esposizione a sostanze pericolose presenti nelle matrici ambientali contaminate, ai sensi degli articoli 237 e 273 e dei Titoli IV e IX del Decreto n. 81 del 2008, tenendo conto della contaminazione del suolo insaturo e delle acque di falda. In particolare: (si rinvia all'art. 1, comma 1, numero 25, del Decreto POB)
 - a) in riferimento al rischio inalatorio, devono essere effettuate periodiche misurazioni dell'aria ambiente durante la realizzazione degli interventi e in particolare durante le attività di scavo: a tal fine è possibile fare riferimento alla norma UNI EN 689-2019;
 - b) in riferimento al rischio di ingestione di suolo e acqua di falda contaminati, devono essere adottate specifiche norme igieniche, come il divieto di assumere cibi, di fumare, ecc., ai sensi dell'articolo 237 e dell'articolo 273 del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 65. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al CSE proposte motivate di modifica o di integrazione al PSC:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritiene di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1:
 - a) lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) lettera b), se l'accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti di cui alla Sezione 8, in quanto compatibile.
5. Nel caso il cantiere sia in qualunque modo coinvolto, anche parzialmente, da lavori o attività poste in atto da Operatori economici terzi, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, l'Appaltatore deve coordinarsi tempestivamente con gli Operatori economici terzi e sottoporre al Responsabile dei lavori e al CSE una proposta organica di adeguamento del proprio PSC e ad adeguarlo tempestivamente alle indicazioni del predetto CSE che ne dispone la redazione definitiva con propria sottoscrizione.
6. Il PSC modificato, adeguato e sottoscritto come al comma 5, è depositato in cantiere e comunicato alle rappresentanze sindacali competenti e all'Operatore economico terzo (estraneo al contratto).

Art. 66. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso questa avvenga in via d'urgenza, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV del predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il PSC e con il proprio POS.
3. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 64 ed entra a far parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono

causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

Art. 67. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del RUP, della DL o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il PSC e i POS, che devono essere redatti in conformità all'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza di cui alla presente Sezione.
5. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, l'Appaltatore deve garantire la presenza nel cantiere di un defibrillatore automatico o semiautomatico esterno (DAE), in perfetta efficienza, completo di manuale:
 - a) collocato in posizione facilmente raggiungibile e adeguatamente segnalata in modo che sia visibile agli operatori;
 - b) la cui installazione sia:
 - comunicata alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 116 del 2021;
 - collegata al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 116 del 2021;
6. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, tutte le macchine operatrici, i veicoli e i mezzi di trasporto di qualsiasi genere presenti in cantiere, siano essi su gomma che cingolati, compresi i carrelli elevatori, i mezzi semoventi, le attrezzature fisse ma con articolazioni meccaniche o parti mobili che sporgono dalla sagoma dell'attrezzatura fissa o del mezzo meccanico, devono essere dotati di rilevatori automatici della presenza di personale o di altri veicoli a distanza inferiore a quella di sicurezza stabilita dalle norme tecniche di buona pratica, dai manuali d'uso o dalle istruzioni del CSE, a mezzo dei quali:
 - a) sono emesse segnalazioni sonore e attivati segnalatori luminosi chiaramente percepibili;

- b) sono attivati dispositivi di arresto automatico del mezzo o dell'attrezzatura con la loro disattivazione immediata.
- 7. Anche qualora non previsto dal PSC, l'Appaltatore deve attivare un sistema di riprese video, anche utilizzando riprese aeree mediante droni dotati di telecamere professionali, con l'oscuramento dei volti delle persone fisiche eventualmente inquadrati, che documentino le attività più significative svolte in cantiere, con particolare riferimento alle demolizioni, alle attività non ripetibili o a quelle che non sono più visibili dopo la loro esecuzione.

SEZIONE 10. SUBAPPALTO E INTERVENTO DI TERZI

Art. 68. Lavori e attività in subappalto

1. L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall'articolo 105 del Codice dei contratti con le precisazioni vincolanti di cui alla presente Sezione.
2. I lavori e le attività affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori ricevuti in subappalto.
3. Il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni, con il limite di cui al comma 4 del presente articolo.
4. I lavori e le attività di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, individuati con la lettera «A» (bonifica dei terreni) per un importo non inferiore al 20% (venti per cento) di tutti i lavori e le attività previste dal contratto, devono essere eseguiti direttamente dall'Appaltatore.
5. La limitazione al subappalto di cui al comma 4, è adottata in applicazione dell'articolo 89, comma 4, del Codice dei contratti e in conformità ai punti 40 e 41 della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 26 settembre 2019, causa C-63/18, oltre che dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti, come sostituito dall'articolo 49, comma 2, della legge n. 108 del 2021, in considerazione delle seguenti motivazioni:
 - a) la straordinaria delicatezza e specificità dell'intervento e, in particolare, delle lavorazioni e attività di cui al comma 4, incidenti in modo rilevante sulle condizioni di sicurezza della salute umana e della integrità dell'ambiente, con le relative implicazioni penali connesse a responsabilità difficili da ricostruire in una catena di esecutori non omogenea, rendono necessaria la responsabilizzazione diretta dell'esecuzione da parte dell'Appaltatore, senza intermediazioni di contratti di secondo livello, almeno per una parte significativa della bonifica;
 - b) un necessario maggior controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori considerata l'elevata esposizione a fattori inquinanti nonché la presenza di attività, quali movimenti di terra e smaltimento di sostanze pericolose, dove notoriamente l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali può essere valutato secondo il noto principio "più probabile che non";
 - c) essendo prevista l'erogazione dell'anticipazione iniziale del 10% (dieci per cento) a favore dell'Appaltatore e, contemporaneamente, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante, quest'ultimo adempimento sarebbe incompatibile frustrando le garanzie riconosciute ai subappaltatori di cui all'ultimo comma del considerando (105) della Direttiva;
 - d) l'erogazione dell'anticipazione di cui alla lettera c) impone una responsabilizzazione diretta dell'Appaltatore per una buona misura delle attività in appalto, prescindendo della responsabilità solidale tra questi e i subappaltatori, che comunque almeno sotto il profilo procedimentale, non garantisce in modo sufficiente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 69. Modalità di ricorso al subappalto

1. I subappalti e gli affidamenti in cottimo devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore, contenente le informazioni e corredata dalla documentazione riportata nel successivo 70.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è vietato e non può essere autorizzato a prescindere dall'importo dei lavori, se nei confronti del subappaltatore sussiste uno dei motivi di

esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. La condizione è accertata mediante acquisizione della documentazione antimafia con le modalità di cui all'articolo 103.

3. L'autorizzazione della Stazione Appaltante, solo in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 15 (quindici) giorni se il subappalto è di importo inferiore a 100.000 euro; il termine può essere prorogato una sola volta per un pari periodo di giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto, con i contenuti di cui all'articolo 70, comma 2;
 - b) una dichiarazione del subappaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 attestante:
 - l'assenza dei Motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
 - il possesso dei requisiti professionali e tecnici prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici e della attività di bonifica, in relazione rispettivamente alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare o alla categoria e alla classe dimensionale delle attività da prestare, in subappalto o cottimo.
5. L'autorizzazione è rilasciata solo alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 4 e, in assenza anche di uno solo di tali adempimenti il procedimento di rilascio è sospeso. Nel caso sia stata rilasciata il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 4 la rende inefficace e revocata con gli effetti e le conseguenze di cui all'articolo 71, comma 3. Alla stessa stregua è inefficace se una delle condizioni di cui allo stesso comma 4 risulta violata o inadempita dopo il rilascio.
6. L'affidamento in subappalto o cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria e dell'importo dei lavori subappaltati;
 - c) l'Appaltatore deve fornire la massima e leale collaborazione alla Stazione appaltante al fine di consentire a questa, tramite il RUP, la DL e il CSE, la verifica dell'effettiva applicazione anche sotto il profilo contabile delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e al successivo articolo 70, comma);
 - d) ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Codice dei contratti, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Art. 70. Contenuti della domanda e del contratto di subappalto

1. La richiesta di autorizzazione al subappalto deve riportare in modo inequivocabile, a pena della sospensione di termini per il rilascio o del diniego, le seguenti informazioni:
 - a) le generalità dell'operatore economico subappaltatore, con i riferimenti di individuazione fiscale e contributiva inequivocabile e la denominazione dei relativi soggetti elencati all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della Direttiva;
 - b) l'individuazione puntuale e inequivocabile, anche ai sensi dell'articolo 105, comma 7, terzo periodo, del Codice dei contratti, mediante la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto, delle lavorazioni e attività affidate in subappalto, con i riferimenti a quelle previste dal contratto, sia in termini prestazionali che economici:
 - distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione di cui al successivo comma 3, lettere a) e b), anche mediante un computo metrico estimativo dei lavori e delle attività da affidare in subappalto, dal quale risulti il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi richiesti e che saranno previsti dall'autorizzazione al subappalto;
 - delle categorie e sottocategorie, tra quelle previste dagli atti di gara, alle quali sono riconducibili le lavorazioni e le attività in subappalto, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizioni di cui al successivo comma 3, lettere a) e b) ;
 - l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici con indicazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010;
 - c) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore di cui all'articolo 85;
 - d) del contratto di lavoro applicato ai dipendenti dell'appaltatore.
2. L'autorizzazione al subappalto richiama espressamente i contenuti della domanda previsti al comma 1.
3. Il contratto di subappalto, oltre a riportare tutte le informazioni di cui al comma 1, deve contenere:
 - a) l'impegno delle parti, Appaltatore e subappaltatore, a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
 - b) l'importo del Costo della manodopera di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c), ai sensi dell'articolo 105, comma 14, secondo periodo, del Codice dei contratti;
 - c) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui all'articolo 64, connessi ai lavori in subappalto, questi sono indicati con precisione nel contratto di subappalto, con i relativi costi per la sicurezza pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
 - d) l'adesione esplicita alle clausole:
 - dell'articolo 73, comma 6 in materia di condizioni e limiti al pagamento diretto dei subappaltatori;
 - di accettazione senza riserve delle condizioni previste dagli atti di cui all'articolo 104, comma 1.
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, accertata nel corso dei lavori, compresa l'esecuzione di lavori in subappalto in eccesso o diversi da quanto autorizzato costituisce grave inadempimento con gli effetti e le conseguenze di cui all'articolo 71, commi 3.
5. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori affidati in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la

cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del proprio POS di cui all'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti in coerenza con piani di cui all'articolo 64 e all'articolo 66.

6. L'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmette alla Stazione appaltante una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.

Art. 71. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. direzione lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto
3. Il subappalto non autorizzato o in violazione di disposizioni cogenti previste dalla presente Sezione, costituisce inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore
4. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 83, commi 7, 8 e 9, in materia di tessera di riconoscimento.
5. Se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
6. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 64 e 66 del presente Capitolato speciale;
7. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al CSE almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Art. 72 – Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. Nel caso in cui sussistano contrasti o contenziosi tra appaltatore e subappaltatore in merito a situazione di inadempimento del primo nei confronti del secondo, l'appaltatore è obbligato a

trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'appaltatore. Qualora l'appaltatore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che quanto contestato dall'appaltatore sia accertato dal direttore lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti a favore dell'appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

Nei rapporti con i propri subappaltatori l'appaltatore è tenuto ad accordare termini di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.

In caso di cessione del credito, l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.

3. Se l'appaltatore non provvede al pagamento dei subappaltatori nei termini e alle condizioni di cui al comma 2, ovvero ove sussistano inadempimenti o contrasti tra subappaltatore e appaltatore, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo all'appaltatore e provvede direttamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105 comma 13 del Codice dei Contratti, al pagamento diretti al subappaltatore.

Art. 73 – Pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione Appaltante

1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante sia tenuta al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, per effetto di richiesta degli stessi, l'affidatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la quota parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi; la comunicazione deve essere sottoscritta dai subappaltatori o dai cottimisti per presa visione ed accettazione.
2. La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 74. Prestazioni che non costituiscono subappalto

1. Non sono considerati subappalti di cui all'articolo 68 del presente CSA:
 - a) le forniture senza prestazioni di manodopera;
 - b) i contratti di sub-fornitura di cui all'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822;
 - c) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare, a condizione che non si tratti di lavori veri e propri, riconducibili alle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice dei contratti e che non si tratti di lavorazioni o prestazioni che rientrino direttamente tra le attività principali del contratto;

- d) le attività di analisi chimico-fisiche di laboratorio previste dal progetto;
- 2. Non costituiscono subappalto di cui all'articolo 68 del presente CSA, le seguenti attività:
 - a) attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, non qualificabili come imprenditori (secondo la distinzione civilistica e fiscale), per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante, prima o contemporaneamente all'affidamento;
 - b) rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
 - c) affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale;
 - d) affidate dall'Appaltatore costituito in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure in consorzio stabile, oppure in contratti di rete, agli operatori economici consorziati o aderenti alla rete di imprese, dichiarati in fase di gara o legittimamente intervenuti in sostituzione di un operatore economico consorziato o retista estromesso.
- 3. Non costituiscono inoltre subappalto di cui all'articolo 68 del presente CSA, purché adeguatamente documentate e preventivamente comunicate alla Stazione appaltante, le attività che in forza:
 - a) di norme di legge o di regolamento devono essere affidate obbligatoriamente a determinati soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità infungibili quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali, previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);
 - b) di contratti di servizio, convenzioni di concessione o altri provvedimenti amministrativi vincolanti che, anche se poste a carico dell'Appaltatore, devono essere affidate obbligatoriamente a gestori di un pubblico servizio o titolari del bene sul quale si interviene, oppure a soggetti pubblici o soggetti privati che a loro volta siano già affidatari di una procedura pubblica quali i concessionari di servizi pubblici, come le opere di allacciamento, rimozione o ampliamento di allacci ai pubblici servizi a rete.

Art. 75. Distacco di manodopera

- 1. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere alla Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo impiego della manodopera distaccata, apposita dichiarazione attestante:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia obbligatoriamente);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco di manodopera per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora operanti
 - d) che non ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro, di intermediazione illecita di manodopera o di sfruttamento del lavoro.
- 2. La dichiarazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse dell'impresa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in alcun modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo all'impresa distaccante l'assenza dei motivi di esclusione.
- 3. Il distacco deve essere comunicato entro 5 (cinque) giorni al Centro per l'impiego competente per territorio e i lavoratori distaccati siano registrati sul Libro Unico del Lavoro del distaccatario utilizzatore all'inizio e alla fine del rapporto oppure, in alternativa, in tutti i mesi di durata del distacco.

4. La Stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti o le condizioni previste dai commi 1 e 2.
5. Qualora il contratto di distacco sia stato certificato ai sensi degli articoli da 76 a 79 e 84, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, la dichiarazione di cui al comma 1 è sostituita dalla presentazione, a cura dell'Appaltatore o del subappaltatore distaccatario, della pertinente certificazione di cui all'articolo 6 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004 e sono possono essere omessi gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4.

Art. 76. Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avvalimento

1. La Stazione appaltante applica l'articolo 89, comma 8, del Codice dei contratti, per cui l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'ANGA. In ragione di ciò non si prevedono lavori o attività per i quali sia richiesto il requisito di iscrizione all'ANGA affidabili in subappalto ad un Operatore economico ausiliario.
2. Nel caso l'Appaltatore sia ricorso all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti, per lavori per i quali non è richiesta l'iscrizione all'ANGA e intenda subappaltare tali lavori deve chiedere la relativa autorizzazione alla Stazione appaltante, alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli da 68 a 73, purché alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) nei limiti eventualmente definiti nel contratto di avvalimento;
 - b) che tale intenzione sia stata chiaramente espressa in sede di partecipazione alla gara.

SEZIONE 11. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 77. Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se l'Appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'Appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all'articolo 79.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o circostanze diversi dagli aspetti tecnici, la DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, alla presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel Giornale dei lavori.
5. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell'articolo 79.
6. Tutti i termini indicati in giorni nella presente Sezione, sono perentori, non differibili, a pena di decadenza dell'adempimento tardivo che pertanto costituisce adempimento inesistente.

Art. 78. Casi particolari di penali e deprezzamenti

1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente CSA o dalle norme giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell'Appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'Appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorità in forza di leggi e di regolamenti, sono applicate le disposizioni che seguono.
2. La Stazione appaltante applica all'Appaltatore le seguenti penali:
 - a) per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'Appaltatore, nei casi nei quali il presente CSA prevede una comunicazione alla Stazione appaltante, euro 1.000,00 (mille);
 - b) per ciascun giorno di ritardo nella presentazione di documentazioni o informazioni concernenti l'esecuzione del contratto, rispetto alla richiesta, euro 1.000,00 (mille);
 - c) per ciascun giorno di ritardo nella messa a disposizione di attrezzature o di personale necessarie o per le attività di indagine, verifica o sondaggi richiesti dal collaudatore o dalla DL, 2.000,00 (duemila);
 - d) se l'inadempimento è ritenuto tollerabile dal DL e vi è posto rimedio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà.
3. **Gli inadempimenti connessi all'Offerta tecnica, nei soli casi in cui non siano rimediabili diversamente,**

oppure la Stazione appaltante, in considerazione della tollerabilità dell'inadempimento non ritenga di ricorrere ai mezzi di cui al comma 1, ma di avvalersi anche nel corso del contratto delle previsioni dell'articolo 227, comma 3, del Regolamento generale, provvede al deprezzamento, su proposta della DL e sentito il collaudatore in caso d'opera, se nominato, o su proposta di quest'ultimo, come segue:

a) il deprezzamento, per ciascun inadempimento, è determinato sulla base del seguente criterio:

D: $IC \times PESO / 100 \times PUNTI / 100$ dove:

D: deprezzamento addebitato all'Appaltatore in valore assoluto (euro),

IC: Importo del contratto in valore assoluto (euro),

PESO: peso attribuito dalla Documentazione di gara all'elemento (o sub-peso attribuito al sub-elemento) oggetto di inadempimento,

PUNTI: punteggio ottenuto in graduatoria dall'Appaltatore, in fase di offerta, in relazione all'elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;

b) se l'inadempimento è parziale e l'elemento o il sub-elemento dell'Offerta tecnica oggetto di inadempimento:

--- è misurabile in termini di quantità, il deprezzamento non è applicato alla quota proporzionale della quantità utilmente adempiuta o regolarmente eseguita;

--- è valutabile solo in termini di qualità tecnica o prestazionale, il deprezzamento è determinato mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenuto conto del vantaggio indebitamente ottenuto dall'Appaltatore e dell'utilità comunque conseguita dalla Stazione appaltante;

c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, il deprezzamento si applica una sola volta tenuto conto della più onerosa tra le due fattispecie. Resta fermo che l'inadempimento è considerato parziale solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

--- non compromette in alcun modo le parti restanti dell'elemento o del sub-elemento dell'Offerta tecnica coinvolte,

--- non configura una compromissione grave della serietà dell'Offerta tecnica,

--- non comporta un pregiudizio alla funzionalità dell'oggetto del contratto,

--- non configura una palese falsità dichiarata o rappresentata nell'Offerta tecnica;

d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

4. Sempre che la Stazione appaltante non ricorra ai rimedi di cui al comma 1, se l'inadempimento è misurabile con ragionevole approssimazione, in termini economici di quantità, qualità e prezzo, il deprezzamento, in luogo del criterio di cui al comma 3, può avvenire come segue:

a) per prestazioni, lavori, forniture o adempimenti omessi, un addebito pari al contenuto in termini di valore economico degli stessi;

b) per prestazioni, lavori, forniture o adempimenti sostituiti da altri analoghi e compatibili, un addebito pari alla differenza tra i contenuti in termini di valori economici dei primi rispetto ai secondi;

c) i valori economici sono desunti, ove possibile, nel seguente ordine di priorità:

--- dal computo metrico estimativo a base di gara,

--- dagli elementi economici dichiarati dall'Appaltatore in fase di giustificazioni dell'Offerta,

--- dall'Offerta dell'Appaltatore, dove riporti elementi economici,

--- da analisi dei prezzi,

--- da rilevazioni di mercato per elementi analoghi, senza applicazione di alcun ribasso.

5. In tutti i casi le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 e i deprezzamenti di cui ai commi 3 e 4, sono

incrementati degli oneri che la Stazione appaltante sopporta per il proprio intervento sostitutivo o integrativo per rimediare o attenuare gli affetti degli inadempimenti.

Art. 79. Gestione delle riserve

1. Le domande e contestazioni dell'appaltatore che consistano, o possano comportare, pretese di natura economica e conseguenti incrementi di spesa, devono essere esposte, a pena di decadenza, tramite formali riserve. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In particolare, le riserve sono iscritte:
 - a) sul verbale di consegna dei lavori, per contestazioni relative alla consegna di cui all'articolo 29 e rilevabili al momento della consegna stessa;
 - b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti ai contenuti del medesimo ordine;
 - c) sui verbali:
 - c.1) di sospensione dei lavori, da reiterare obbligatoriamente sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni relative alla sospensione;
 - c.2) di ripresa dei lavori, per contestazioni relative esclusivamente alla ripresa dei lavori, oppure per contestazioni relative alla sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non sia stato messo a disposizione dell'Appaltatore il relativo verbale di sospensione;
 - c.3) di ripresa dei lavori, per contestazioni relative alla mancata ripresa, a condizione che l'Appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell'articolo 35, comma 3;
 - d) sul registro di contabilità, per contestazioni relative ai lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti alla sola fase esecutiva alla quale fa riferimento il singolo registro di contabilità.
2. Le riserve iscritte ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) devono essere espressamente confermate, a pena di decadenza, nel registro di contabilità immediatamente successivo alla loro iscrizione.
3. In ogni caso tutte le riserve già iscritte sui documenti sopra indicati e per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'articolo 80, devono essere espressamente confermate sul conto finale; in caso contrario le riserve si intendono abbandonate.
4. L'Appaltatore è tenuto a firmare i documenti indicati ai commi precedenti, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono sottoposti. Nel caso in cui l'Appaltatore non lo faccia, è formalmente invitato a firmarli entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni naturali consecutivi. Entro tale termine, il documento firmato deve pervenire alla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore persista nel rifiuto o nell'astensione ovvero sottoscriva tardivamente il documento, la DL e il RUP ne fanno menzione in calce al documento stesso: in tali ipotesi, i fatti registrati nel documento si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'Appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non ha la possibilità di esporne contestualmente la quantificazione economica, deve provvedere ad esplicitare la riserva, indicando con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni naturali consecutivi. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
6. Se il fatto o il comportamento che ha determinato il pregiudizio è di natura continuativa l'iscrizione

della riserva deve avvenire, a pena di decadenza, sul registro di contabilità sottoposto alla firma dell'appaltatore immediatamente successivo al primo verificarsi di tale fatto o comportamento; la precisa quantificazione potrà essere tuttavia rinviata all'atto della firma del registro di contabilità immediatamente successivo al cessare del fatto pregiudizievole ovvero sul conto finale.

7. Le riserve e le contestazioni:

- a) formulate con modalità diverse oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;
- b) iscritte, ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 5, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.

8. La DL espone nel registro di contabilità le proprie motivate deduzioni in ordine alle riserve iscritte ed esplicate. La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni iscritte sui documenti dell'appalto e fornire allo stesso RUP, con altrettanta tempestività, una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'Appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 6.

9. La Stazione appaltante si esprime con proprio provvedimento comunicato all'Appaltatore sulle riserve non risolte o la cui soluzione non è accettata dall'Appaltatore stesso.

Art. 80. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, la DL ne dà comunicazione trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata al RUP che deve valutare immediatamente l'ammissibilità delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il procedimento, gli esiti e le conseguenze riguardanti la conclusione ovvero il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono disciplinati dall'articolo 205 del Codice dei contratti al quale si fa integralmente rinvio.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al procedimento di accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile, secondo quanto previsto dall'articolo 208 del Codice dei contratti. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di euro 200.000,00 (duecentomila) è necessario acquisire il preventivo parere dell'Avvocatura dello Stato.
4. La procedura di cui al comma 3 può essere esperita anche per controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 81. Collegio consultivo tecnico

1. Per gli adempimenti di cui agli articoli da 77 a 80, nonché per le contestazioni in ordine alle sospensioni dell'esecuzione, la Stazione appaltante ha l'obbligo, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data, di istituire, promuovere e ricorrere al Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120

del 2020, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021, poi dall'articolo 6-quater della legge n. 233 del 2021.

Art. 82. Definizione delle controversie in sede giurisdizionale

1. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 83. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale cottimista sono obbligati all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbligano ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi degli articoli 30, comma 4, e 105, comma 9, del Codice dei contratti;
 - b) i suddetti obblighi sono vincolanti ai sensi dell'art. 36 della l. 300/70 anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) sono obbligati al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d) sono obbligati al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'articolo 36 della suddetta legge, applicabile secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza 24 giugno 1998, n. 25.
2. In caso di inottemperanza, da parte dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante interviene secondo quanto previsto dall'art. 30, commi 5, 5 bis e 6 del codice dei contratti pubblici.
3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opera, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, la ritenuta di cui all'articolo 45, comma 3, lettera d), del presente CSA, sull'importo netto progressivo delle prestazioni contabilizzate. In caso di credito insufficiente allo scopo, la Stazione appaltante può procedere all'utilizzo della garanzia di cui all'articolo 53 nonché di qualunque altra somma spettante all'Appaltatore».
4. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi del successivo articolo 72 del presente CSA e dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (articolo 30, comma 6, del Codice dei contratti). Resta ferma l'applicazione di quanto previsto dal co. Co. 5 bis dell'art. 30 del Codice.
5. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati al comma 1 sono obbligati alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro,

la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.

6. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge n. 133 del 2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
7. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati, la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
8. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Art. 84. Clausola sociale

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 50 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato al rispetto delle disposizioni in materia di promozione della stabilità occupazionale, previste dal Contratto Collettivo applicato dalla propria struttura imprenditoriale. Per contratto collettivo, ai sensi dell'articolo 51 del Decreto n. 81, si intendono il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento, nonché i contratti collettivi territoriali e aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. A tale scopo i contratti collettivi di riferimento sono i seguenti, nella versione corrispondente all'ultima versione stipulata tra le parti sociali di riferimento:
 - a) per le imprese edili o analoghi o riconducibili ai lavori, con codici ATECO delle divisioni 42 o 43 o che eseguono lavori di cui all'allegato II della Direttiva: quello applicato dall'Operatore economico che esegue i lavori;
 - b) per le imprese che eseguono prioritariamente attività di bonifica ambientale, con codici ATECO della divisione 39 o con iscrizione all'ANGA: quello applicato dall'Operatore economico che esegue le attività di bonifica, recupero ambientale e analoghe.
2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione, per espressa disciplina di autoregolamentazione e libertà contrattuale, anche nel caso il personale oggetto di stabilità occupazionale sia attualmente dipendente da imprenditori, aziende o comunque datori di lavoro, titolari di attività in fase di svolgimento sul Sito oggetto dell'intervento dell'Appaltatore anche se tali attività sono svolte in forma estranea alla contrattualistica pubblica e non sono oggetto del presente appalto.
3. Per quanto non previsto dai contratti collettivi di cui al comma 1, l'Appaltatore è impegnato nel caso debba provvedere a nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto, sia per esigenze sopravvenute o in seguito a dimissione, licenziamento, trasferimento o passaggio in quiescenza di propri dipendenti, ad interpellare preventivamente ed accertare la disponibilità al trasferimento alle proprie dipendenze del personale attualmente occupato di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:

- a) che il trasferimento avvenga a condizioni retributive, dirette e indirette, non inferiori a quelle attualmente godute dal lavoratore trasferito;
 - b) che gli sia mantenuto il livello e l'anzianità nonché l'accantonamento del Trattamento di fine rapporto;
 - c) che sia mantenuto nella mansione precedente e sul luogo di lavoro attuale e, se demansionato o destinato a diversa unità locale o ad altra sede, siano mantenute le condizioni di cui alle lettere a) e b);
4. In caso di demansionamento o destinazione a diversa unità locale o ad altra sede, rifiutati dal lavoratore, ciò non costituisce violazione del rapporto contrattuale né rinuncia, ostacolo o preclusione agli indennizzi che dovessero spettargli i quali, comunque, non potranno essere inferiori a 3 (tre) mensilità spettanti nella misura goduta nel periodo immediatamente precedente.
5. L'obbligo di cui al comma 3 non trova applicazione per le parti o i periodi dell'intervento che non richiedano l'impiego di nuovo personale e cessa con l'ultimazione dell'intervento.
6. Fatta salva ogni altra misura prevista dall'ordinamento, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, comporta il riconoscimento, da parte dell'Appaltatore della corresponsione di 6 (sei) mensilità della retribuzione goduta nel periodo immediatamente precedente, per ciascun lavoratore pretermesso.
7. Le condizioni di cui al comma 3 sono integrate dalle misure migliorative finalizzate al rafforzamento della tutela e stabilità occupazionale dei lavoratori eventualmente introdotta nell'Offerta tecnica dell'Appaltatore.

Art. 85. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC di congruità di cui all'articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti, per tutte le lavorazioni anche se non rientranti nell'ambito dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, in attuazione del decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143. In deroga all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto ministeriale, la Stazione appaltante può richiedere il DURC in ogni momento durante l'esecuzione del contratto.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo non sia accessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento.
4. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive non regolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo **all'appaltatore o al subappaltatore** la somma corrispondente ai crediti vantati dagli istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a);

- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all'articolo 45 e all'articolo 46 del presente CSA limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Se la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quelli oggetto del presente CSA, l'Appaltatore che risulta regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente CSA, oppure se non può agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato in cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente CSA, con il quale si può procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi del comma 3.

Art. 86. Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - c) quando il ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori alternativamente:
 - determini l'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale;
 - ovvero superi il termine contrattuale di 180 (centottanta) giorni oppure sia tanto grave da ritenere che il termine contrattuale non possa essere rispettato e possa conseguentemente comportare il superamento del termine contrattuale nella misura indicata;
 - d) quando il ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi dell'articolo 38, comma 5 sia superiore a un terzo del termine di 180 giorni di cui alla lettera c).
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;
 - c) sospensione dei lavori o delle attività esecutive oppure mancata ripresa degli stessi, oppure rallentamento nell'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione nei termini previsti dal contratto;

- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 59. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori utilmente eseguiti e collaudati, al netto di eventuali danni e penali.
4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) la decadenza dell'iscrizione all'ANGA o dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci per il loro ottenimento;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di uno o più provvedimenti di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della Direttiva;
 - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
5. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
6. Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto di cui all'articolo 104.
7. In applicazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, in tutti i casi in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo tra quelli elencati ai commi da 1 a 6, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del Collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del Codice dei contratti, la risoluzione del

contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
 - b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
 - c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze di sospensione descritte all'articolo 33 e che abbia le caratteristiche di gravità definite al comma 1, lettere c) e d), del presente articolo.
9. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Art. 87. Adempimenti per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, si applicano le procedure previste dall'art. 108 del Codice, per quanto non derogate ai sensi dell'articolo 86, comma 7.
2. L'accertamento dello stato di consistenza conseguente alla risoluzione avviene alla data comunicata dalla Stazione appaltante, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due rappresentanti della dl e dell'appaltatore a tal fine designati e comprende l'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
2. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due rappresentanti della dl e dell'appaltatore a tal fine designati, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di procedure concorsuali dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, con le modalità previste dall'articolo 86, comma 7;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi come risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo sostenuto per la ripetizione della gara d'appalto eventualmente andata deserta;

- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
4. Per il risarcimento dei danni **accertati in sede giurisdizionale ovvero consensualmente riconosciuto** la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 53.
5. Nel caso di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini, la penale di cui all'articolo 36, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine per compiere i lavori assegnato dalla DL con la messa in mora prevista dall'articolo 108 del Codice dei contratti. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di ogni danno ulteriore.
6. Fatta salva in ogni caso l'eventuale applicazione dell'articolo 86, comma 7 del presente CSA, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti e dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942, in materia di eventuale prosecuzione del contratto nonché le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto- legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

SEZIONE 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 88. Obblighi particolari dell'Appaltatore per l'ultimazione

1. L'Appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dell'emissione del certificato di ultimazione di cui all'articolo 89, gli elaborati «as built» relativi alle opere eseguite, redatti sulla base del progetto esecutivo originario aggiornato alle eventuali varianti e modifiche approvate dalla Stazione appaltante e dalle variazioni minori legittimamente ordinate dalla DL e assentite dal RUP. Tali elaborati devono essere forniti in un esemplare cartaceo e un esemplare su supporto informatico mediante programma di elaborazione grafica, leggibile, non protetto e in un formato facilmente riproducibile ed editabile del tipo DWG o DXF. Tali elaborati devono riprodurre i disegni architettonici, strutturali e gli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi. Gli stessi elaborati, sottoscritti dall'Appaltatore, devono essere condivisi dalla DL che li sottoscrive a sua volta.
2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, compresi i privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli atti di assenso che non siano ancora stati acquisiti o non siano ancora disponibili, nonché a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, già acquisiti e resi disponibili dalla Stazione appaltante. In particolare, a svolgere e concludere:
 - a) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, la conservazione ed il ripristino dei percorsi di mobilità, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni e adempiere a quanto richiesto dagli enti ed autorità competenti;
 - b) l'espletamento delle stesse pratiche, comprese elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant'altro necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopradetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore nel caso che si rendesse necessaria una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale od un ritardo nell'avanzamento dei lavori per l'esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi agli spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.
3. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni e attività di particolare complessità, oppure non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a semplice richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. La DL può richiedere, per particolari attività, che questa siano documentate con riprese video conservate su supporto magnetico mobile, in uno dei formati commerciali più diffusi.
4. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle

necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

5. L'Appaltatore provvede a sua cura e spese, con personale di idonea capacità professionale:
 - a) all'apposizione dei termini di confine delle aree soggette a esproprio mediante posa in opera di cippi in conglomerato cementizio del tipo approvato dalla Stazione appaltante nel numero e posizione stabiliti dalla DL. Detti cippi dovranno essere numerati progressivamente a cura dell'Appaltatore nell'ordine risultante dalla planimetria di rilievo;
 - b) a tutte le occupazioni temporanee, che si rendono necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di servizio o di accesso ai cantieri, depositi e stoccaggi, per l'impianto e la gestione del cantiere:
 - in conformità con quanto previsto nel PSC;
 - che egli intenda porre in atto discostandosi dal PSC, con le integrazioni di quest'ultimo, accolte dal CSE, ai sensi dell'articolo 65;
 - con apposite segnalazioni dei limiti fisici degli spazi occupati e l'apprestamento delle misure precauzionali di sicurezza.
6. Per gli adempimenti di cui al comma 5 la Stazione appaltante provvede a propria cura e spese alla liquidazione delle indennità di esproprio e di occupazione permanente o continuativa relative alle opere da eseguirsi, solo se già previste dalla documentazione progettuale posta a base di gara.

Art. 89. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore che ritenga di aver ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità al progetto e alle disposizioni impartite durante il corso dei lavori, la DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste dal verbale di consegna. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, la DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei luoghi.
2. La DL, in sede di accertamento finalizzato al rilascio del certificato di ultimazione di cui al comma 1:
 - a) può emettere il certificato di ultimazione con riserva e prevedere, l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 (trenta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dalla stessa DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia e la decadenza del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente di quanto richiesto;
 - b) senza pregiudizio di successivi accertamenti, deve rilevare e verbalizzare eventuali vizi e difformità ostativi al rilascio del certificato di ultimazione, nemmeno con riserva, che l'Appaltatore è tenuto a eliminare e rimediare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 30, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino, rifacimento o completamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione appaltante, anche motivato dalla mancata o tardiva disponibilità del bene.
3. Per tutto il periodo intercorrente fra l'emissione del certificato di ultimazione di cui al comma 1 e l'emissione del certificato di cui all'articolo 90, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1669 Codice civile, l'Appaltatore:
 - a) deve garantire le opere e forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che, anche se

accettati, non si rivelino rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entità, necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, sono a totale carico dell'Appaltatore salve che si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla DL o imputabili all'uso da parte della Stazione appaltante; i rimedi devono essere eseguiti e attuati nel modo più tempestivo e in ogni caso, nei termini prescritti dalla DL.;

b) è obbligato alla gratuita manutenzione e alla custodia delle opere.

4. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere tempestivamente corredata, a cura dell'Appaltatore, dagli elaborati di cui all'articolo 88, comma 1 del CSA, debitamente sottoscritta, recante di tutti i disegni tecnici, strutturali e degli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi e l'aggiornamento del piano di manutenzione.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici richiesti dalla normativa; in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 90, comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 46. Trova applicazione il comma 4. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
 - a) opere strutturali;
 - b) impianti elettrici e speciali;
 - c) certificazioni del materiale portato in cantiere anche utilizzato per i riempimenti;
 - d) copia della documentazione che attesti il corretto smaltimento dei rifiuti presenti in cantiere;
 - e) copia dei certificati di laboratorio.
6. Entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione di cui al comma 1 l'Appaltatore deve provvedere alla pulizia totale degli spazi realizzati, al loro sgombero da ogni attrezzatura, mezzo, materiale di risulta, macerie, residui di lavorazione, in modo che quanto realizzato possa essere utilizzato senza ulteriori interventi. Lo stesso termine e gli stessi obblighi ricorrono anche per quanto riguarda eventuali riparazioni, completamenti o rimedi intervenuti in corso di collaudo.
7. In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui al comma 2, lettera b), oppure ai commi da 3 a 6, la Stazione appaltante può provvedere d'ufficio con le modalità di cui all'articolo 87, in quanto compatibili.
8. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche in relazione all'ultimazione di ciascuna parte di lavori e attività che costituisce un segmento o un grado di avanzamento dell'esecuzione e ultimazione parziale di cui all'articolo 30.

Art. 90. Collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'emissione del certificato di ultimazione di cui all'articolo 89, salvo il maggiore tempo attribuibile all'Appaltatore per l'esecuzione delle riparazioni e delle lavorazioni ordinate in sede di collaudo. La Stazione appaltante nomina il Collaudatore o il Collegio di collaudo anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera; in tal caso i verbali redatti dal collaudatore in corso d'opera sono allegati al certificato di collaudo finale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
2. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante può eseguire un nuovo

accertamento della regolare esecuzione e al rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di accertamento tecnico ed economico volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.
4. L'Appaltatore è obbligato a prestare adeguata assistenza, mediante la messa a disposizione dei mezzi e del personale necessario, alle operazioni di accertamento di cui al presente articolo. Le analisi di verifica e collaudo sono a carico dell'Appaltatore.
5. Il Collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi degli articoli 80 od 81, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente CSA. A tal fine il RUP trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate, propria e del DL, e il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le eventuali riserve sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente CSA. In questo caso le riserve possono avere riguardo unicamente alle operazioni relative al collaudo finale. Il Collaudatore riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni.
7. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le determinazioni della Stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione gli articoli da 215 a 234 del Regolamento generale e restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 216, comma 8, del citato Regolamento generale.
8. Il presente articolo trova applicazione anche in relazione ai Collaudi parziali di ciascuna parte di lavori e attività che costituisce un segmento o un grado di avanzamento dell'esecuzione e ultimazione parziale ai sensi dell'articolo 30, intesi come collaudi provvisori parziali, che poi confluiscono nel Collaudo finale.
9. Il collaudo non acquista efficacia, anche nel caso sia approvato dalla Stazione appaltante, fino a quando non sia ottenuta l'apposita certificazione di corretta esecuzione e completamento, da parte della Provincia, sulla base di apposita relazione predisposta da ARPA, ai sensi dell'articolo 248, comma 2 o comma 2-bis, del Codice ambientale. I rimedi previsti dall'ordinamento relativi alle valutazioni, discordanze e difetti e mancanze di cui agli articoli 226, 227 e 228 del Regolamento generale, riferite al collaudo, trovano applicazione anche alle attività di relazione e accertamento di cui al primo periodo. (si rinvia all'art. 1, comma 7, del decreto DIRETTORIALE IN TEMA DI BONIFICHE N. 72 del 19 maggio 2021, cd. decreto POB).

Art. 91. Presa in consegna dell'intervento ultimato

1. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza, dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 90.
2. Ai sensi dell'articolo 230 del Regolamento generale, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 90, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 89, comma 2, o nel diverso termine assegnato dalla DL.
3. Nel caso di cui al comma 2, la Stazione appaltante comunica la consegna anticipata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia cessa se dopo

l'ultimazione l'opera è presa in consegna anticipata dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio.

4. Nello stesso caso l'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
5. Prima del rilascio del certificato di ultimazione di cui all'articolo 89 e in ogni caso prima dell'emissione del certificato di cui all'articolo 90, l'Appaltatore è obbligato a consegnare, in luogo indicato dalla DL, un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, come precisato da parte della stessa DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche in relazione alle prese in consegna parziali di ciascuna parte di lavori e attività eseguite e ultimate separatamente che costituisce un segmento o un grado di avanzamento dell'esecuzione e ultimazione parziale ai sensi dell'articolo 30.

SEZIONE 13. ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE

Art. 92. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale e al Regolamento generale e al presente CSA, nonché a quanto previsto dal PSC e dai POS, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui alla presente Sezione.
2. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui alla presente Sezione è conglobato nel prezzo dei lavori e delle prestazioni, ovvero nell'ammontare del contratto. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento. Se l'Appaltatore non adempie a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante è in diritto, previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno riscossi d'ufficio e la Stazione Appaltante trattiene la somma sul primo pagamento successivo utile e, se questo è incapiente, recuperando la stessa somma con i metodi previsti dall'ordinamento giuridico, compresa la garanzia di cui all'articolo 53.
3. Sono a cura e carico dell'Appaltatore le obbligazioni che seguono, così individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA o richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; nonché la fornitura dei modelli e campioni, con dettagli costruttivi e schede tecniche relative alla posa in opera, di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro. Il mancato adempimento pregiudica l'accettazione da parte della DL di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o modelli da esaminare deve essere puntualmente segnalato alla DL, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature; della campionatura dei materiali;
 - b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere relative alle strutture, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - c) la realizzazione il mantenimento, entro gli spazi del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale della DL, arredati, illuminati, con collegamento Internet e con un minimo di arredo necessario a svolgere le funzioni dell'ufficio della DL;
 - d) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli;
 - e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - f) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non

compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intende eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non può pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza, l'acquisizione di relativi POS se dovuti;

- g) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche o private;
- h) l'immediata sostituzione del personale ritenuto dalla Direzione lavori non idoneo in relazione alle esigenze del lavoro.

Art. 93. Disposizioni specifiche sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Sono inoltre a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese relative ai seguenti oneri e obblighi:
 - a) su richiesta della DL, la messa a disposizione del personale operaio e tecnico e dei mezzi necessari per permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo;
 - b) le eventuali ulteriori indagini geologiche, geotecniche e materiche, ulteriori rispetto alle previsioni di progetto; nel caso in cui l'Appaltatore o la DL ritengano necessario integrare tali indagini, anche mediante prove di carico o simili, è onere dell'Appaltatore eseguire le ulteriori indagini e prove;
 - c) la trasmissione alla DL e al CSE della dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con riferimento ai dispositivi anticaduta;
 - d) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - e) la realizzazione, in applicazione della normativa vigente, deve tutti i lavori e apprestamenti occorrenti per la protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche che fanno parte dell'appalto e dei mezzi e attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto comprese le parti metalliche relative ad opere provvisorie;
 - f) ottemperare alle prescrizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni e successive modifiche e integrazioni in materia di esposizione ai rumori;
 - g) installare idonei dispositivi e attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 82 della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compresa la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici con l'accurato lavaggio delle ruote o dei cingoli, nonché la tempestiva pulizia e il lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo sporcate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali.
2. Sia durante la progettazione esecutiva che durante l'esecuzione dei lavori e delle attività, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, ai seguenti adempimenti:
 - a) le operazioni di campionamento e le analisi chimico-fisiche necessarie per le attività oggetto

dell'Appalto, anche in conseguenza di specifiche richieste dalla DL;

- b) lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie con Enti o Privati per l'ottenimento di permessi, nulla osta, certificazioni, ecc., connessi con l'esecuzione dei lavori;
 - c) il rispetto di tutte le vigenti norme, integrate da quelle citate nella presente relazione e nei documenti ad essa allegati, in materia antinfortunistica, ambiente e rifiuti;
 - d) la realizzazione dell'impianto provvisorio, a norma di legge, per l'illuminazione delle zone interessate all'intervento;
 - e) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dei lavori, con tutte le più moderne e perfezionate attrezzature ed impianti per assicurare il normale svolgimento di tutte le prestazioni prestabilite, la recinzione e la predisposizione degli accessi, la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso e delle vie di transito e di accesso allo stesso.
3. È fatto divieto all'Appaltatore di concedere la pubblicazione o la riproduzione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, senza esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

Art. 94. Ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli seppure invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di quest'ultimo;
- c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente CSA e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
- e) la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla contabilizzazione dei lavori;
- f) su richiesta della DL, mettere a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo.

2. Sono a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per il recepimento di tutte le prescrizioni degli Enti e delle Autorità di vigilanza e, in ogni caso:

- a) la stima delle emissioni di polveri con l'individuazione dei ricettori eventualmente interessati al fine di indicare in maniera più precisa le opere di mitigazione da adottare e la loro esplicitazione di dettaglio. Si ricorda che le emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzate;
- b) l'installazione di idonei dispositivi e delle attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- c) l'individuazione dei ricettori sottoposti ad impatto acustico derivante dalle varie lavorazioni del cantiere e lungo la viabilità di accesso allo stesso e alle aree di lavoro, con la stima dei livelli di esposizione ed individuazione di dettaglio delle opere di mitigazione necessarie;
- d) una descrizione dettagliata della rete di raccolta e trattamento dei reflui di lavorazione comprensiva dei criteri di dimensionamento e dei sistemi di abbattimento adottati in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti comprendendo tra essi anche l'alcalinità delle acque di lavaggio delle attrezzature di cantiere;

- e) le comunicazioni, ove dovute, agli Enti e alle Autorità di vigilanza in materia ambientale;
 - f) la predisposizione di un piano di monitoraggio ambientale, con l'indicazione di ogni punto di monitoraggio, localizzato su apposita planimetria e di ogni altro dettaglio utile.
3. Sono a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.
4. L'Appaltatore è obbligato verificare la presenza di tutti i servizi interferenti con la realizzazione dell'opera, aggiornare la planimetria delle interferenze (o redigerla nel caso non faccia parte degli elaborati progettuali consegnati), verificare l'esatto posizionamento dell'interferenza, verificare l'assenza di ulteriori interferenze, redigere i progetti di spostamento quando necessario. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore:
- a) l'eventuale aggiornamento del progetto appaltato per adeguarlo alle necessità del progetto di spostamento dei servizi interferenti, previa accordo con gli enti proprietari, concessionari o gestori delle interferenze su tempi e modalità della messa in opera degli spostamenti e della contestuale realizzazione dell'opera in progetto;
 - b) le riparazioni per eventuali danneggiamenti a cavi, tubazioni e servizi interferenti in genere che l'Appaltatore dovesse causare durante i lavori.
5. È a carico della Stazione appaltante l'onere economico per gli spostamenti di cui al comma 4, come risulta dai preventivi degli enti proprietari, concessionari o gestori.

SEZIONE 14. GESTIONE DEI TRASPORTI E DEI RIFIUTI

Art. 95. Trasporti

1. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere, nonché dei rifiuti di cui ai commi 2 e seguenti, deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
2. Le attività di trasporto dei rifiuti devono essere svolte esclusivamente da soggetti in possesso di iscrizione all'ANGA, nelle categorie e classi pertinenti, di cui alla tabella integrante l'articolo 7, comma 3, contrassegnati dalla sigla avente come prima lettera «F», con abilitazione al trasporto dei rifiuti speciali secondo le seguenti codifiche EER (Elenco Europeo dei Rifiuti).

	Codifica EER dei rifiuti ai quali è connessa l'iscrizione ANGA di abilitazione al trasporto rifiuti speciali non pericolosi in ambito nazionale (categoria 4) o transfrontaliero (categoria 6):		
F.1.a	Rifiuti NON pericolosi		
	<i>EER / descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>
	170904	100 kg	540.770,00
	170201 + 150103	100 kg	5.190,00
	170202	t	175,00
	170203	t	234,00
	150106 + 200307	t	105,00
	160214	t	74,00
	170302 (asfalto)	t	1.261,00
	200306	100 kg	150,00
	170302 (guaine)	t	290,00
	161002	t	609,00
	200201	t	6,00
	200101	t	103,00
	speciali non pericolosi: residui di processo, materie prime confezionate, pavimenti ecc., rifiuti solidi	t	113,00
	speciali non pericolosi: Residui di processo, vasche, materie prime confezionate, ecc. rifiuti liquidi	t	101,00
	TOTALE Rifiuti NON pericolosi (compresi rifiuti inerti)	t	57.682,00

	Codifica EER dei rifiuti ai quali è connessa l'iscrizione ANGA di abilitazione al trasporto rifiuti speciali pericolosi in ambito nazionale (categoria 5) o transfrontaliero (categoria 6):		
F.1.b	Rifiuti pericolosi		
	<i>EER / descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>
	170903*	100 kg	135.190,00
	170204*	100 kg	250,00
	160307* + 190308*	t	134,00
	060404*	t	10,00
	170605* (materiali da costruzione con amianto)	100 kg	4.640,00
	170601* (materiali isolanti con amianto)	100 kg	550,00
	170503*	100 kg	1.220,00

	170603*	100 kg	410,00
	160504*	t	105,00
	161105*	t	11,00
	160305*	t	35,0
	160209* + 160210* (apparecchi con PCB)	t	5,00
	161001*	t	812,00
	170503*	100 kg	2.720,00
	Rifiuti speciali pericolosi: residui di processo, materie prime confezionate, residui pavimenti, ecc. rifiuti solidi	t	452,00
	Rifiuti speciali pericolosi: Residui di processo, vasche, materie prime confezionate, ecc. rifiuti liquidi; Rifiuti derivanti dalla pulizia dei serbatoi	t	1.194,00
	TOTALE Rifiuti pericolosi	t	17.256,00

F.1.c	Codifica EER dei rifiuti ai quali è connessa l'iscrizione ANGA abilitante al trasporto rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 124 del 2017 (categoria 4-bis):		
	<i>EER / descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>
	160214 Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	t	60,00
	170405 Ferro e acciaio	t	2.767,00

3. Le attività di trasporto a discarica o in altri siti autorizzati, dei materiali provenienti dal cantiere non costituiscono subappalto, a condizione che il trasportatore sia in possesso delle pertinenti idonee iscrizioni all'ANGA per l'attività di trasporto, abilitanti alla movimentazione dei rifiuti secondo la classificazione EER di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva inerti del MiTE 9 aprile 2002), elencati nell'Allegato D degli allegati alla Parte IV del Codice ambientale, come sostituito dall'allegato III introdotto dall'articolo 35 della legge n. 108 del 2021.
4. Nel caso i rifiuti costituiscano merci pericolose, il loro trasporto deve avvenire in regime ADR (Accordo per Trasporto Merci Pericolose su strada - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, come modificato dal decreto ministeriale 21 gennaio 2013. I relativi mezzi di trasporto devono essere dotati dell'apposita etichettatura ed una specifica segnaletica, a seconda della classe di pericolo. L'impresa che effettua il trasporto deve nominare un Consulente per la sicurezza dei trasporti ai sensi del paragrafo 1.8.3.1 dell'accordo ADR e dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 35 del 2020. L'individuazione dei rifiuti e delle merci da trasportare che sono soggette al regime ADR e l'individuazione della relativa classe ADR e del pertinente Codice ONU (Codice con prefisso «UN») è compito del Consulente per la sicurezza dei trasporti.
5. Sono a carico dell'Appaltatore, a cura dello stesso o del subappaltatore o di altri soggetti di cui all'articolo 74, le attività di analisi chimico-fisiche di laboratorio, in sito o in laboratori accreditati da ACCREDIA o da altro organismo analogo che abbia sottoscritto un accordo internazionale Multilaterale di Mutuo Riconoscimento (EA, IAF, MLA o MRA), finalizzate al collaudo dei fondi scavi (cioè del suolo che resterà in sito) e alla classificazione dei rifiuti ai fini del trasporto di cui al presente articolo e ai fini dello smaltimento in discarica o del conferimento ad impianti di trattamento autorizzati, in possesso di Certificazione di qualità

UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2018, in corso di validità, per prove analitiche su matrici ambientali e/o rifiuti.

6. Le quantità e le codifiche EER indicate nella tabella del comma 1 sono state stimate in occasione della progettazione definitiva a base di gara, le obbligazioni di cui al presente articolo, contabilizzate “a misura” come previsto dall’articolo 5, comma 1, sono vincolanti anche per rifiuti con codifiche EER e quantità diverse che dovessero presentarsi in corso di esecuzione.

Art. 96. Terre e rocce da scavo, materiali provenienti dalle demolizioni

1. Le terre e rocce da scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con le procedure di cui al Codice ambientale, in particolare agli articoli 185 e 186, a tale scopo:
 - a) i criteri per l’identificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti sono definiti all’articolo 4 del d.P.R. n. 120 del 2017;
 - b) sono a carico dell’Appaltatore l’iter autorizzativo e quanto necessario per reimpiegare i prodotti scavati come terre e rocce da scavo secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 120 del 2017;
 - c) i materiali provenienti dalle escavazioni, anche se sottratti al regime di trattamento dei rifiuti, devono essere trasportati agli impianti di destino autorizzati a cura e spese dell’Appaltatore, cui competono:
 - la classificazione e l’analisi di omologa degli stessi;
 - ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (compresi gli oneri di accesso all’impianto di destino finale ed ecotassa, di cui all’articolo 97, comma 3) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti.
2. Produttore dei rifiuti è l’Appaltatore, cui competono tutti gli oneri relativi all’omologa e gestione dei rifiuti prodotti all’interno del cantiere.
3. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti prodotti durante le attività di cantiere.
4. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati agli impianti di destino autorizzati a cura e spese dell’Appaltatore, cui competono anche la classificazione e l’analisi di omologa degli stessi e compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri di accesso all’impianto di destino finale ed ecotassa, se dovuta e ogni altro onere di cui all’articolo 97, commi 3 e 4) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali.
5. L’Appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’Appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso impianti autorizzati, della ecotassa se dovuta, e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al Codice ambientale.
6. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l’Appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere preventivamente, ovvero 10 giorni prima dell’effettuazione della movimentazione dei rifiuti, alla Direzione Lavori, la seguente documentazione:
 - a) l’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, le autorizzazioni al trasporto ovvero l’iscrizione all’ANGA per le rispettive categorie e classi;
 - b) i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
7. A conferimento effettuato del rifiuto trasmissione della quarta copia del Formulario di identificazione del

rifiuto, attestante il corretto conferimento finale e accettazione del rifiuto.

8. Sono infine a carico dell'Appaltatore:

- a) gli adempimenti e gli oneri di cui all'articolo 95, comma 5;
- b) gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale;
- c) la richiesta e l'ottenimento delle debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici EER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni;
- d) il rispetto delle disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del Codice ambientale.

9. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 97. Conferimenti a discariche o altri siti autorizzati

1. I conferimenti in discarica sono stimati in via presuntiva secondo le seguenti qualità e quantità, alle quali si applicano le previsioni di cui all'articolo 95, comma 6:

Codifica EER e specifiche dei rifiuti o altri materiali da smaltire in discarica autorizzata			
<i>EER / speciali pericolosi / speciali non pericolosi</i>		<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>
170904; 170201; 150103; 170202; 170203; 150106; 200307; 160214; 170302 (asfalto); 200306; 170302 (guaine); 161002; 200201; 200101; speciali non pericolosi: residui di processo, materie prime confezionate, pavimenti ecc., rifiuti solidi; speciali non pericolosi: Residui di processo, vasche, materie prime confezionate, ecc. rifiuti liquidi; Rifiuti urbani e speciali	Non Pericolosi (compresi rifiuti inerti)	t	57.682,00
170903*; 170204*; 160307*; 190308*; 060404*; 160708*; 170601* (materiali isolanti con amianto); 170605* (materiali da costruzione con amianto); 170503*; 170603*; 160504*; 161105*; 160305*; 160209* e 160210* (apparecchi con PCB); 161001*; Rifiuti speciali pericolosi: residui di processo, materie prime confezionate, residui pavimenti, ecc. rifiuti solidi; Rifiuti speciali pericolosi: Residui di processo, vasche, materie prime confezionate, ecc.	Pericolosi	t	17.256,00

2. Sono a carico dell'Appaltatore:

- a) gli adempimenti e gli oneri di cui all'articolo 95, comma 5;
- b) le attività di conferimento a discarica di tutti i rifiuti provenienti dall'intervento, comprese le demolizioni di edifici, impianti e altri manufatti.

3. Sono a carico dell'Appaltatore i tributi, canoni, tariffe, previsti dalla normativa applicabile nel Paese, nella

regione o comunque nella località di conferimento (quali, ad esempio, per la Regione Lombardia, quelli di cui alla Sezione V della Legge regionale Lombardia 14 luglio 2003, n. 10), sia che questi siano corrisposti dall'Appaltatore che dal titolare del sito di conferimento con rivalsa sull'Appaltatore, intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti.

4. Gli stessi soggetti di cui al comma 3 sono responsabili e tenuti in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostrino di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici di vigilanza previsti dalla normativa applicabile nel Paese, nella regione o comunque nella località di conferimento (quali, ad esempio, per la Regione Lombardia, alla Provincia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 52 della citata legge regionale n. 10 del 2003.
5. I siti di conferimento, costituiti da discariche, devono essere autorizzati al ricevimento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dall'articolo 1, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 o muniti di autorizzazioni analoghe per siti ubicati in altri Paesi fuori dal territorio nazionale, in conformità alla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999.

Art. 98. Misure di controllo e vigilanza dei trasporti e dei conferimenti

1. Fermi restando gli adempimenti imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasporto e gestione dei rifiuti, con particolare riferimento agli strumenti del MUD (Modello Unico di dichiarazione ambientale) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, del FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) e dei Registri di carico e scarico anche sotto forma di REN (Registro Elettronico Nazionale dei rifiuti) di cui rispettivamente agli articoli 193 e 188-bis del Codice ambientale, all'Appaltatore sono imposti gli obblighi di cui ai commi seguenti.
2. É a cura e a carico dell'Appaltatore l'attivazione di un sistema di controllo della movimentazione e del trasporto di materiali e rifiuti che deve garantire:
 - a) il controllo degli ingressi e delle uscite di mezzi e persone;
 - b) la verifica dei carichi di materiali da smaltire (con pesa a vuoto, pesa a carico degli automezzi);
 - c) i percorsi esterni dei mezzi carichi, anche con strumentazione GPS di cui tali mezzi devono essere dotati;
 - d) la memorizzazione e l'archiviazione dei dati rilevati, e la periodica rendicontazione al DL;
 - e) la verifica di quanto registrato con quanto dichiarato sui formulari e sui registri di cui al comma 1 e il conseguente accertamento delle motivazioni in caso di eventuali incongruenze.
3. Il sistema di controllo di cui al comma 2 deve consentire l'archiviazione on line (nel cloud) dei dati caricati, con immediatezza e possibilmente in tempo reale rispetto alla loro formazione, consultabili mediante accesso riservato e personalizzato dalla DL, dal RUP e da altri addetti della Stazione appaltante preventivamente individuati e autorizzati.
4. I dati ivi conservati devono essere intangibili e sottratti a qualsiasi manipolazione o modifica, a meno che il sistema stesso:
 - a) registri la data, l'ora e il soggetto che ha effettuato la modifica o la manipolazione;
 - b) produca un backup remoto della versione del dato o dell'informazione prima della modifica o della manipolazione, non più accessibile se non nelle modalità di consultazione, lettura e stampa, conservato a parte rispetto al dato o all'informazione modificati.
5. Tra i dati di cui al comma 3, anche se ridondanti rispetto alle annotazioni dovute ai sensi del comma 1, devono essere inclusi:

- a) gli identificativi del mezzo di trasposto utilizzato e del relativo conducente;
 - b) la tipologia del carico, secondo le classificazioni di cui all'articolo 95, comma 1, con il relativo peso, distinto per ciascuna classificazione, come rilevati al momento del caricamento e inizio del trasporto;
 - c) il percorso, a partire dal cantiere fino al luogo di destinazione, ricostruibile anche a posteriori;
 - d) i dati di cui alla lettera b), come rilevati al momento del conferimento nel luogo di destinazione;
 - e) le pertinenti attestazioni di avvenuto recapito, con le eventuali osservazioni o i risultati degli accertamenti ne caso vi siano difformità rispetto ai dati di cui alla lettera b).
6. L'archiviazione di cui al comma 3 deve prevedere anche le riprese video, come descritte all'articolo 67, comma 7, che documentino le attività di carico in cantiere.
7. Le modalità di vigilanza e di controllo di cui al presente articolo devono essere integrate e adeguate alle misure maggiormente efficaci e prestazionali eventualmente oggetto dell'Offerta tecnica dell'Appaltatore.

SEZIONE 15. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99. Conformità agli standard sociali

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) in tema di integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici, che, allegato al presente CSA sotto la **lettera «C»** costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'Appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 72, comma 2 con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 100. Cartello di cantiere e custodia del cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 4 (quattro) esemplari del cartello indicatore, distribuiti sui lati esterni del cantiere secondo le indicazioni della DL, con le dimensioni di almeno cm. 100

di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, secondo lo schema indicativo allegato al presente CSA sotto la **lettera «D»** curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici, di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato ogni volta:

- a) che intervengono installatori di impianti e subappaltatori;
 - b) che un soggetto subentri o si aggiunga a un installatore o subappaltatore di cui alla lettera a);
 - c) che sia concessa una proroga, una sospensione o un differimento dei termini di esecuzione.
2. Fermi restando gli obblighi di vigilanza sull'esecuzione dei lavori e delle attività, imposti dalla disciplina in materia di sicurezza dal decreto n. 81 e dal PSC, sono a cura e a carico dell'Appaltatore la custodia, la guardiana e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, di proprietà della Stazione appaltante o di terzi e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante, in forma permanente per 24 ore quotidiane e sette giorni alla settimana. Per l'attività di guardiana e custodia del cantiere è richiesta l'iscrizione di cui all'articolo 10, comma 3, numero 7).
3. Per la guardiana e la custodia eccedenti quelle del comma 2 o eccedenti le mere mansioni di portierato, di monitoraggio e controllo degli accessi e di registrazione dei visitatori, oppure nel caso comporti la difesa attiva del cantiere e dei beni ivi contenuti, armata o meno, i relativi incaricati devono essere in possesso della licenza prefettizia di cui all'articolo 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

Art. 101. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'Appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi indicativi dei conti correnti dedicati, anche se in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicare è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 48.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione di spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi

diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 6.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 86 comma 4, del presente CSA.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 102. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ferma restando la possibilità di sottoscrizione del contratto, sotto condizione sospensiva, in caso di mancato rilascio quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo. In alternativa al comma 2, se ammesso dall'ordinamento in relazione al periodo transitorio previsto dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, deve essere effettuata la pertinente verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della norma citata, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui alla lettera b), anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 159 del 2011. Si precisa che:
 - b) l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 (sessanta) giorni;
 - c) ai fini di cui al presente comma, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili;
 - d) nei casi di cui al presente comma, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la

sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014.

3. In luogo della documentazione di cui al comma 2, è ritenuta sufficiente, se ammessa in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, una delle seguenti condizioni:
 - a) l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012;
 - b) idonea iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 103. Patto di integrità e doveri comportamentali

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare, sottoscrivere e rispettare il «Patto di integrità», approvato dal Ministero della Transizione ecologica con proprio decreto n. 119 del 31 marzo 2021, unitamente al Piano triennale della Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-2023, quale allegato «F» di quest'ultimo. Tale documento è reperibile sul sito istituzionale del ministero, all'indirizzo <https://www.mite.gov.it>, sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Disposizioni generali».
2. Il patto di integrità deve essere allegato ai documenti di gara.
3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e far rispettare, per quanto di competenza:
 - a) i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
 - b) il Codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
4. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento può dare luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del Codice penale.

Art. 104. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento, al rogito e alla registrazione del contratto;
 - e) l'Appaltatore, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto, dalla stipula alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora si rendano necessarie maggiori somme per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le stesse sono a carico dell'Appaltatore.

ALLEGATI

Allegato «A»: ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 12)



commissario straordinario
BRESCIA CAFFARO

PROGETTO DEFINITIVO

Interventi di decommissioning, bonifica e MISP presso lo stabilimento Caffaro Brescia (BS) Stralcio di Prima Fase

SITO: Stabilimento Caffaro Brescia

CUP F84D20000140001

COMMITTENTE: Commissario Straordinario S.I.N. "Brescia Caffaro" Via G. Marconi, 12 25128 Brescia TEL. 030 297.8064	PROJECT MANAGER: Dott.ssa Donata Camiolo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PROGETTAZIONE Dott. Roberto Moreni (sino al 04/07/2021) Ing. Mario Nova (dal 05/07/2021)
--	---	---

PROGETTAZIONE: AECOM				
PROJECT MANAGER / LEAD	RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE		COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	
Dott.ssa Donata Camiolo Dott. Gianmarco Lucchini Dott. Giacomo Donini	Ing. Emanuele Perrotta		Ing. Massimo Viarengni	
Progetto geotecnico e regimazione idraulica	Progetto elettrico	Progetto decommissioning e demolizioni	Progetto aspetti sicurezza	Progetto aspetti ambientali
PROGETTISTA INCARICATO: Ing. Maffei	PROGETTISTA INCARICATO: Ing. Appiani	PROGETTISTA INCARICATO: Ing. Viarengni	PROGETTISTA INCARICATO: Ing. Viarengni	PROGETTISTA INCARICATO: Dott. Lucchini

Allegato «A»: ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (art. 12)

Codice elaborato / file pdf

60705578_CBS_00_EL01_2_0

3				Informazioni Qualità	
2				Preparato da	G.A.
1				Controllato da	C.V.
0	31/05/23		AECOM	Verificato da	G.L.
Rev	Data	Rif. Revisione	Redatto	Approvato da	E.P.

© Maggio 2023 AECOM URS Italia S.p.A. All Rights Reserved. This document has been prepared by AECOM URS Italia S.p.A. ("AECOM") for sole use of our client (the "Client") in accordance with generally accepted consultancy principles, the budget for fees and the terms of reference agreed between AECOM and the Client. Any information provided by third parties and referred to herein has not been checked or verified by AECOM, unless otherwise expressly stated in the document. No third party may rely upon this document without the prior and express written agreement of AECOM.

NOME FILE

TITOLO



SCALA

FORMATO

01. OPERE DI CARATTERE GENERALE

60705578_CBS_00_EL01_2_0	Elenco e codifica elaborati	-	A4
60705578_CBS_00_RL01_2_0	Relazione illustrativa generale	-	A4
60705578_CBS_00_RL02_2_0	Relazione archeologica	-	A4
60705578_CBS_00_RL03_2_0	Relazione gestione delle materie	-	A4
60705578_CBS_00_RL04_2_0	Relazione delle Interferenze	-	A4
60705578_CBS_01_RL01_2_0	Relazione Ins. Urbanistico e viabilità	-	A4
60705578_CBS_01_RL02_2_0	Piano particellare di esproprio	-	A4
60705578_CBS_06_RL01_2_0	Studio di Fattibilità Ambientale	-	A4
60705578_CBS_00_RL05_2_0	Relazione bonifica ordigni bellici (BOB)	-	A4
60705578_CBS_00_CT02_2_0	Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica	-	A4
60705578_CBS_00_PM01_2_0	Piano di manutenzione dell'opera	-	A4
60705578_CBS_00_CM01_2_0	Computo metrico	-	A4
60705578_CBS_00_CM02_2_0	Computo metrico estimativo	-	A4
60705578_CBS_00_EP01_2_0	Elenco prezzi	-	A4
60705578_CBS_00_AP01_2_0	Analisi prezzi	-	A4
60705578_CBS_00_QE01_2_0	Quadro economico	-	A4
60705578_CBS_00_CP01_2_0	Cronoprogramma	-	A0
60705578_CBS_00_CM03_2_0	Quadro incidenza manodopera	-	A4

02. STATO DI FATTO

60705578_CBS_00_D01_2_0	Planimetria stato di fatto ed inquadramento delle aree	1:1000	A0
60705578_CBS_01_C01_2_0	Stralcio Urbanistico e perimetro di interventi -1	1:5000	A1
60705578_CBS_01_C02_2_0	Stralcio Urbanistico e perimetro di interventi -2	1:5000	A1
60705578_CBS_01_C03_2_0	Stralcio Urbanistico e perimetro di interventi -3	1:5000	A1
60705578_CBS_01_C04_2_0	Stralcio Urbanistico e perimetro di interventi -4	1:5000	A1
60705578_CBS_01_C05_2_0	Stralcio Urbanistico e perimetro di interventi -5	1:5000	A1
60705578_CBS_01_C06_2_0	Stralcio Urbanistico e perimetro di interventi -6	1:5000	A1
60705578_CBS_01_C07_2_0	Stralcio Urbanistico e perimetro di interventi -7	1:5000- 1:10000	A0
60705578_CBS_00_C02_2_0	Planimetria sottoservizi	-	A0
60705578_CBS_00_C03_2_0	Planimetria impianti	1:500	A0
60705578_CBS_00_C04_2_0	Planimetria fabbricati	1:1000	A1
60705578_CBS_00_C13_2_0	Plan tipologico coperture	1:500	A0

NOME FILE

TITOLO



SCALA

FORMATO

03. GEOLOGIA E GEOTECNICA

60705578_CBS_07_RL01_2_0	Relazione geologica	-	A4
60705578_CBS_07_A01_2_0	Carta geologica	1:25000	A2
60705578_CBS_07_A02_2_0	Planimetria ubicazione indagini geognostiche e geotecniche	1:1500	A2
60705578_CBS_07_E01_2_0	Sezioni geotecniche	1:750	A1
60705578_CBS_03_RL01_2_0	Relazione geotecnica / tecnico-illustrativa	-	A4
60705578_CBS_03_RL02_2_0	Area di MISP - Relazione di calcolo stabilità cumuli	-	A4

04. IDRAULICA

60705578_CBS_03_RL03_2_0	Area di MISP - Opere di regimazione delle acque di superficie - Verifica idraulica	-	A4
60705578_CBS_03_B02_2_0	Area di MISP - Planimetria di progetto reti di regimazione acque meteoriche	1:500	A0
60705578_CBS_03_E03_2_0	Area di MISP - Sezioni tipo e particolari reti di regimazione acque meteoriche e reti di raccolta condense e gas	1:20	A0++
60705578_CBS_03_I01_2_0	Area di MISP - Manufatti di regimazione acque meteoriche - Carpenteria	1:20	A0

05. BONIFICA E MISP

60705578_CBS_03_B01_2_0	Area di MISP - Planimetria di progetto e tracciamento cumuli	1:500	A0
60705578_CBS_03_E01_2_0	Area di MISP - Sezioni generali	1:200	A0+
60705578_CBS_03_F01_2_0	Area di MISP - Dettagli pacchetto di capping	1:20	A0
60705578_CBS_03_C01_2_0	Area di MISP - Stadi di lavoro	1:50	A0
60705578_CBS_03_B04_2_0	Area di MISP - Planimetria di progetto reti di raccolta condense e gas	1:500	A0
60705578_CBS_03_C02_2_0	Area di MISP - Interventi di bonifica e soil replacement - Pianta e sezioni tipo - Tavola 1 di 2	varie	A1
60705578_CBS_03_C03_2_0	Area di MISP - Interventi di bonifica e soil replacement - Pianta e sezioni tipo - Tavola 2 di 2	varie	A1
60705578_CBS_03_B05_2_0	Layout area di gestione terreni e inertizzazione	varie	A1
60705578_CBS_08_RL01_2_0	Relazione tecnica decommissioning	-	A4
60705578_CBS_08_C01_2_0	Tecniche di demolizione	-	A0
60705578_CBS_08_C02_2_0	Planimetria pavimentazioni	-	A0
60705578_CBS_08_C03_2_0	Planimetria manufatti interferenti con le demolizioni	-	A0
60705578_CBS_08_C04_2_0	Ordine delle demolizioni	-	A0
60705578_CBS_15_RL01_2_0	Relazione tecnica impianti di bonifica	-	A4
60705578_CBS_15_H05_2_0	SVE - P&ID	-	A1
60705578_CBS_15_H06_2_0	SVE - Process Flow Diagram	-	A2
60705578_CBS_15_H07_2_0	SVE - Tipologico pozzi di aspirazione	-	A2
60705578_CBS_15_H08_2_0	ISCO - P&ID	-	A2

NOME FILE

TITOLO



SCALA

FORMATO

60705578_CBS_15_H09_2_0	ISCO - Process Flow Diagram	-	A2
60705578_CBS_15_C02_2_0	ISCO - Planimetria area di intervento	1:250	A1
60705578_CBS_15_H10_2_0	ISCO - Tipologico pozzi di iniezione	-	A1
60705578_CBS_15_H11_2_0	Soil Flushing - P&ID	-	A2
60705578_CBS_15_H12_2_0	Soil Flushing - Process Flow Diagram	-	A2
60705578_CBS_15_C03_2_0	Soil Flushing - Planimetria area di intervento	1:250	A1
60705578_CBS_15_H13_2_0	Soil Flushing - Tipologico pozzi di iniezione	-	A2
60705578_CBS_15_RL02_2_0	Relazione tecnica impianti di trattamento terreni	-	A4
60705578_CBS_00_C06_2_0	Interventi di bonifica relativi ai terreni profondi	1:1000	A1
60705578_CBS_00_C12_2_0	Layout campi prova	1:75	A2

06. Linee di emungimento

60705578_CBS_13_RL01_2_0	Relazione tecnica linee di emungimento	-	A4
60705578_CBS_13_C01_2_0	Linee di emungimento – Stato di fatto – Linea acqua pozzi	1:500	A0
60705578_CBS_13_C02_2_0	Linee di emungimento – Stato di fatto – Rete di fognatura	1:500	A0
60705578_CBS_13_C03_2_0	Linee di emungimento – Configurazione di progetto – Posizionamento nuove condotte	1:500	A0
60705578_CBS_13_H01_2_0	Linee di emungimento – Configurazione di progetto – Schema di processo	-	A1

07. IMPIANTI ELETTRICI

60705578_CBS_11_RL01_2_0	Relazione tecnica impianti elettrici	-	A4
--------------------------	--------------------------------------	---	----

08. SICUREZZA

60705578_CBS_17_RL01_2_0	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	-	A4
60705578_CBS_06_RL02_2_0	Relazione riduzione impatti ambientali	-	A4
60705578_CBS_00_C07_2_0	Layout di cantiere (demolizioni e bonifica) 1/5	1:1000	A1
60705578_CBS_00_C08_2_0	Layout di cantiere (demolizioni e bonifica) 2/5	1:1000	A1
60705578_CBS_00_C09_2_0	Layout di cantiere (demolizioni e bonifica) 3/5	1:1000	A1
60705578_CBS_00_C10_2_0	Layout di cantiere (demolizioni e bonifica) 4/5	1:1000	A1
60705578_CBS_00_C11_2_0	Layout di cantiere (demolizioni e bonifica) 5/5	1:1000	A1

Verbale di cantierabilità e attestazione del permanere delle condizioni antecedenti la consegna dei lavori ed delle attività di decommissioning, bonifica e messa in sicurezza permanente presso lo stabilimento Caffaro a Brescia (BS)	
CUP: _____	CIG: _____

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ (___/___/2022), i seguenti soggetti,

a) _____, responsabile del procedimento della Stazione appaltante;

b) _____, direttore lavori ex art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;

c) _____, in rappresentanza dell'Appaltatore _____ del quale dichiara di avere i poteri necessari per l'assunzione delle responsabilità contrattuali;

ognuno per quanto di propria competenza, visto l'articolo 4 del Regolamento sull'esecuzione

attestano e danno atto

- 1) che i lavori individuati in epigrafe sono debitamente autorizzati sotto i profili edilizio urbanistico, paesaggistico e storico-architettonico, a messo dei seguenti provvedimenti:
- permesso di costruire/DIA/SCIA/CILA agli atti del Comune di _____ prot. n. ____ del _____;
 - deliberazione della Giunta comunale n. ____ in data _____;
 - decreto del MITE n. ____ del _____;
- 2) di aver proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a quant'altro occorre per l'esecuzione dell'intervento, per accertare la corrispondenza del progetto dell'intervento stesso alle attuali condizioni di fatto, e di conseguenza di aver accertato:
- l'accessibilità di aree e immobili interessati secondo le indicazioni risultanti dal progetto;
 - l'assenza di impedimenti sopravvenuti agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dell'intervento.

concordemente danno atto

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'intervento.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

Il responsabile unico del procedimento

Il Direttore dei lavori

Per l'impresa appaltatrice



Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
Ministero della Transizione Ecologica

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa i.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)



- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

Ministero della Transizione Ecologica

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro

Stazione appaltante:
Commissario straordinario del governo
del Sito di Interesse Nazionale «Brescia Caffaro»

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, sulla base del progetto definitivo – Stralcio di Prima fase, degli interventi di decommissioning, bonifica e messa in sicurezza permanente presso lo stabilimento Caffaro a Brescia

Progetto approvato con _____ del _____ n. _____ del _____

Progetto a base di gara redatto da:

AECOM URS Italia S.p.A.

Direzione dei lavori:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Ing. Massimo Viarengi

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Responsabile dei lavori:

Durata stimata in uomini x giorni: _____

Notifica preliminare in data: _____

Responsabile unico del procedimento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 46.203.971,22

IMPORTO A BASE D'ASTA: euro 45 391 027,83

COSTI DI SICUREZZA DA PSC: euro 812.943,39

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _____

Gara in data _____, offerta di ribasso del ____ %

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

direttore tecnico del cantiere: _____

subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati
	categoria	descrizione	euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio _____

telefono: _____ fax: _____ [http:// www.bresciacaffaro.it](http://www.bresciacaffaro.it) E-mail: _____ @ _____